GIOVANNI RADOSSI

LO STATUTO DEL COMUNE DI PINGUENTE DEL 1575

Quando Venezia incominciò ad estendere il suo dominio sull'Adriatico orientale, le città e le «castella» istriane si erano già in buona parte date proprio «reggimento», che si *ampliava* nei suoi contenuti scritti (varie leggi statutarie, codici e statuti) mano a mano che i Marchesi (Patriarchi di Aquileia) andavano indebolendo il loro potere. Parallelamente al fatto giuridico si era andato diversificando — certamente precedendolo — anche il fatto urbanistico, mostrando con ciò di voler dare ai centri abitati quell'aspetto di solidità che avrebbe dovuto e potuto scoraggiare in ogni epoca gli assalitori. Intorno ai barbacani ed ai gironi, si era lavorato senza tregua a mutare la fisionomia delle fortificazioni, a seconda che parti vulnerabili e meno resistenti delle opere inalzate a difesa si fossero rivelate tali all'atto di dirette esperienze difensive-offensive con il nemico.

Nel corso del medioevo portavano l'appellativo di «castello» Albona, Montona, Muggia vecchia, Pirano, *Pinguente*, Rovigno e Umago; Pinguente conservò parte delle sue mura per lungo tempo, finché «nel 1437 (*l'anno di approvazione del suo più antico Statuto*, n.d.r.) la Repubblica ordinò di rivedere il castello e di provvedervi alla fortificazione; siccome però era vecchia consuetudine che le città e le terre dovessero concorrere alle spese del proprio munimento delegò Lorenzo Minio, podestà e capitano di Capodistria di esaminare se nel passato il patriarca pagava queste opere col denaro dell'erario, oppure obbligava i Comuni a sostenerle. Nel 1615, durante le guerre gradiscane, Pinguente venne ricoperta in modo che potesse resistere alle offese del nemico. Distrutti gli orti intorno alle mura, temendo che le masiere e le chiusure servissero di trincee e parapetti agli assedianti, Alfonso Valera suggerì la costruzione di cancelli a pettini di legno, e con seicento ducati, tolti dalle casse delle confraternite, assenziente il Consiglio, rinfiancò le cortine e costruì un grande baluardo.»[1]

Durante i cinque secoli nei quali Venezia fu la «regina del mare», non tralasciò alcun mezzo per difendere il suo prestigio, per favorire la floridezza dei suoi commerci e per agevolare la fortuna delle sue armi. Però, venuta a mancare la sua presenza sicura in Oriente, essa si trovò impegnata in tutte quelle guerre con i vicini che esaurirono le sue forze, accelerandone la decadenza. L'Istria si trovò priva di quelle energie che

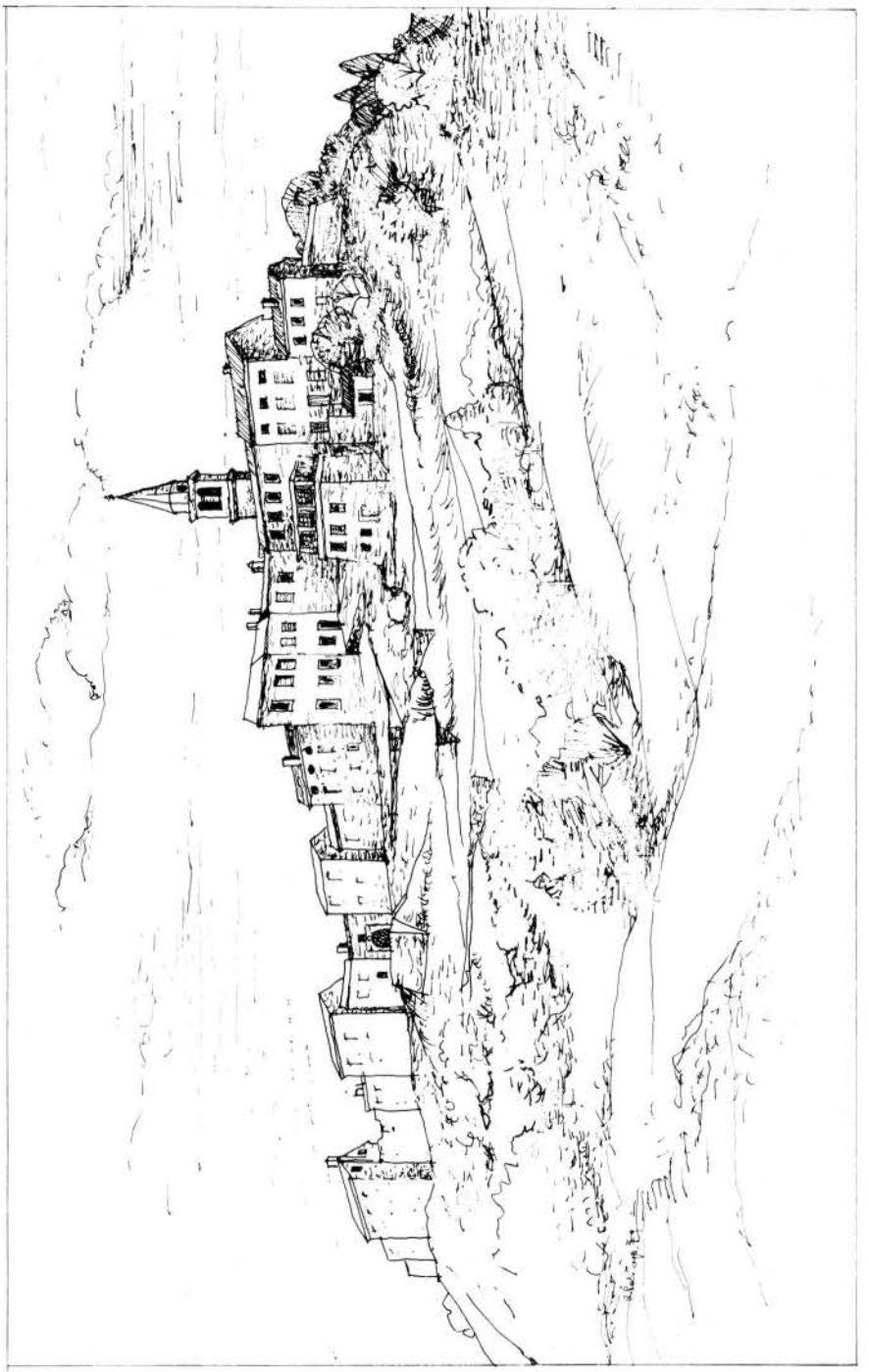

Pinguente vista dalla parte della Porta piccola (dis. dell'arch. Riccardo Paliaga di Rovigno).

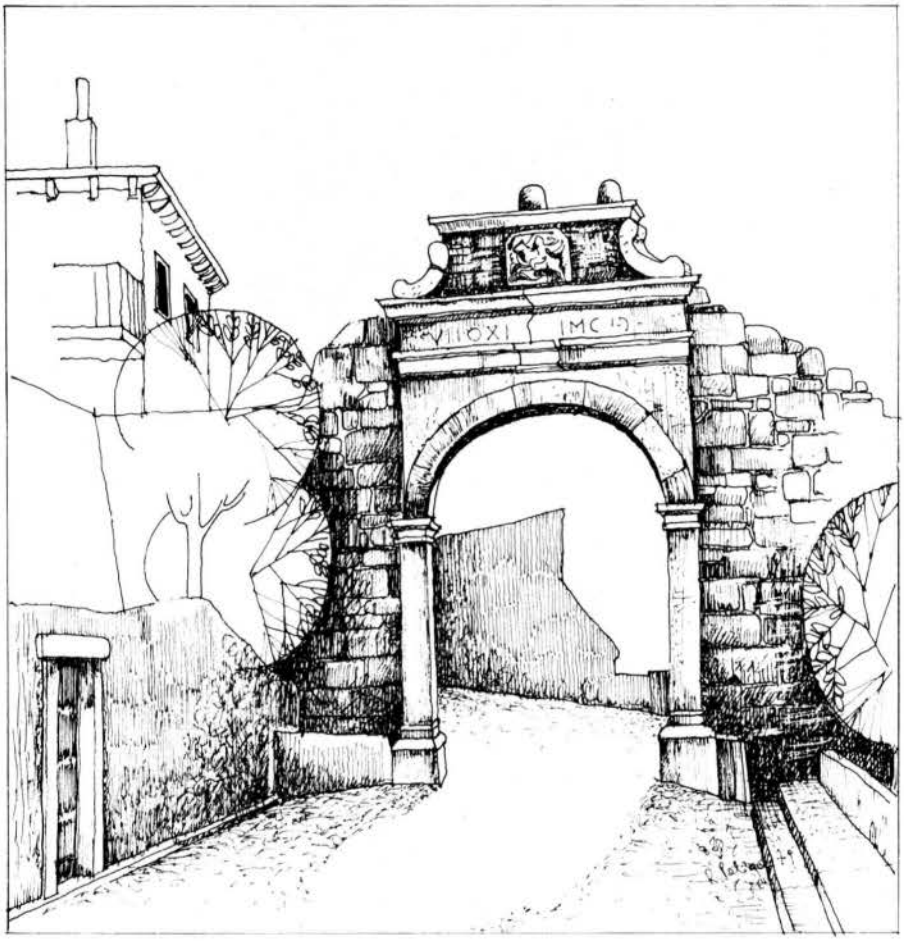

Pinguente: la Porta grande ricostruita nel 1547 (dis. dell'arch. Riccardo Paliaga di Rovigno).

sino ad allora avevano saputo risollevare le sorti della sua economia; subentrò l'incertezza, la povertà dell'erario, la disorganizzazione dello stato, l'usura. Difatti, la povertà e la «sterilità» del paese, nel nostro caso specificamente di Pinguente, derivarono «prima dal poco esito o smercio dell'entrate particolarmente adesso per i tanti dazii che sono sui paesi degli arciducali, onde se vi è abbondanza conviene godersela da soli, e per questo non trovandosi danaro per le loro entrate, i contadini non si curano di faticarsi troppo nell'agricoltura, e meno circa gli altri frutti di minor importanza, e perciò restano poveri, ed oziosi, ma buoni compagni perché sono liberali di quello che non possono vendere. Di più tal povertà deriva anco dal cavarne il principe ed il rettore con

Pinguente: stemma di S. Giorgio sul frontone d'ingresso della Porta grande (dis. dell'arch. Riccardo Paliaga di Rovigno).

gli officiali tanto utile [...] sicché resta il paese esausto di quel poco che può avanzare, oltre quel poco ch'era della comunità, cioè dazii ed alcuni molini che arrivano ogni anno alla somma di tremila e cinquecento lire, sono venute tutte in possesso del principe, oltre anco i carizzi e tasse straordinarie, che sempre vanno crescendo, né lasciano respirare, né alzar il capo ai poveri contadini.»[2]

Le lettere dei provveditori militari veneti, nelle quali è descritto lo stato di equipaggiamento delle cernide, sono un'altra valida drammatica testimonianza: le squadre armate spesso si trovavano nella necessità di prestarsi gli archibugi per fare a turno le esercitazioni; i portoni di alcune fortezze non si chiudevano per mancanza di cardini e spranghe.[3] Bernardo Tiepolo, capitano di Raspo e vicegenerale, trovandosi nel 1688 a *Pinguente* per pagare i 70 fanti di presidio, «vuotò le casse del fontico e delle scuole e si trovò costretto di fare dare ad essi dalle pancogole e dagli osti pane e vino in credenza; Giovanni Bondumier nella relazione letta in collegio il 7 maggio 1643 diceva che *i quaranta soldati e il capitano alloggiati in Pinguente da lungo tempo non avevano riscossa la paga, e non avendogli il governo forniti i mezzi, e fatto il sordo alle sue moltissime sollecitazioni, si trovò costretto a ricorrere per sovvenirli alla pubblica benignità di alcuni cittadini.* Non si sa di quanto la penuria dei materiali guerreschi fosse maggiore della noncuranza, del disordine e della confusione. «[...] Le popolazioni che avevano cominciato a violare la legge della comune sicurezza, aprirono spiragli e aditi alle mura; ne asportavano sassi, le travi, i granchi e le arpesi di ferro. [...]; i forni fatti intorno alla cinta di Pinguente, erano in tanto numero, che i camini formavano una nuova merlatura fumante. Finalmente, al limitare del secolo XVIII, la Repubblica stessa permise di appoggiare

Pinguente: palazzetto signorile (dis. dell'arch. Riccardo Paliaga di Rovigno).

le case private sulla cinta attenendosi alle prescrizioni del Magistrato alle Rason vecchie.»[4] Tuttavia al vescovo Tommasini la situazione degli armamenti doveva essere sembrata ben diversa, se nella sua «memoria» scriveva: «In Pinguente si ritrova un armamento munitissimo dei più segnalati dell'Istria con trenta pezzi d'artiglieria tra minuta e grossa, dipoi moschetti, spade e squadroni, corazze, usberghi, maglie, frezze e picche, con molte altre cose, in buonissimo governo, e con bell'ordine disposte, di maniera che quando l'eccellentissimo capitano vuol dimostrar cosa segnalata ad un personaggio lo conduce e gli fa veder la munizione.»

* * *

Purtroppo, sulla storia più antica di Pinguente non ci sono molte e sicure testimonianze,[5] in ispecie per quanto concerne il primo medioevo, quando la crisi politico-amministrativa, demografica, militare ed economico-finanziaria turbava profondamente tutto il territorio del decaduto Impero romano d'occidente. Pinguente, come le vicine Rozzo e Montona, erano state castellieri preromani e romani che si tramutarono nel medioevo in rocche feudali. La sua fisionomia fu allora quella di tutti i luoghi alti murati a nuovo, quando dopo l'uso della polvere bisognava dar posto ai «falconetti e ai sagri; dalla rinchiusa sportavano frequenti propugnacoli, per poter battere tutta in giro la campagna.»

Accanto alle scarse e discontinue notizie cui possiamo attingere,[6] ce ne sono alcune meno note che P. Kandler pubblicò nel suo Codice diplomatico istriano.[7]

Se la storia — quella vera — non ha lasciato molte tracce sull'origine di Pinguente,[8] la leggenda vuole che la città si fosse incominciata a costruire su un colle un poco più alto dell'attuale, verso levante, di aspetto simile e con in mezzo la chiesa di S. Croce; però, quello che gli abitanti di allora costruivano di giorno, la notte seguente si spostava miracolosamente nel luogo dove oggi sorge la città. «Sta Pinguente — scrive il Tommasini — sopra un colle alto circa duecento passa, circondato da monti alti, discosta la sommità dei più vicini d'un miglio e mezzo, e dei più lontani quattro miglia. La cima dunque di questo colle è coperta di sassi [...]. Su per la corona delle grotte vi sono le mura del castello, che lo rende fortissimo dalla parte di ponente brumale, è un bellissimo terrapieno dritto chiamato riparo alto 25 piedi, largo 36 e mezzo, lungo trecento quindici. Il castello si estende da levante estivo, al ponente brumale piedi centotrenta, lungo per traverso piedi trecentoquaranta. Le case non sono troppo alte rispetto alla veemenza dei venti boreali [...] i quali ogni anno gettano dei corpi giù dai tetti. [...] La campagna intorno a Pinguente è bellissima, lunga dal levante brumale verso il ponente estivo circa miglia cinque e larga per traverso al più due miglia.»[9]

Il Tommasini, allora, vide le case del castello ricoperte di tegole

Pinguente: tipica casa rustica (dis. dell'arch. Riccardo Paliaga di Rovigno).

«o coppi di terra cotta», eccezion fatta per il «duomo, quattro chiese e due case private» che erano coperte di lastre sottili di pietra; nel contado il tetto delle abitazioni era di paglia di sorgo o segala. Nel 1421, quando Pinguente «venne all'obbedienza» della Serenissima, vi erano sei chiese con «sei sacerdoti curati» per duemila e duecento abitanti; il duomo detto di S. Maria Maggiore con gonfalone di S. Giorgio, possedeva un tesoro, custodito dal tesoriere della comunità, ed era di un certo pregio, essendovi comprese «tre croci d'argento con le foglie tutte lavorate ed alcune indorate, dei quali alcune pesano dieciotto libbre; ventiquattro calici con altrettante patene di argento indorate, un tabernacolo, ovvero ostensorio di molto peso tutto d'argento indorato d'intorno pien di figure, e ricchi lavori; due specchi o reliquiarj, quattro candellieri, una tazza e due ampollette, una pace e certe altre cose più minute tutte d'argento. [...].»

Per il resto non vi è segnalato alcun edificio di notabile considerazione; tuttavia nei muri delle case sia pubbliche che private erano (e sono) visibili frammenti di basi e capitelli «corintii, d'imposte d'archi e di cornici ricche d'ornamenti sottilmente lavorati con tutte le misure e proporzioni [...]. Fuori delle porte piccole del castello che sono fatte all'antica è nel muro una statua di due piedi che tiene nella sinistra una palma come i martiri. Alle porte grandi di dentro, che sono antiche e basse [...] di dentro nel muro della scala del riparo è una grandissima testa di piede un e mezzo, come un mascarone [...].»[10]

All'epoca, Pinguente aveva sotto la sua giurisdizione cinque castelli: «Rozzo, Colmo, Dragucho, Verchi, e Sovignaco, e dodici ville cioè Lanischie, Raccia-vas, Bergoias, Dana, Sottoraspo, Terstenico, Brest, Praporuchie, Padgachie, Clemoschrada, Carpignacco e Mlun. Il circuito di tutto il capitaniato è circa sessanta miglia, ma quel del territorio di Pinguente è quindici miglia.»[11]

Si usavano indifferentemente due lingue, l'italiana e la slava, ma nel castello più l'italiana; i «Morlacchi che sono nel Carso hanno una lingua da per se, la quale in molti vocaboli è simile alla latina.»

I contadini mandano i figli a pascolare animali sino all'età in cui sono in grado di maneggiare la zappa e l'aratro. «È miracolo che più fratelli stiano uniti insieme senza divider la robba, e non si accorgono che col moltiplicare le divisioni, vengono moltiplicate le contribuzioni al principe ed altre gravezze ordinarie e straordinarie, perché qui tanto paga il ricco quanto il povero [...]. Pagano quelli tali ogni anno al principe due spodi di formento, e due di avena, e se dalle loro vigne arrivano di cavar cinque somme d'uva pagano quattro mocenichi, ovvero due spodi di vino ad arbitrio loro, e tanto pagano come se avessero tutte le vigne del territorio, dell'uno dei quali spodi sì di frumento come d'avena e vino, viene il quartese ai reverendi sacerdoti e curati.»[12]

I giovani quasi tutti frequentano la scuola sino «ad una certa età (?!) nella quale poi alcuni si applicano all'agricoltura, altri alle lettere, chi alle armi, altri alla chiesa, e varii ad altre arti. Non solo vengono qui

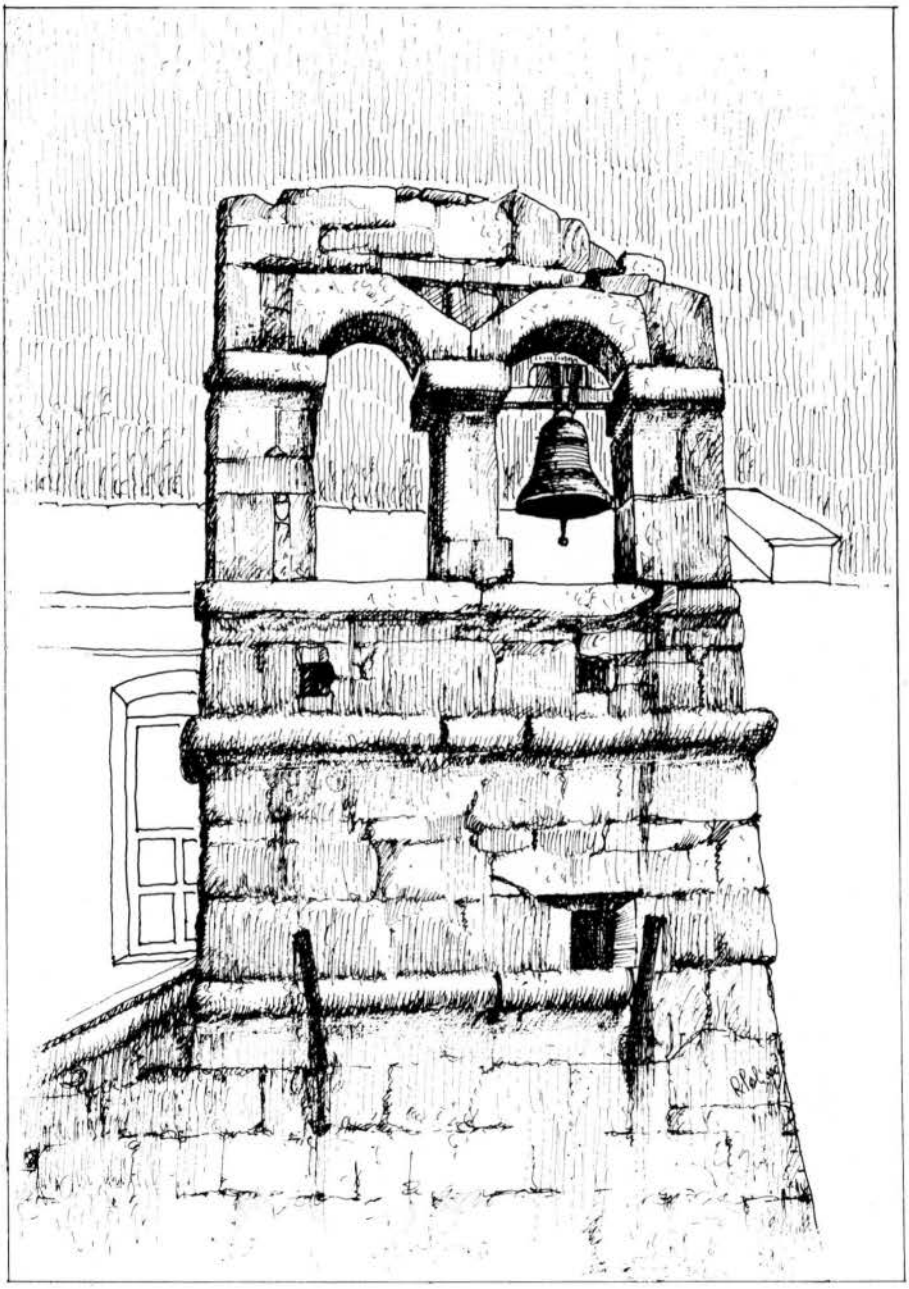

Pinguente: campanile di S. Giorgio (dis. dell'arch. Riccardo Paliaga di Rovigno).

Pinguente: la Porta piccola ricostruita nel 1592 (dis. dell'arch. Riccardo Paliaga di Rovigno).

a scuola quei del territorio, ma anco dei castelli e ville circonvicine, non essendovi in questi contorni per ordinario nessun maestro mantenuto con pubblico salario, altro che Pinguente, se ben alle volte anche a Rozzo lo mantengono ma con poco salario e pochi scolari. Adesso in Pinguente si trovano sessanta scolari che studiano chi aritmetica, chi musica, chi grammatica, e chi rettorica. Il salario del precettore arriva da cinquanta sino a cento venti ducati, secondo i soggetti, e l'occasione che si può avere. Adesso danno novanta ducati insieme coll'organo.»

Pinguente: la fontana.

I contadini usano maritarsi «non come i gentiluomini con contratti dotali alla veneziana», ma a comunione di beni, ovvero a «frà e suor»; quando si celebra il matrimonio, invitano alle nozze tutti i parenti, con ricchi banchetti che durano tre o quattro giorni; quando gli sposi vanno alla chiesa per ricevere la benedizione matrimoniale, la sposa vi è accompagnata dal fratello o — in sua assenza — da altra persona (parente o amico) incaricata e che chiamano *devar* «che mentre durano le feste nuziali ha cura della sposa e la governa.»

Poche le famiglie notabili di Pinguente, che al Tommasini piace definire in numero di sette: «l'una dei Sigg. Verci, la qual sempre ha pro-

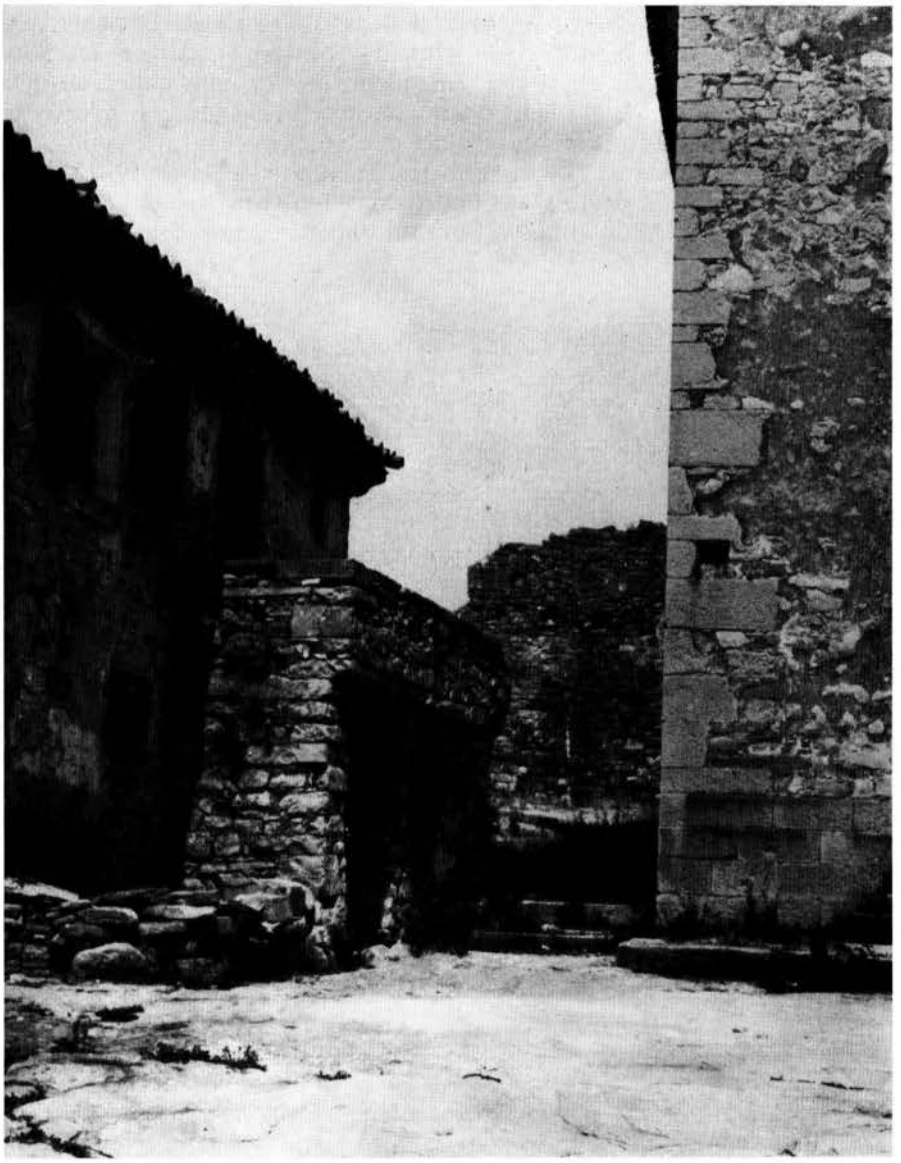

Pinguente: l'antico cimitero.

dotto uomini insigni in lettere ed in armi. In lettere era il sig. Giovanni, ed il signor Annibale dottorati in legge civile; in armi al presente vi sono quattro capitani, Marco, Scipione, Rizzardo e Francesco, fra i quali Scipione nelle ultime guerre dell'Istria s'acquistò fama immortale col

valore della sua destra, e sempre dei loro antenati vi era qualche capitano dei soldati, la qual famiglia ha privilegio da Federico imperatore di poter creare notari, e sono chiamati in quel privilegio conti del sacro palazzo Lateranense. La seconda famiglia è quella dei Fleghi in latino *Phlegus* ancor essa ornata dal serenissimo principe d'un privilegio d'esenzione di tasse, o gravezze reali e personali concesso per benemeriti d'un Ermacora Flego. La terza è quella dei Germanis della qual vive ora un capitano Francesco Germanis. La quarta è dei Vicich della quale già quattro anni sono fu cancelliere in Capodistria il signor Giacomo Vicichio. La quinta è dei Sottolichi. La sesta dei Furlanich. La settima dei Bocchina, già trent'anni venuta da Cherso.»

Tra le personalità di rilievo, qui andrebbe aggiunto Jacopo Moderni, tipografo pinguentino« il quale aveva una stamperia di musica nel 1532; e di lui abbiamo due libri con lavori musicali di Josquin e di molti autori francesi.»[13]

Tuttavia, per quanto «ricche» possano apparire le testimonianze sino a qui riportate, manca ad esse l'altra parte della medaglia, poiché come dice il Caprin «la storia politica non dà punto l'atmosfera di un'epoca: essa è il racconto dei grandi conflitti d'interesse, dell'urto violento delle passioni e degli istinti; essa è la storia di certe classi piuttosto che quella del popolo: si occupa più di quelli che distruggono che di quelli che creano. Il piano delle battaglie e le torbide acque de' negoziati diplomatici c'impediscono di scorgere l'uomo che lavora ogni giorno pazientemente e senza rumore; il produttore artigiano, scienziato, artista, colui che fa la ricchezza delle nazioni. E non dimeno è codest'uomo che noi amiamo, e più di tutti c'interessa; noi vogliamo sapere come viveva, ciò che pensava e sentiva, quale erano le sue gioie e i suoi dolori [...]. A forza di compulsare private memorie, giornali intimi, corrispondenze; a forza di raccogliere qua e là dati sugli usi e costumi, lo storiografo può ritrovarlo e, se è da tanto, ricostruircelo.» E lo statuto medievale di una città è sempre una fonte da compulsare appunto per illuminare quest'altro aspetto della storia. Ma noi non possiamo che limitarci a sottolineare codesta importante ed acuta constatazione, essendo un altro il fine del nostro dire.

* * *

Pinguente ha conservato due suoi statuti medievali: il primo, più antico, del 31 agosto 1435 e scritto in latino, è stato pubblicato da M. Zijačić in *Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu* (voll. VIII-IX e X), con l'aggiunta di alcuni capitoli (136° - 140°) dal testo del *nuovo* statuto (manoscritto), però riportati soltanto in traduzione croata, nonché il «Catastico delle rason del Comun de Venetia, che sono tenuti pagar i cittadini, et vedoue ogni anno imperpetuo, e altre rason del Castello de Pinguente.»[14] Anzi, secondo il Combi [15] questo statuto sarebbe stato del 1437; ma, come dimostrato dallo Zijačić, l'errore è dovuto al fatto che

Pinguente: torre di difesa costruita dai veneziani (?).

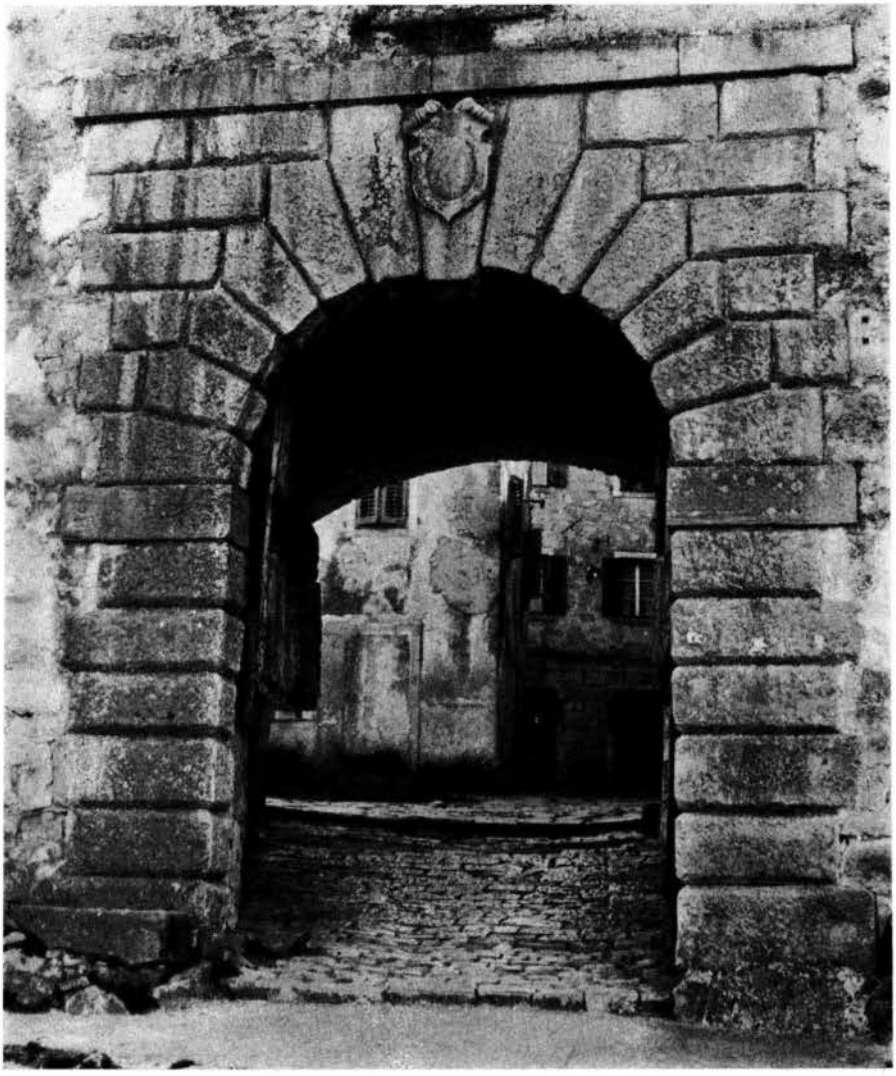

Pinguente: la Porta piccola.

la copia vista dal Combi doveva essere stata quella custodita poi presso la Corte d'Appello di Vienna che porta effettivamente quale *data di approvazione* l'anno 1437, avvenuta per mano del doge Francesco Foscari, «essendo podestà di Pinguente Giovanni Ferro, e poi corretto nell'argomento dei danni, recati specialmente per opera dei confinanti sudditi dell'Austria, dal podestà e capitano di Capodistria Andrea Bembo nel 1470», mentre era stato però «varato» nel 1435. Non si dimentichi che

La Porta di Rozzo.

la legge vietava di «por mano alle disposizioni prese, sia per revocarle, sia per modificarle», prima che fossero trascorsi venticinque anni; tuttavia imponeva, come testimonia il Kandler, di rivederle ogni venticin-

Sovignaco: la chiesa di S. Rocco.

que anni. «Così l'esperienza maestra di ogni cosa doveva unica avvertire della necessità di toccare le leggi; così il periodico ripassarsi delle leggi impediva che divenute antiquate od andate in dessuetudine continuassero a figurare nei Codici, dando occasione ad incertezze, tanto maggiori quanto più l'antichità rendeva malagevole la loro intelligenza.»

L'esemplare di questo *vecchio* statuto che oggi si custodisce presso l'Archivio storico di Fiume con segnatura JU-1, porta la data del 1435 e si trova rilegato [16] assieme al testo del *nuovo* statuto (1575) che è l'oggetto della nostra attenzione (la sua segnatura è N. 69,1/4).

Quale statuto avesse potuto consultare, poi, mons. Tommasini che ne fa un vago riferimento nell'opera citata, non ci è dato di sapere con certezza, poiché nel 1646, quando dettò la «relazione» pubblicata nell'*Archeografo Triestino* (vol. cit.), egli poteva consultare teoricamente ambedue i testi. Tuttavia ci sembra logico poter concludere che il testo da lui letto sia stato quello più recente (1575), non foss'altro perché allora ancora in vigore e — pertanto — probabilmente più facile a procurarsi e ad aversi a disposizione. Scriveva infatti il Tommasini: «Havvi (*a Pinguente*, ndr) uno statuto antico municipale, nel quale vi è un capitolo che permette che il marito e la moglie possino legittimamente far insieme d'accordo un solo testamento, e sempre seguitavano tal costume finché già circa trenta anni fu tagliato in giudizio contradittorio un tal testamento per questo sola causa, né mai dopo alcuno osò di far più testamento in simil modo dubitando della nullità di esso. Per lo

Il bastione di Draguccio.

passato andavano in consiglio solamente quelli che sono accettati almeno con due terzi di ballotazioni in favore, e ne andavano in consiglio cinquanta, ma sono pochi, anzi hanno fatto una parte che de cetero possono essere del consiglio tutti per legittima discendenza mascolina, purché i loro padri fossero stati di consiglio, quando però arrivano all'età di venti anni, e con tuttociò adesso non ve ne sono altro che trenta di consiglio. Fanno due giudici ogni quattro mesi, ai quali viene uno scudo per uno dal principe, e di questo scudo ne pagano poi loro al principe una certa decima; e doppia decima, e questa è la principal dignità del consiglio. Di poi una volta l'anno, cioè di S. Giorgio fanno due sindaci, due gastaldi un della chiesa maggiore, e l'altro della carità, ma questa carica tutti la schivano per il disturbo senza l'utile; due fonticari uno del formento, e l'altro delle misture, e questi molti desiderano per l'utile che ne cavano; alcun anno del formento guadagna duecento ducati; eleggono due giustizieri, due cataveri, due stimatori, un cancelliere della comunità, un contraditor alle parti, ed un tesoriere che ha cura e custodia del tesoro della chiesa maggiore.»

Questo nuovo statuto, in scrittura gotica, stilato in lingua italiana, ed in buon stato di conservazione, è stato già reso di pubblica ragione» nel 1776 a Venezia con l'aggiunta di 8 terminazioni che vanno dal 25 aprile 1577 al 26 agosto 1773; il sua manoscritto originale, invece, è quello dell'Archivio storico di Fiume e consta di 50 fogli numerati di

La via principale di Draguccio.

pergamena, con copertina; il formato dei fogli è di 22,1 x 32,9 cm., rilegati in pelle marrone dura (formato 22,6 x 34,2 cm.); tra il foglio 49 e quello n.ro 50 sono stati immessi 8 fogli di carta, di misura più piccola. Il manoscritto contiene nei fogli 1-3 l'indice dei capitoli; i fogli 4-5 sono vuoti; sul 6 e 6a vi è il *prohemio* e quindi sino al foglio 29 seguono i 134 capitoli e la parte iniziale del 135°. I fogli di pergamena dal 31 al 49, assieme agli otto fogli aggiunti di carta, contengono la materia di una ventina di terminazioni, delle quali come si accennò più sopra, 8 sono state pubblicate nell'edizione a stampa del 1776.[17] Anche quest'ultimo particolare ci dimostra che il Combi aveva avuto tra le mani l'esemplare «viennese» che manca nel suo originale delle restanti terminazioni, omesse probabilmente perché già «fuori corso».

Non sarà inutile, a questo punto, riportare lo specchietto compara-

Raspo: i ruderi del Castello. In alto il lato nord; a sinistra il lato ovest con spigolo sud-ovest e lato sud.

tivo dei *capitoli* contenuti nei manoscritti del vecchio e del nuovo statuto di Pinguente, come pubblicato dallo Zijačić:

Statuto vecchio	*Statuto nuovo*	*Statuto vecchio*	*Statuto nuovo*	*Statuto vecchio*	*Statuto nuovo*
1.	omesso	78.	74.	55.	51.
2.	1.	79.	75.	56.	52.
3.	2.	80.	76.	57.	53.
4.	3.	81.	77.	58.	54.
5.	4.	82.	78.	59.	55.
6.	5.	83.	79.	60.	56.
7.	6.	84.	80.	101.	97.
8.	7.	85.	81.	102.	98.
9.	8.	86.	82.	103.	99.
10.	9.	87.	83.	104.	100.
11.	10.	88.	84.	105.	101.
12.	11.	89.	85.	106.	102.
13.	12.	90.	86.	107.	103.
14.	13.	91.	87.	108.	104.
15.	14.	92.	88.	109.	105.
16.	15.	93.	89.	110.	106.
17.	16.	94.	90.	111.	107.
18.	17.	95.	91.	112.	108.
19.	18.	96.	92.	113.	109.
20.	19.	97.	93.	114.	110.
21.	20.	98.	94.	115.	111.
22.	21.	99.	95.	116.	112.
23.	22.	100.	96.	117.	113.
24.	23.	31.	28.	118.	114.
25.	omesso	32.	29.	119.	115.
26.	omesso	33.	30.	120.	116.
27.	24.	34.	31.	121.	117.
28.	25.	35.	32.	122.	118.
29.	26.	36.	33.	123.	119.
30.	27.	37.	34.	124.	120.
61.	57.	38.	35.	125.	121.
62.	58.	39.	36.	126.	122.
63.	59.	40.	37.	127.	123.
64.	60.	41.	38.	128.	124.
65.	61.	42.	39.	129.	125.
66.	62.	43.	40.	130.	126.
67.	63.	44.	41.	131.	127.
68.	64.	45.	42.	132.	128.
69.	65.	46.	43.	133.	129.
70.	66.	47.	44.	134.	130.
71.	67.	48.	45.	135.	omesso
72.	68.	49.	46.	136.	131.
73.	69.	50.	omesso	137.	132.
74.	70.	51.	47.	138.	133.
75.	71.	52.	48.	139.	134.
76.	72.	53.	49.	140.	135.
77.	73.	54.	50.		

Il mulino di Rusgnano del 1524 e la pietra con la data.

Le pale del mulino di Rusgnano.

Non sono essenziali, ma tuttavia di rilievo, le differenze di contenuto tra gli articoli del vecchio e quelli del nuovo statuto; poiché lo Zijačić illustra nei minimi particolari i contenuti del vecchio statuto, segnalando spesso le differenze anche formali che contraddistinguono le norme statutarie nelle due «leggi», ci esimiamo dal ripetere siffatte considerazioni, rimandando il lettore all'opera citata dello studioso fiumano.

A conclusione sarà bene ricordare che noi ci siamo serviti del testo a stampa, pur consultando per taluni problemi anche l'originale manoscritto di Fiume, in microfilm. Lo stampato porta il titolo «Statuti et leggi per il Commun di Pinguente», e consta di 91 pagine, più otto di *introduzione*, in lingua latina e che contengono i testi di approvazione dello statuto da parte del doge Francesco Foscari (1437) e di quello modificato ed integrato del 1470 da parte del podestà e capitano di Capodistria Andrea Bembo. Nell'edizione dello Zijačić non compare il testo di Francesco Foscari e, naturalmente, nemmeno quello di A. Bembo. Da p. 1 alla metà di p. 2 c'è il *prohemio*, in lingua italiana; sino a p. 55 seguono i 134 articoli (*capitoli*) del vero e proprio statuto. Da p. 56 a p. 84 sono stampate le già menzionate otto *nuove* terminazioni (quelle, cioè, posteriori al 1575) con l'inclusione però anche di terminazioni precedenti, quando ad esse rimanda il testo della nuova terminazione. Le pp. 85-92 riportano l'«Indice delle materie che si contengono nel presente Statuto».

L'esemplare a stampa da noi usato è di proprietà del Sig. Renato Buttignoni di Trieste, che lo ha messo gentilmente a disposizione insieme con le fotografie qui pubblicate.

Infine mi sia permesso di ringraziare l'Archivio storico di Fiume, la Biblioteca Civica di Trieste e la Biblioteca della Corte d'Appello di Trieste per averci reso possibile la consultazione dei testi, nonché il prof. Iginio Moncalvo per l'aiuto organizzativo offerto.

NOTE:

1 GIUSEPPE CAPRIN, *Istria Nobilissima*, Lib. I. Svevo, Trieste 1968, p. 164, nota 2.

2 GIACOMO FILIPPO TOMMASINI, *De' Commentarj storici-geografici della Provincia dell'Istria*, in «L'Archeografo Triestino», vol. IV, Tip. Marenigh, Trieste 1837, p. 525. Cfr. anche BERNARDO BENUSSI, *L'Istria nei suoi due millenni di storia*, Lib. Treves-Zanichelli, Trieste 1924, pp. 275-277.

3 Cfr. G. CAPRIN, *op. cit.*, pp. 193-194: «Le chiavi però venivano custodite dai *merighi* o *cavedieri* e anche *cavederi* (corruzione di *chiavieri*) eletti ogni anno dagli abitanti del rione, e il cui ufficio doveva essere stimabile se, al primo formarsi dei Comuni, vediamo il podestà prestare il giuramento nelle loro mani. /.../. Ma col tempo anche il *cavediere* perde l'antica importanza e ha la sola cura di aprire e chiudere i portoni. Viene il momento in cui anche le istituzioni sono in aperto contrasto coi costumi e coi nuovi sentimenti della società, e giacché nessuno pensa a sopprimerle, muoiono, come alberi vecchi, sulle proprie radici. La servitù degli abitanti delle terre chiuse era troppa; la libertà individuale assai limitata; un cittadino non poteva uscire dalla porta e rientrarvi che alle ore prefisse; giungendo alla sponda esterna del fosso, dopo l'ultima campana della sera, trovava alzato il ponte levatoio e doveva cercare ricovero per la notte in qualche casolare esterno, oppure arrampicarsi a mani e piedi sulla muraglia, facendosi scala delle commessure, e passar oltre non senza incorrere nel pericolo di venir sorpreso e punito. Ma un giorno anche la custodia cessò; le ultime guardie pagate per oziare sui panconi, scomparvero; le porte restarono ai doganieri per riscuotere i dazî; /.../. Quando un provvedimento di sicurezza, suggerito da dura necessità, serrava gli abitanti nella loro terra, come ogni famiglia si chiude nella propria casa, un cittadino con l'arma alla mano saliva sulla torre della porta maestra; gli scarponi di rascia attutivano i rumori del suo passo; stava là attento cercando di vedere nelle tenebre, e di sorprendere il più lieve susurro che si levasse dall'immensa pace della notte; al suo occhio e al suo orecchio era affidata la sicurezza della città che dormiva.»

4 G. CAPRIN, *ibidem*, p. 166.

5 G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 508. «Nessuna nota ho potuto finora trovare nelle storie dell'origine e fondazione di Pinguente. Tolomeo solamente è il primo che io sappia, che nel tomo della sua Geografia la mette nel numero delle città in fra terra nell'Istria, la chiama città forse perché vi doveva esser uno dei principali reggimenti della provincia, come sono al presente, ritrovandosi quivi memoria di Tauro Statilio, e Marcello, come si vede nelle iscrizioni di alcune pietre antiche sottilmente e riccamente lavorate. Sotto Pinguente nasce il fiume Quieto chiamato dai latini *Nauportus*.» Tutte le «relazioni» su Pinguente e castelli vicini, furono inviate a mons. Tommasini da Pietro Flego da Pinguente, nel 1646.

6 MIRKO ZIJAČIĆ, *Statut buzetske općine*, in «Vjesnik historijskog Arhiva u Rijeci (i Pazinu)», voll. VIII-IX e X, Fiume (Rijeka), 1963-1964 e 1964-1965. Si veda, per tutti i riferimenti bibliografici successivi, soltanto il vol. VIII-IX. Alle pp. 75-76 vi sono enumerati alcuni documenti relativi al periodo in questione. Il TOMMASINI, *op. cit.*, p. 531, afferma: «Non posso trovar memorie antiche, perché dicono che s'abbrucciò una volta la cancelleria con tutti i libri e scritture.»

7 Si vedano in particolare i doc. degli anni 1125, 1269 e 1329.

8 G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 512: «Il paese produce in abbondanza pane, vino, olio, carne e latte, non solo per se, ma ne partecipa anco agli altri, e perciò fu chiamato Pinguente *a pinguedine terrae*.»

9 G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 511.

10 G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 529. Cfr. anche la p. 528, *ibidem*: «Di più molte figure in pietre, parte già rozze dal tempo e parte che sono in pietra più forte ancora tutte insieme. Una ve n'è tutta intiera alta tre piedi sopra un muretto al scoperto dinanzi il duomo su la qual si suol mettere lo stendardo della comunità nelle feste più solenni; in questo sono scolpiti di tutto rilievo due leoni insieme del pari atto di seder in terra con la bocca mezzo aperta, e sotto i piedi dinanzi tengono distesa in terra su la pancia una pecora o simile animale, che non è ben distintamente formato e la coda loro tengono involta sotto i piedi. Un altro animale lungo due piedi simile ad un orso, ma non ha assai pelata la testa né attorno il collo, come gli orsi, è posto di fuori in un cantone il duomo. In una parte dell'antichissima chiesa di S. Vito, dov'è il cimitero vicino al castello quanto è un tiro di sasso, è un animale con l'ali simile all'ipocrifo, fuorché la testa ch'è simile agli altri quadrupedi, con l'unghie e corna piccoli come di capretto ma il collo peloso come di leone il quale co' piedi di dietro, sicché con la coda fra le gambe e col destro piede dinanzi sta scritto, ed il sinistro tiene sopra una testa spiccata di capra.»

11 Cfr. D. FORTUNATO OLMO, *Descrittione dell'Histria*, in AMSI I/1885, pp. 168-169.

12 G. F. TOMMASINI, *op. cit.*, p. 520.

13 G. CAPRIN, *op. cit.*, p. 130.

14 G. VESNAVER, *Notizie storiche di Grisignana nell'Istria*, Priora, Capodistria 1910, pp. 50-82. Cfr. M. ZIJAČIĆ, *op. cit.*, pp. 73-101. Qui è necessario precisare che mentre gli articoli (*capitoli*) del nuovo statuto (1575) risultano essere nel *manoscritto* di Fiume in numero di 140, nell'edizione a stampa del medesimo statuto, pubblicato come è stato già rilevato nel 1776, ci sono 139 capitoli, essendo mancante l'ultimo (il 140°) che trattava la materia relativa alla ricompensa da corrispondere al «cancelliere comunale» per gli atti da lui tenuti o scritti.

15 CARLO COMBI, *Saggio di Bibliografia Istriana*, Forni ed., Bologna 1967, p. 289, n.ro progr. 2058.

16 Su un foglio di carta aggiunto ed intercalato dopo la copertina, si legge il seguente testo scritto a mano: «Questi Statuti furono fatti rilegare a Venezia con il sussidio avuto da parte del R. Ministero dell'Educazione Nazionale, essendo R. Sopraintendente Bibliografico per le Venezie il comm. Luigi Ferrari e bibliotecario provinciale il prof. Saverio Mitis.

Pola, 25 giugno 1930.

t i m b r o : f i r m a :
Biblioteca Provinciale dell'Istria - Pola Saverio Mitis»

17 Cfr. M. ZIJAČIĆ, *op. cit.*, pp. 73-74.

STATUTO
ORDINI ET LEGGI
PER IL COMMUN DI PINGUENTE

FRANCISCUS FOSCARI Dei gratia Dux Venetiarum, Nobilibus, & Sapientibus Viris Joanni Ferro de suo mandato Potestati Pinguenti, & Successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum.

Pro parte Communitatis Pinguenti suplicatum est Nostro Dominio, ut Statuta, & Ordines suæ Civitatis confirmare dignemur, corrigendo ea in talibus Capitulis, sicuti in Folio quod in præsentibus introclusum Vobis mittimus videbitis contineri. Eorum itaque Civium suplicationibus annuentes ipsa eorum Statua tenore præsentium confirmamus, & volumus quod factis illis correctionibus, quæ in incluso Folio continentur, dicta Statuta observare, & observari facere, in eo quod ad Vos attinet, faciatis. Nostro tamen Dominio arbitrium reservamus addendi, minuendi, & corrigendi Statuta prædicta prout, & quando videbitur Dominio Nostro.

Dat. in Nostro Ducali Palatio Die XXVII. Mensis Maj XII. Indict. M.C.C.C.C.XXXVII.

a Tergo.

Nobilibus, & Sapientibus Viris Joanni Ferro Potestati Pinguenti, & Successoribus Suis.

Nos Andreas Bembo pro illustriss. Ducali Dominio Venetiarum &c. Potestas, & Capitaneus Justinopolis Cognitor delegatus a prælibato Illustriss. Dominio Nostro, prout patet jeusdem Ducalibus Litteris, ad corrigendum quoddam Statutum Communitatis Pinguenti de damnis occulte datis solvendis per dictam Communitatem, cum dator damnorum non reperitur, & reliqua prout in eo. Quarum quidem Litterarum, sive Capituli particularis inter cetera in eis descripti, tenor talis est &c. videlicet.

Cristophorus Mauro Dei gratia Dux Venetiarum & Sapientibus Viris Andreæ Bembo de suo mandato Potestati, & Capitaneo Justinopolis, & successoribus suis fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Venerunt nuper ad Nos Oratores, & Nuntii fidelis Communitatis Nostræ Pinguenti exponentes inter cætera, quod in plerisque causis occursis &c. Ceterum præfati Subditi Nostri petierunt certum Statutum suum quod Nos alias ad eorum instantiam confirmavimus de damnis que occulte inferruntur satisfaciendis per Communitatem Pinguenti, cum dator damnorum non reperiatur, per Nos in præsentiarum &c. revocari quod cedit in grave damnum suum. Et Nos tunc reservavimus Nobis facultatem addendi, corrigendi, & minuendi tam ipsum, qua reliqua alia Statuta sua per Nos confirmata. Remmittere ad Vos deliberavimus cognitionem istam, mandantes vobis, quod audire, & intelligere debeatis præfatos fideles Nostros, deindeque disponere, & deli-

berare in re ista, sicut melius, & decentius esse noveritis: has autem registrari facere debatis in actis Cancellariæ, deinde registratas praesentanti restitui. Datum in Nostro Ducali Palatio die XXIII. Mensis Novemb. Indict. III. M.C.C.C.C.L.X. nono. *a tergo.* Nobilibus, & Sapientibus Viris Andreæ Bembo Potestati, & Capitaneo Justinopolis, & successoribus suis. Receptæ die XXVIII. Decembris 1470. Intellectis primum discretis Viris M. Pietro Sartore, & Bertono Cullenida Nuntiis prædictæ Communitatis Pinguenti cum Litteris Credentialibus Spec. Domini Thadæi Quirino Potestatis Pinguenti diei v. Februarij præsentis nominæ dictae Communitatis exponentibus quod cum in Volumine Statutorum dictæ Communitatis Pinguenti, inter cætera Statuta contineatur hoc speciale Statutum, quod cum emergit in Castro Pinguenti, & ejus districtu, quod aliquod damnum infertur alicui personæ occulte in Vineis, Domibus combustis, Vino exstructo, vel effuso, equis, bobus, & Asellis occisis, vel malo modo vulneratis, & dator talis damni non reperitur, dicta Communitas Pinguenti tenetur ad emendationem hujus damni sicut in dicto Statuto diffusius declaratur: Vigore cujus persepissime venit eamdem Communitatem talia, & hæc similia damna solvere, & emendare opportere: ut pro observantia hujusmodi Statuti in dies infinita occurrunt damna impassibilia dictæ Communitari, & hominibus Pinguenti in totalem eorum consumptionem, & detrimentum, eo maxime considerato quod vicinantur cum Territoriis Sereniss. Imperatoris per cujus incognitos Subditos se in Territorium istud Pinguenti extendentes occulte ejusmodi infinita perpetrantur damna, ad quæ reficienda, prædicta Communitas, & homines Pinguenti gravantur, quod inhumanum est, & pænitus a Jure alienum; propter quod petierunt cum Instantia auctoritate Nobis commissa circa correctionem ejusdem Statuti sibi de opportuno juris remedio subveniri, & dictum Statutum in ea parte tantum corrigi, & mutari, ut sine hoc dispendio, & Jactura vivere pacifice possint sub umbra præfati Illustriss. Ducalis Dominij Nostri, & pro delinquentibus pœnam taliter non patiantur. Visa quidem facultate, & auctoritate nobis attributa a prælibato Illustriss. Dom. Nostro, visoque, & diligenter examinato dicto Statuto, & inspectis omnibus primum inspiciendis, consideratoque quod nulla dispositio tam divini, quam humani Juris patitur quod insons pro culpabili pænam moveatur; Quod si per dispositionem alicujus ordinis, sive municipalis Legis aliter statuitur, pænitus a justitia, & æquitate absurdum, & alienum est. Attenta etiam adhærentia confinium inter dictam communitatem, & subditos Imperialis Majestatis a quibus perfacile dicta damna committi possunt, ut superius allegatum est, utque præbeatur materia unicuique rem suam custodiendi. Volenti igitur huic tali inhumanæ dispositioni Statuti providere, & corrigere merito quantum corrigendum venit, & prospicere, juris æquitate servata, ad indemnitatem dictæ fidelis Communitatis, auctoritate prædicta Nobis commissa, prædictum Statutum sub dispositione, & tenore præmissis in hac parte tantum de damnis prædictis datis reficiendis per dictam Communitatem sententialiter cassamus, irritamus, & annullamus, illudque pænitus aboleri, & annullari mandamus. Ita quod de cætero, quantum ad hanc partem, nullius sit valoris, declarantesque ac corrigentes quod de cætero si talia, aut similia damna in Pinguento & districtu occulte data fuerint in Vineis, Domibus, vino, vel interfecta, vulnerata, sive derubata fuerint Animalia, aut aliter quovismodo perpetrata, & commissa fuerint, sicut per dispositionem dicti Statuti declaratur, & dator talium damnorum sive damni haberi, non poterit, dicta Communitas, & homines Pinguenti ad emendationem sive refectionem hujusmodi damnorum sive damni nullactenus inquie-

tari, aut molestari possit, vigore hujus præsentis Nostræ declarationis, & correctionis, sed contra damnatores principales, & culpabiles habeatur inquisitio. Reliqua vero in dicto Statuto declarata, & ordinata in sui roboris firmitate duratura relaxamus. Idcirco auctoritate Ducali præmissa, & in executione ipsius requirimus Vos Spectabilem Dominum Thadeum Quirino honorandum Potestatem Pinguenti, & successores vestros, quatenus hæc præscripta per Nos sit ut permittitur annullata, declarata, & correcta quantum ad Vos spectat observare, & observari inviolabiliter facere debeatis, facientes has Nostras in Volumine Statutorum istius fidelis Communitatis ad futurorum memoriam registrari, & registratas dictæ Communitari restitui. Quas in præmissorum fidem, ac robur jussimus sigilli Sancti Marci impressione muniri.

Dat. Justinopoli die quinto Februarii Millesimo Quadringentesimo septuagesimo. Indictione Tertia.

PROHEMIO

Per innalciar le lode de i Buoni, & per deprimer la insolentia de i Trasgressori la prudente Giustitia, dal Ciel in Terra, nei Popoli de i Regnanti dricciò le Sedie, & tra le altre Città del Mondo, mediante la vibrante Spada, & potente destra del gran Leone il dominio dell'Inclyta Città di Venezia sublimò, & innalciò, acciò che a i giusti, & Buoni i premj della pace concedesse, & a i Rei, & Delinquenti le condegne pene della morte sentir facesse, altramente passando la licentia delle ribalderie impunita, si scaccieria dal Mondo la pace de i buoni, & si veniria ad accrescer la pernitie de i cattivi, acciò se imbrattassero le atroce mani di sangue. Fu dunque necessario, che la Natura fusse sottoposta alla Giustitia: la quale i lascivi affetti, e moti degli Uomini nella via della equità riducesse, & a viver sotto il ubrame della ragione gli astringesse. Ma perché siccome per la varietà de i tempi, de i costumi, & delle mutation de i Stati a guisa del Sole, il quale scacciata l'asprezza del Verno, divenendo nel tempo della Prima vera più piacevole per la infusion della sua potenza tutte le cose germinando fa fruttificare, Così parimente questo Inclito Dominio, si come a Noi novo, così oltre i meriti nostri gratioso col mirabil calor della sua potenza allettandoci ne invita alla sua devotione & fede. La onde imitando i costumi delli altri Sudditi, fideli del suo principato, & Dominio. I nostri Statuti, che dall'antiquità offuscati, & confusi, & devianti da suoi primi ordini habbiamo deliberato similmente componer & regolare. Nel Nome dunque di quello, che ha fatto il Cielo, & la Terra, al cui ceno tutte le cose che sono sotto il circuito del Cielo sono moderate, & invocata anchora umilmente la gratia del grand'Evangelista Marco prottetor dell'alma Rep. Veneta, & del glorioso Cavalier Santo Georgio deffensor del Castello di Pinguente, havuta, & ottenuta prima licentia dal Clariss. Sig. Paolo Corraro digniss. Capitanio di Raspo, & del patdnadego così instando i prudenti Giudici Sig. Piero de Germanis, & Sig. Piero del Seno di convocar il general Consiglio, nel quale con tutti i suffragii che furono xxxiiij, fu deliberato, & preso di regolar, riformar, & trascriver i antiquj Statuti, & ordini del Castello di Pinguente già caduchi, & in molti luoghi depravato il loro senso, & che a pubblica, & universal commodità de tutti questi Sudditi fussero tradotti in lingua volgare, senza però aggiunger, o minuir cosa alcuna delli detti Statuti, nel qual Conseglio fu preso, & deliberato, che tutti essi Statuti, & ordini fussero ad unguen come stanno essequiti, & osservati a laude dell'Onnipotente Dio: & ciò fu l'anno M.D.LXXV. adi XV. Zugno.

CAP. I. *Che quelli che sono condannati in pena pecuniaria debbano pagare le sue condannason in termene de un Mese.*

Acciocchè niun condennato habbia opinione, che per dilatione & per tempo possa esser scusato di non pagar la sua condannason, Statuimo che tutti quelli che serano condennati in pena pecuniaria per il Cl. Capitanio habbiano termine un Mese a pagar elle condannason dal dì della publication in poi, & non pagando, possa esser astretto con pena de soldi do per lira.

CAP. II. *Che non si possa dar Alloggiamento a Banditi.*

Item volemo, & ordinamo, che niun Cittadin habitante in Pinguente, over Capitaneato possa dal aiuto favor, o alloggiamento ad alcun bandito del Castello di pinguente sotto le pene contenute nelle parti del Sereniss. Dominio alle quali si habbia relation, anzi cadaun sia tegnudo prender detti banditi. Quando però ne avessero notitia, & lo sapessero, siccome in elle parti si contiene.

CAP. III. *Che li detti Banditi possano esser Impune morti, & offesi.*

Statuimo, & ordinamo, che se alcuno nell'avvenir sarà bandito, ovver, che fin ora si trovasse bandito del Castel di Pinguente, ovver suo Capitaneato, o territorio per alcun delitto, & che nella Sententia contro lui fatta si contenesse pena di Morte, o mutilazion di membro over altra pena. Se questo bandito farà da alcun offeso, o morto dentro da i suoi confini, l'offenditor non patisca alcuna pena, & questo per la dispositione delle parti dell'Illustriss. Dominio.

CAP. IV. *Contra i Nodari, che fabricassero Instrumenti, o altri Atti falsi.*

Se alcun Nodaro fraudolentemente fabricherà alcun Instrumento, o Testamento falso gli sia tagliata la mano più potente, & sempre sia reputato infame, & quell'Instrumento, o Testamento si habbia per non fatto, & per nullo, & di niun valore.

CAP. V. *Contra quelli, che facessero fabricar Instrumenti falsi.*

Et qualunque fraudolentemente farà far alcun Instrumento, o Testamento falso gli sia medesimamente tagliata, la man più potente, & si habbia per infame, & tal Testamento, o Instrumento sia irrito, & nullo in quanto al comodo di colui, che l'haverà fatto fabbricar; ma tenga per il suo danno, o maleficio, se la parte contro la qual fusse stato fatto tal contratto vorrà.

CAP. VI. *Contra quelli producessero in Giudizio alcun falso Istrumento.*

Se alcun fraudolentemente produrrà in giudicio alcun falso Instrumento, & di quello si vorrà servir contra alcuno, sia condannato in lire cento de pizoli, & se non havesse da pagar la pena sia frustato, & bollato, & si habhia per infame.

CAP. VII. *De quelli, che depongono falso Testimonio, & di quelli, che li producessero.*

Se alcuno in Causa Civile pecuniaria deponerà il falso, paghi lire cinquanta de picoli al Fisco, & se non havesse da pagar sia commutata la pena pecuniaria in corporal ad arbitrio del Clariss. Capitanio, & nell'uno, & l'altro

caso si abbia per infame, & nell'istessa pena caschi anco colui, che produrrà essi Testimonj. Se veramente si trattasse de pena Criminal, sia punito giusto le Leggi dell'Illustriss. Dominio, & ad arbitrio del Clariss. Capitanio, secondo la qualità del delitto, persone, & altre circostantie.

CAP. VIII. *Che cadaun, che riceverà ingiuria, o offesa da alcuno debba lamentarsi al Clariss. Capitanio.*

Cadaun nell'avenir sia tenuto, & debba lamentarsi al Clariss. Capitanio se vorrà de Villanie, over ingiurie a Lui fatte, over de persecution recevute fra el termene de giorni X., il che se non farà non possa più esser aldito. Restando però in arbitrio del Clariss. Capitanio de inquirir. Ma cadaun che vedesse alcuna persona robar, o tuor beni de altri, debba fra termene de giorni tre, venir a denontiar tal robbaria. Et se alcuna persona denontiasse alcuno per tal delitto non possa rimuoversi, ovver rimetter ditta denontia; ma sia processo contra il delinquente segondo la forma della rason, & dei Statuti de Pinguente per quelle cose seranno contra lui.

CAP. IX. *Contra i Biastemadori de Dio & Santi.*

Se alcun nell'avvenir biastemerà, over vituperera il Santissimo nome de Dio, della gloriosa Vergine, over Santi, o Sante, sia punito, & castigato segondo la forma delle parti dell'Illustriss. Dominio nostro di Venetia, alle quali si habbia sempre ricorso per debita reverentia, & obedientia, dovendo in ciò cessar l'ordine Statutario di Pinguente.

CAP. X. *Delle Costion, che nascono tra i Cittadini de Pinguente & i Forestieri.*

Se alcuna Costion nascerà tra alcun de Pinguente, & Forestieri così di parole come de fatti fiano castigati ad arbitrio del Clariss. Capitanio havuto rispetto alla qualità delle persone, e del delitto.

CAP. XI. *Qual termine debba havir l'accusato per diffendersi.*

Occorendo, che sia formata qualche Denontia, Querella, o Inquisition contra alcuno per qualche Delitto, il reo debba essere citato, chiamato, over retento segondo la qualità del delitto ad arbitrio del Clariss. Capitanio, mentre però precedano legitimi inditij contra l'imputato: il quale se non comparerà nel termine a lui prefisso ad escusarsi, & diffendersi dalle cose a Lui opposte; s'intenda pro confesso, & si habbia come colpevole di quel maleficio per il qual sarà sta proclamato, & contra Lui si proceda rasonevolmente segondo la forma de Statuti. Statuendo, & ordinando, che contra Lui possano esaminarsi i testimonij così inanzi che lui rispondesse come dopo, così presente, come absente, vedendo, o non vedendo giurar essi Testimonij.

CAP. XII. *Contra quelli, che avessero ardimento in vituperar il Clariss. Capitanio.*

Perchè ogni Potestà è da Dio, & chi resiste alla potestà alla potentia divina resiste. & contradice. Però statuimo, che se alcun nell'avenir fosse così temerario, o audace, che havesse ardir di vituperar, o dir parole illicite,

o ingiuriose contra il Clariss. Capitanio esso presente o absente, sia punito & castigato segondo la qualità dell'ingiurie & parole da lui proferite havendo rispetto alla qualità delle persone, & altre circostantie... Ma se alli Giudici fosse detto alcuna villania, il delinquente sia condennato in lire diese, & se ad alcun altro official del Conseglio lire cinque.

CAP. XIII. *Delli Officiali, che dicessero villania ad alcuna altra persona.*

Se veramente alcuni delli Ministri, & Officiali del Clariss. Capitanio dicesse ingiuria, o villania ad alcun altro siano tenuti alla medesima pena sopra dichiarita.

CAP. XIIII. *De quelli che ingiuriano alcuno.*

Se alcuno Uomo, o Donna dirà villania ad altri, cioè ladro, depredator, pergiuro, infame, assassin, infidele, ne menti la golla, cornuto, bandito, & a Donna dirà putanna, ladra, vacha, o altra simil ingiuria, o villania essendo presenti, & audienti incorra in pena de lire diese aplicate al Fisco, salvo però se colui, o colei non fussero publicamente dichiarati tali, over fusse provato per colui da cui fosse stata fatta la ingiuria almeno per un Testimonio, & in questo caso non sia sottoposto sennon alla pena de lire do segondo l'antica consuetudine.

CAP. XV. *Delle Donne vili, et infami, che dicessero villania alle Donne da bene.*

Se alcuna Donna di mala fama, & di cattivo nome dirà villania ad altra Donna di buona fama, & vita, sia condennata in lire X. de pizoli aplicate al Fisco, & se non avesse da pagar sia frustata, over punita in altra pena corporal, come parerà al Clariss. Capitanio, havendo rispetto alla qualità dell'ingiuriante, & ingiuriata, & se la Donna, che ricevesse l'ingiuria dicesse anco alla ingiuriante villania per ribatter essa ingiuria non sia tenuta ad alcuna pena.

CAP. XVI. *Se alcuno dicesse ingiuria ad un Nodaro.*

Se alcun dirà falsario ad un Nodaro, ovvero tu hai fatto un Instrumento galso, ovver simil villania, sia condennato in lire diese de picoli al fisco; salvo però se quel tal Nodaro non si havesse per falsario, over fusse provato esser tale.

CAP. XVII. *A che modo si die provar la falsità de un Nodaro.*

Et se colui, che averà dito ad un Nodaro falsario, overo hai fatto Instrumento o Scrittura falsa, se offerirà provar esser così la verità, & non lo proverà legittimamente sia condennato a restituir la bona fama tolta all'offeso, & di più in quelle pene, che parerà per giustitia meritar secondo la qualità delle persone, luogo & altre circostantie ad arbitrio.

CAP. XVIII. *De quelli, che accusassero alcun fraudolentemente.*

Item se alcuna persona accuserà fraudolentemente alcuno imputandolo di furto, o altro, sia condennato nel doppio più che avesse potuto meritar

l'incolpato a torto, & più, & meno ad arbitrio havendo rispetto alla qualità delle persone.

CAP. XIX. *Contra quelli, che chiamassero alcuno in prova iratamente.*

Se alcuno chiamerà, o provocarà con irato animo, o per odio, over malavolentia alcuna persona in prova, cioè lo sfiderà a combatter, o far costion, sia condannato in lire cinque de pizoli al fisco, & se colui, che sarà sfidato andarà fuori del Castello, over altro luogo alla ditta prova, sia condannato in lire diese, & se seguirà tra loro alcun scandalo, o rissa, siano puniti segondo la qualità del delitto.

CAP. XX. *De quelli faranno insulto senza arme.*

Cadaun habitante in Pinguente sia o Cittadin, o Forestier che facesse insulto, ovver impeto in alcuna persona per causa di percoterlo, o darli, ma però senza armi, paghi lire cinque per pena al Fisco per cadaun, & cadauna volta.

CAP. XXI. *De quelli faranno Insulto con arme.*

Ma se alcun Cittadin, ovver habitante in Pinguente facesse impeto, o insulto contra un altro Cittadin o dentro, o fuori del Castello de Pinguente con arme sia condannato in lire diese aplicate al Fisco.

CAP. XXII. *De quelli insultassero alcuno alla presentia del Clariss. Reggimento.*

Se alcuno Cittadin di Pinguente, o Forestier farà insulto over impeto senza arme contra alcuna persona alla presentia del Clariss. Reggimento sia condannato in lire XXV. de piccoli più, e manco ad arbitrio, ma se farrà detto Insulto con arme debba esser punito secondo, che parerà alla Giustitia, & conscientia del Clariss. Reggimento.

CAP. XXIII. *De quelli, che insultassero alcuno nella propria Casa.*

Perchè cadaun nello propria Casa die esser sicuro, Statuimo, che se alcun Cittadin habitante in Pinguente, over forestier farrà Insulto in un altro Cittadin habitante in Pinguente, over forestier nella propria Casa, over tenuta ad affitto paghi lire cinquanta al fisco. Et se l'insultato percoterà, over ammazzerà l'insultante, over l'adjuvante, in tal impeto non sia tenuto ad alcuna pena, eccetto però se 'l delitto fusse commesso nelle Chiese, Taverne, & Mollini, & altri luoghi publici, ne i quali gli huomini sogliono ridursi. Nel qual caso siano puniti segondo i Statuti di Pinguente. Ma se l'insulto sarà senza arme, paghi lire XXV. de picoli al Fisco, & se l'insultante ferirà l'insultato sia tenuto alla pena di quelli, che feriscono, segondo la qualità delle ferite. Et se l'insultato diffendendose in quell'impeto, & instante percoterà, ovver ferirà l'insultante, over coadiuvante, non sia tenuto ad alcuna pena nè al ferito, nè al fisco, & se il ditto insulto sarà fatto in Casa d'altri, l'insultante sia tenuto alla pena, come sopra.

CAP. XXIV. *De quelli, che con irato animo percoteranno alcuno senza arme.*

Cadauno, che con irato animo, over per odio percoterà alcuno sia condennato in una marcha al Fisco, & se la percussion sarà con pugni, piedi,

over schiaffo, o con sasso, over simil cosa senza effusion di sangue; over se fusse tirato per i cavelli sia condennato in due Marche. Et se colui al qual sarà stata fatta la offesa in quell'istante senza arme percoterà il percutiente, o lo tirrerà per i cavelli, se questo consterà almeno con doi Testimonij, non sia tenuto nè all'offeso nè alla pena, salvo però se per tal percosse ò battiture non seguisse la morte, nel qual caso il percutiente, si habbia per homicida giusta la forma delli Statuti.

CAP. XXV. *De quelli che feriscono alcuno de piccola ferita.*

Se alcuno con impeto percoterà qualche persona, & quella ferirà di picola ferita, overo spargerà sangue, sia condennato in lire cinque al Fisco.

CAP. XXVI. *Contra quelli percotessero alcuno ebriaco.*

Se alcuna persona, che publicamente si avesse per ebriaca, o ribalda, o di vile conditione, o meretrice publica darà impazzo, asto, o dirà villania ad alcuna persona, overo la percotesse, & colui, che ricevesse la ingiuria percotesse tali ebriachi, & persone ville di mala fama provando per huomini da ben tali ebriachi, & persone ville haverli detto villania siano condennati in soldi XL, & più in discretion del Reggimento havendo rispetto alla qualità, & conditio delle persone, & al fatto non ostante alcun Statuto.

CAP. XXVII. *De quelli, che troncassero alcun membro ad alcuno.*

Se alcuno Cittadin, over habitante in Pinguente ferirà un'altro Cittadin, o habitante, over Forestiero con amputation, over detroncation di membro senza remission alcuna per simil membro, ma se per la ferita restasse debilitato, o strupiato di esso membro, & che di esso non si potesse prevalere, il percussor, o feritor paghi marche X all'offeso, & V cinque al Fisco, & sia confinato per anno uno per miglia XXV. destante dal Castello in quel luogho, che più li piacerà, & fuggendo del confin i suoi beni siano venduti fino alla sattisfation della detta condannason, & niente di manco star debba alli confini come è detto. Ma se 'l delinquente, che fuggirà non avesse da pagar la ditta condannason sia privato del Castello de Pinguente, & suo distretto; nè mai possa repatriar se non per gratia, & con la remission dell'offeso; pagando però la ditta Condannason. Se veramente il percosso morisse per tal ferita ò detroncation di membro, il feritor si habbia per homicida, & sia condennato in pena Capital, come publico homicida.

CAP. XXVIII. *Se un Cittadin troncasse un membro ad un Forestier, over e converso.*

Ma se alcun Forestier troncasse un membro ad alcun Cittadin, over habitante in Pinguente, overo il ferirà con debilitation di tal membro, si che di quello non si potesse prevaler, o ajutarse, al percursor senza alcuna remission sia tagliato un simil membro. Et se alcun Cittadin troncarà alcun membro a forestier, over lo ferirà con debilitation d'esso membro, si che non si possa prevaler, o ajutarsi debba similmente perder simil membro. Salvo però se alla Giustitia paresse che tal accidente fusse seguito per colpa dell'offeso; nel qual caso il percursor, o feritor sia condennato in cin-

que marche, & se non havesse da pagar debba essergli tagliato, & amputato simil membro ita che si separi dal corpo.

CAP. XXIX. *Contra quelli percotessero alcuno di Notte.*

Volemo, & statuimo, che se alcuno commetterà alcuna delle preditte percussion de Notte contra alcuna persona, cioè dal tramontar sina al nascer del Sole, sia condennato in doppia pena, come di sopra specificata.

CAP. XXX. *Della penna degli homicidiarij.*

Statuimo, & ordinamo, che se nell'avenir alcun amazzarà qualche persona habitante in Pinguente, over Forestier sia condennato in pena della Testa. Et se per caso l'Omicida fugisse, & non si potesse haver; che tutti gli suoi beni mobili, & immobili subito siano intromessi, & confiscati per la mittà, & per l'altra mittà aplicati alli Figliuoli, over più propinquii del Morto, & non di meno l'homicida sia bandito dal Castello di Pinguente, & distretto in perpeetuo, & se per alcun tempo pervenirà nelle forze gli sia tagliata la Testa ita che mora, & niente di manco i beni di esso homicida siano confiscati, & divisi come di sopra è detto se così sarà sta condannato. Ma se fosse preso innanzi la Sententia, & publication de i suoi beni, & division di quelli si come di sopra è detto, & che al delinquente fosse tagliata la Testa, che i suoi beni non siano intrommessi, nè confiscati, anzi di quelli possa testar, & lasciargli a cui gli piacerà. Et se non testasse devenghino a quelli, che di ragion aspettassero. Non intendendosi però di homicidio puro: ma solamente di assassinio, over pensatamente commesso, & escogitato, nel qual caso debba seguir la publication, & confiscation de i beni del delinquente.

CAP. XXXI. *Della pena de quelli, che dessero aiuto alli Malfattori.*

Ogn'hora, che alcun Capitanio, o Reggimento de Pinguente commetterà ad alcuna persona, che debba andar a prender alcuno malfattore, essa persona subito sia tenuta obbedir, & per quanto al suo poter con bona fede, & diligentia esequir tutte le cose ad essa ordinate, sotto pena de lire XXV. de picoli caso, che mancasse di fede, o diligentia in esequir i mandati imposti. Et se alcun presterà aiuto, consenso o favor ad alcun malfattor così in commetter il malefitio, come in farlo fuggir sia condennato in lire duecento senza remission. Et se il malefattor, overo suoi fautori facessero resistentia alla corte del Reggimento in lassarsi prender, & che accadesse in tal ressistentia, o diffesa fosse alcuno di essi malfattori, o fautori ferito, o anco morto il feritor, o percursor non patisca alcuna pena.

CAP. XXXII. *Contra quelli, che diffendessero gli rettenti dal Reggimento.*

Ad alcuna persona non sia licito intromettersi, o ingerirsi publica, o occultamente a rettenir alcuno ecetto a i nontii, & Officiali della corte sotto pena de lire X. Et se alcuna persona sotto qualche specie o color facesse fugger alcun retento, o lo occultasse, o difendesse prohibendo che non si conducesse nelle forze patisca quella medesima pena, che havesse potuto meritar il retento. Et se violentemente fusse tolto dalle man della giustitia alcun retento sia condennato in lire cinquanta, & se non havesse da pagar gli sia troncata la man destra, & niente di meno patisca quella istessa pena, che havaria meritato il retento, & se alcuno ò palese, o ascosamente de dì, over di notte facesse fuggir, o uscir di prigion alcun retento, over dasse

aiuto, o favore ad altri sia condannato in lire cinquanta, oltre la pena, che doveva patir il retento. Ma se l'aiuto, o favore prestato sarà stà senza fuga del carcerato paghi solamente lire XXV.

CAP. XXXIII. *Delle Cride che si debbono far contra alcun incolpato de maleficio.*

Se alcun maleficio sarà sta commesso nel Castello, over destretto di Pinguente, & in quel dì del commesso delitto, over il terzo il malfattor, che fusse incolpato, o Denontiato fuggisse o partisse dal Castello de Pinguente, il Reggimento debba farlo cittar a comparer personalmente in fra giorni otto ad escusarsi dal detto maleficio del quale serà sta incolpato, & se nel detto termine comparer non curerà, over recuserà all'hora si habbia per colpevole, & vero malfattor di quello malefitio, & il Reggimento sia tegnudo contra Lui proceder rasonevolmente come pubblico malfattor non ostante la sua contumatia.

CAP. XXXIV. *Contra quelli che havessero ardimento violar alcuna Vergine.*

Niuno ardisca, o presuma alcuna Vergine della sua virginità essa invita, o recusante, & non consentiente privar, o menar via, & se alcuno ciò commettesse sia condennato nella Testa ita che mora. Et se il delinquente fuggisse dal Castello de Pinguente, & suo destretto sia posto in bando perpetuo di esso Castello, & destretto con pena della testa, & perdi tutti i suoi beni mobili, ed immobili, la mità de quali siano del Fisco, & l'altra mità applicati alla Vergine violata, overo il delinquente la togli per moglie de volunta della ditta Donna, & del Padre, & della Madre, ò fratelli se ne sarano, over de volontà dei più propinquj sotto la potestà de quali essa si ritrovasse se la ditta violentia potrà esser legitimamente provata. Se veramente alcun attentarà violar alcuna Vergine, & non potrà sia condennato in lire Cento, & se non havesse da pagar perda una man, o un piede, come piacerà al Reggimento.

CAP. XXXV. *Contra quelli, che avessero ardir di violar alcuna maritata, o Vedova.*

Se alcun averà ardir de violar alcuna Donna maritata, o Vedova, o Religiosa contra il suo voler conseguendo la sua volutà essendo donna di buona fama, & cohabitando col Marito il delinquente sia condennato in pena della Testa ita che 'l mora se tal violentia potrà provarsi legitimamente. Se veramente averà tentato violarla, & non averà potuto sia condennato in lire cento al Fisco. Et se alcun violasse alcuna Vedova conseguendo la sua volontà, essendo essa di buona fama medesimamente perda la Testa ita che 'l mora over togli detta donna per Moglie volendo essa accettarlo in marito: ma se haverà voluto violarla, & non haverà potuto sia condennato in lire cento ut supra, & per tal violation preditta sia mandato ai confini fuori del Castello, & XXV miglia distante da quello per anno uno.

CAP. XXXVI. *De quelli che violassero alcuna Donna di mala fama.*

Se alcuno violerà alcuna Donna, la qual pubblicamente fusse stata ritrovata in adulterio sia punito in denari segondo l'arbitrio, & voluntà del Clariss. Reggimento, & secondo la condittion delle persone, & se haverà tentato violarla, & non haverà potuto, sia condennato in denari siccome è detto ad arbitrio considerata la qualità delle persone.

CAP. XXXVII. *De quelli, che rapiranno alcuna Vergine, overo altra Donna.*

Niuno ardisca per forza menar seco, over portar fuori del Castello di Pinguente alcuna Vergine Donzella; il che se farà debba tuorla per Moglie de voluntà, & consenso di essa Donzella, del Padre, o della Madre fratelli, o de altri più prossimi sotto il cui governo essa si ritrovasse, & se non la tolesse per Moglie sia condennato in pena della Testa ita che mora, potendosi haver, & non potendosi haver sia perpetuamente bandito dal Castello de Pinguente, & suo distretto, ita che pervenendo in alcun tempo nelle forze gli sia tagliata la Testa si che 'l mora. Ma se alcuno menarà seco alcuna maritata, over Religiosa, senza remission perda la vita, & quella tal Donna sia brusciata, eccetto però se non piacesse al Marito di essa Donna, che non fosse brusciata, & che esso Adultero non fusse giustitiato, nel qual caso ambi doi siano liberi, & assolti, ne siano tenuti ad alcuna pena. Et se tali Raptori fuggissero, siano banditi perpetualmente. Ma se alcuno menarà via alcun'altra Donna, resti in arbitrio, & discretion del Clariss. Reggimento.

CAP. XXXVIII. *Della pena de quelli, che contrazeno Matrimonio senza la voluntà de i Parenti.*

Niuno sia nell'avenir così ardito per si, over per altri contrazer matrimonio con alcuna Donzella, esistente sotto la potestà del Padre over Madre fratelli, over sorelle over Tutori o Commissarij o procuratori. Et tal Seduttor, over contrahente il tal Matrimonio, come è ditto sia condennato in lire cinquecento de picoli, la mità della qual pena sia del Fisco, & l'altra mità alli governatori della detta Donzella, della qual essa sia Patrona. Et se non havesse da pagar la ditta pena, over fuggisse, sia perpetuamente bandito del Castello di Pinguente e destretto talmente che pervenendo nelle forze sia in libertà del Reggimento di proceder contra Lui segondo la pena preditta in fra giorni XV.

CAP. XXXIX. *Contra quelli, che dessero a mangiar alcuna cosa malefica.*

Cadaun, che darà a mangiar a qualche persona alcuna cosa malefica, o farà qualche altro maleficio fattura, o sortilegio, con animo, che per tal sortilegio, o fattura, alcun huomo, over Donna havesse a morir, se il delinquente sarà huomo sia appicato per la gola ita che 'l mora, & se sarà Donna sia abbrucciata ita che mora. Ma se per tal sortilegio, o fattura alcuna donna, over huomo venisse a restar debilitato di alcun membro sia punito ne i beni giusta l'arbitrio del Clariss. Reggimento.

CAP. XL. *De quelli che facessero sortilegij, o fatture.*

Se alcun huomo, overo Donna farà alcuna fattura, o Sortilegio, over maleficio per il qual alcun huomo, overo Donna venissero ad odiarsi, overo facesse alcuna cosa amatoria malitiosamente, & che ciò sia provato legitimamente sia condennata quella tal persona, che commetterà alcuna di queste cose in lire cinquanta de piccoli, & se non havesse da pagar sia frustata, & bollata, & sia bandita perpetuamente dal Castello, & distretto di Pinguente.

CAP. XLI. *Contra quelli, che in alcuna rissa tirassero con l'Arco, o Ballestre, over con Lance.*

Se alcuni in Pinguente in alcuna rissa, over rumor con irato animo Sagiterà, o tirerà de Balestra, o con Lanza contra alcuno senza licentia del

Reggimento paghi lire X. Ma se tirasse de sassi paghi lire V. salvo però se ciò facesse a diffesa della sua Casa, Ma se fusse contra el Commun de Pinguente perda la mano destra, la qual possa redimer con Marche X.

CAP. XLII. *Contra quelli, che non andassero a far le sue guardie.*

Ordinamo, che se sarà stà comandato ad alcuno de Pinguente per il Reggimento, over suo nontio, che debba andar a far le guardie così de dì, come di Notte, & esso tal commandato non anderà a dette Guardie, & non obbedirà, over partirà dalla detta custodia ordinata la qual debba fare fino alla hora debita come gli sarà ordinato paghi al fisco soldi X de picoli se farà custoria di notte, & se de dì grossi doi Venetiani.

CAP. XLIII. *De quelli, che recuseranno dar pegno al Camerier de commun.*

Se il Camerlengo, over Offitial de commun de Pinguente per parte del Reggimento domanderà ad alcuna persona che li dia Pegno sia huomo, o donna, che sia di sua ragion, & patron de Casa sua, & ricuserà dar pegno sia condennato in soldi XL, & sia in ciò creduto alla semplice relation, & detto del prefato camerlengo, over Official.

CAP. XLIV. *Contra quelli, che retenissero alcuno senza licentia del Reggimento.*

Non sia licito ad alcuno nell'avenir intrometter, over prender alcun Cittadin, ò habitante di Pinguente, over forastier personalmente senza licentia del Reggimento; salvo se fusse ladro manifesto over malfattor, over debitor trovato in fuga, over il Servo proprio, over mercenario sotto pena de lire XX. de picoli aplicata al fisco.

CAP. XLV. *Che niuno faccia represaglia senza licentia del Reggimento.*

Item niun Cittadin, over habitante in Pinguente ardisca far alcuna represaglia, over pignorar alcun forastier senza licentia del Reggimento, nè meno alcuno ardisca accompagnar alcuno alle ditte represaglie sotto pena de lire XXV, & a restituir i pegni, & beni tolti, & a satisfar ogni danno, che per ciò occorisse. Oltre di ciò quelli che con licentia del Reggimento faranno represaglie siano tegnudi quel dì, che vegniranno in Pinguente presentar esse represaglie, & pegni integralmente al Reggimento sotto la ditta pena, & tai beni siano descritti per mano del Cancelliero, o persona pubblica.

CAP. XLVI. *Delle represaglie fatte contra alcun Cittadin over habitante in Pinguente.*

Se veramente seranno fatte represaglie contra alcun Cittadin volemo, che colui ad istanza del quale saranno sta fatte le represaglie debba con effetto dar fuori, o satisfar li beni tolti con i suoi proprij beni, & spese sotto pena de un terzo de più, & questo faccia senza danno del commun. Intendendo però sempre quando le ditte represaglie rasonevolmente saranno sta fatte.

CAP. XLVII. *Che alcuno non possa prestar sopra pegno portato per alcun servo, o mercenario.*

Niun Tavernaro, over altra persona non riceva, over impresti sopra pegno, o altre robbe portategli per i Servi, o mercenarij sottoposti ad alcun

Cittadin de Pinguente, o altri abitanti nel Castello, nè manco alli figli minori sottoposti alla pena de lire doi, & di restitution delle robbe tolte per pegno al patron senza denari, ne sia tenuto rason de tal persone, che pignorassero robbe.

CAP. XLVIII. *Che le Taverne non debbano star aperte dopo la terza Campana.*

Alcun Tavernaro non ardisca tegnir le Taverne averte over vender vin, ne alcun possa star nè entrar in esse Taverne da notte dopo 'l suono della terza campana sotto pena de soldi XL. per cadaun contrafaciente, & cadauna volta, la metà della qual pena sia del Fisco, & l'altra metà dell'accusador.

CAP. XLIX. *Che alcun non possa partir dalle Taverne ascosamente.*

Niuno sia ardito partir dalle Taverne ascosamente, over violentemente se prima non pagherà il Tavernaro del vino ricevuto sotto pena de soldi vinti de picoli applicati al Fisco, & questo per schivar le risse.

CAP. L. *De quelli, che tolsero la beretta di testa ad alcuno.*

Coloro, che toranno la beretta, over capello di testa ad alcuna persona, over altra cosa contra la sua voluntà se sarà Cittadin, over forestier paghi soldi X. de picoli la mità al fisco, & l'altra mità a colui al qual sarà sta tolta la beretta.

CAP. LI. *De robadori delle cose d'altri.*

Cadaun, che robbarà, over deprederà una cosa d'altri de valor de un soldo paghi soldi vinti al Fisco, & emendi il danno al Patron, & se non potrà pagar sia frustato, & bollato, & sia bandito dal Castello di Pinguente, intendendosi però se il furto trapassasse dal soldo fino X. Ma se da ditte summe in su rubbarà sia punito ad arbitrio del Reggimento secondo la qualità delle robbe, & persone.

CAP. LII. *De quelli che robbassero legne sarmenti, paglia, feno, overo herba.*

Coloro, che robbaranno paglie, feno, Sarmenti legne, over herbe ad altri paghi al Fisco soldi vinti, & altri tanti al patron della robba, & vinti all'accusator, & emendi il danno in doppio al patron salvo se i furanti non havessero la età; li quali non siano tenuti sennon alla pena della mità solamente. Ma niuna persona maschio, o femina grando, o picolo habbia ardir d'andar nelle Vigne d'alcuno a tuor vide palli, sarmenti, over bruscar o far altro danno sotto pena de soldi XX applicati al Fisco, & altri tanti all'accusator, & tanti al patron, & di emendar il danno in doppio al patron, & cadaun possa accusar sopra il suo over d'altri, & la sua accusa vaglia, & tenga benché non havesse Testimonij; giurando tamen il patron averlo trovato in danno.

CAP. LIII. *Contra quelli, che robbano le Uve, over frutti de altri.*

Se alcun robbarà uva, over frutti d'altri, over frue herba nelli orti, paghi lire tre de piccoli al fisco, soldi XX all'accusator, & soldi XX. al patron, & emendi il danno in doppio: salvo se quelli che havessero dato il danno non havessero la età: li quali siano solamente tenuti alla mità della pena. Ma se alcuno robbarà oltra un Cappello di Uva frutti, o herbe paghi lire X delle quali lo accusator habbia soldi XI: & il Fisco il restante, & quelli, che

faranno il furto paghino il danno al Patron in doppio. Et se il furto sarà di Notte paghi doppia pena; & il danno debba esser stimato, & cadaun, che haverà la età possa accusar, & del suo danno, & de quello de altri: & la sua accusa vaglia etiam senza Testimonij, giurando tamen haver trovato il dannador.

CAP. LIV. *Che alcun non possa buttar acqua da alto nelle Strade.*

Da quì inanzi non sia licito ad alcuna persona; ne de dì, ne de notte buttar da i Balconi, scalle, o Fenestre, o Pozolli acqua immonda sopra le Strade communi, nè altra immonditia sotto pena de soldi XX la mità al Fisco, & l'altra mità all'accusator. Et se alcuna persona butarà acqua, o altra immonditia sopra alcuna persona paghi doppia pena. Ma ad alcuna persona piccola, o grande sia licito metter o da basso, o ad alto, o nelle vie pubbliche, o consortive alcuna immonditia, o cosa fetida, vinazze, over ledame sotto pena de soldi XX. per cadauna persona, che contraffarà, & l'accusator sarà tenuto secreto: al qual sia prestata fede con giuramento senza Testimonij; qual'accusator habbia la mità della pena, & l'altra mità al Fisco.

CAP. LV. *Contra quelli, che mettessero fuogo nei Boschi, o Selve, & altri luoghi prohibiti.*

Niuna persona ardisca portar fuogo nelle Selve del Commun, over in altre deuedate nel destretto de Pinguente, per il qual fuogo possa seguir danno al commun over altre persone sotto pena de lire otto de piccoli: la mità al Fisco, & l'altra mità all'accusator, & il contrafaciente paghi il danno in doppio. Et se non haverà da pagar la ditta pena, o danno perda la man destra talmentechè sia separata dal brazzo: Et se fuggirà sia perpetuamente bandito dal Castello, & destretto de Pinguente; & sempre stia nella ditta pena, & questo s'intenda avanti li XV. di Marzo.

CAP. LVI. *Che non si porti il fuogo di notte.*

Statuimo, & ordinamo, che niuna persona granda, o piccola habbia ardimento portar per il Castello di Pinguente di notte fuogo sotto pena de soldi XX per cadaun contrafaciente, & per cadauna volta, eccetto, che in caso de rumor possano esser accese le facelle, over luminarie ad honor del Dominio, & conservazion del Castello di Pinguente.

CAP. LVII. *Contra quelli, che tagliano, e portano legne da i Boschi o Selve.*

Niuno Cittadin, o forastier grando, o piccolo, maschio, o femina ardisca tagliar over asportar dalle selve over Boschi banditi dal commun de Pinguente, over de altre persone legne seche, over verde sotto pena de lire tre, la mità delle quali sia del Fisco, & l'altra mità dell'accusator senza alguna remission o termene, & cadauna persona di ciò possa accusar così sopra il suo come de altri, & sia creduto alla sua accusa, & vaglia senza giuramento.

CAP. LVIII. *De quelli, che portassero Vide, o legni de Arbori.*

Alcun nell'avenir ardisca condur, over asportar nel Castello di Pinguente legne de Vide, Olivari, o legne de alcun Arboro fruttifero senza licentia del Reggimento per tutto l'anno senon dalla festa de S. Michiel del Mese di

Settembre fino alla festa de Ogni Santi sotto pena de soldi XL, la mità della qual sia del Fisco, & l'altra mità dell'accusator.

CAP. LIX. *Delli dannificanti le Vigne, Campi, & possession de altri.*

Se alcuno farà danno in Vigna, Campo, over Terre de altri arando, zappando, over tagliando, o altramente guastando, sia tenuto a mendar il danno al patron della Terra in doppio più, & paghi lire qattro al Fisco.

CAP. LX. *Contra quelli, che vanno per le possession de altri.*

Cadaun, che pubblicamente andarà, o transiterà per possession, e terreni d'altri senza licentia del patron, paghi soldi X al Fisco, & tanti al Patron, & altri tanti all'accusator, & satisfaccia il danno in doppio al Patron, & cadaun possa accordar così sopra il suo, come de altri, & la sua accusa vaglia, & gli sia data credenza senza Testimonio, eccettuati però quelli che andassero alle Fontane per le Terre d'altri, quali siano tegnudi alla ditta pena.

CAP. LXI. *De quelli, che fanno herba nei prati, Vigne, o Campi seminati.*

Non sia alcuno grando, o piccolo, che ardisca far herba ne i prati Vigne, over Campi de altri sotto pena de soldi X. al Fisco X. all'accusator, & X. al patron della possession, & a pagar il danno in doppio, & cadauno possa accusar così sopra il suo, come de altri, & la sua accusa vaglia senza Testimonij.

CAP. LXII. *Contra quelli, che cavassero limiti, overo Confini de alcuna possession.*

Cadaun, che i limiti, over Confini delle possession de altri caverà, & removerà, & occulterà, over torrà paghi al Fisco lire quattro, & altre lire quattro al patron della possession, o che haverà patito il danno, & niente di manco i limiti, & termini siano ritornati a i loro luoghi pristini.

CAP. LXIII. *De quelli, che disviaranno li Servi, o mercenarij di alcuno.*

Quelli, che desviaranno, o farà desviar, o con altro modo sollevarà alcun mercenario, over Servo obbligato ad altri, & che starà con un così con scritto, come senza, paghino al Fisco lire quattro, & lire quattro al Patron del Servo, over mercenario.

CAP. LXIV. *De quelli, che sentiranno cridar all'Arma, & non andarano a quelle.*

Statuimo, che cadaun, che sentirà cridal all'Arma, & non andarà, si habbia come pergiurio, & paghi lire cinque al Fisco, & cadauno, che vederà altri non andar al luogo dove sarà il chiamor sia tenuto per suo giuramento manifestarlo, se però potrà creder, che colui habbia potuto sentir esso chiamor.

CAP. LXV. *De quelli, che troveranno cosa d'altri.*

Cadaun, che troverà cose d'altri apertamente debba portarle che tutti le vedano, & quel di, o quanto prima potrà quelle sia tenuto presentar al

Reggimento, & chi contraffarà paghi al Fisco lire cinque, & sia tegnudo alla emendation della cosa trovata al patron in doppio.

CAP. LXVI. *De quelli, che ritenessero alcuna cosa conignatagli per mandar ad altri.*

Se per alcun Cittadin, over habitante in Pinguente fossero mandati denari, o altre cose ad alcun convicin, o convicini, o habitante in Pinguente, o forestier, Colui a chi sarà sta fatta la consignatione sia tegnudo fra tre di dopo gionto in Pinguente, & se non le consegnarà a quello, che saranno dricciate paghi al Fisco lire vinticinque, & sia tegnudo restituir le robbe, & denari in doppio. Et se quel tale a cui fossero mandate dette robbe non fusse in Pinguente; il portator delle robbe o denari debba presentarle al Reggimento fra il termene sopradetto sotto la preditta pena.

CAP. LXVII. *Che i Mercadanti debbano haver le sue misure giuste.*

Cadaun Mercadante sia tegnudo haver le sue Misure giuste, & pesi cioè stadiere, Balance, brazzolari, & sia tenuto con quelle vender, & comprar sotto pena de lire X, de piccoli per cadauna misura, o peso, & di più a satisfar il danno a colui, che l'haverà patito, sia in vendita, o in compreda.

CAP. LXVIII. *Contra quelli, che danno manco del giusto peso.*

Se alcun Mercadante, ovver Botteghier, Beccaro, o Tavernier darà ad alcun manco del giusto peso paghi soldi XX, & le robbe mal pesate restino alli Giustizieri; & colui, che commetterà la fraude debba refar il danno in doppio all'ingannato.

CAP. LXIX. *Contra i Beccari, che vendeno carne mortesine.*

Alcun Beccaro, o altra persona non ardisca portar, o far portar, o condur in Beccaria alcuna sorte di carne mortecine così in Pinguente, come nel Territorio senza licentia del Reggimento sotto pena de lire cinque de picoli, la qual pena sia del Fisco.

CAP. LXX. *Che i Beccari non vendino due sorte de Carne insieme.*

Niun Beccaro ardisca vender due sorti di Carne insieme, ma cadauna separata comenzando dalle migliori, & poi dalle peggiori sotto pena de soldi XL al Fisco per cadauna volta sarà contrafatto.

CAP. LXXI. *Che i Beccari non vendano una Carne per l'altra.*

Statuimo, & ordinamo, che niun Beccaro, over altra persona ardisca vender una Carne per l'altra, cioè de piegora, o molton per Castrado, over de Becco, o simil altre sotto pena de lire tre per cadauna volta.

CAP. LXXII. *Che i Beccari vendino le Carni secondo la Stima dei Giustitieri.*

Niun Beccaro ardisca vender Carne, se prima non seranno stimate da i Giustitieri del Commun, & esse debbano vender segondo la stima, & non più sotto pena de lire V. la mità della quale sia del Fisco, & l'altra mità de i

Giustitieri, & questo per cadaun, & cadauna volta; ma le altre carni vendano secondo la consuetudine de Pinguente, & non più sotto la preditta pena.

CAP. LXXIII. *Contra i Forneri.*

I Forneri, & quei che cuoseno pan non possino tuor più di uno pan per ogni vinti pani sotto pena de' soldi XL. la mità al Fisco, & l'altra mità all'accusator, & niuno possa darli più sotto la dita pena, & se li Forneri, o Fornere guasteranno il pan nel cuoserlo, o in altro modo, debbiano pagarlo a quelli de cui era.

CAP. LXXIV. *De quelli, che fanno far oglio, & del Salario de i Torchieri.*

Cadaun, che farà far oglio sia tegnudo, & debba dar lire X di Oglio per ogni centinaro, cioè per ogni lire X una di Oglio, & le spese del Torchier segondo la possibilità dei Patroni, che faranno far Oglio, & non più sotto pena de lire X. de picoli, la metà delle quali siano dell'accusator da esser tenuto secreto, & cadaun Patron de Torchij debba haver le sue Misure a si date per il Reggimento over per i Giustitieri cioè l'Orna, & lira segnata, & non più sotto la ditta pena.

CAP. LXXV. *De quelli, che parlano cose vane, over busie contra alcuno.*

Se alcuna persona dirà, over narrarà cose vane, over mendacio ad alcuno de Pinguente, per le quali nascerà qualche scandalo briga, over rumor sia condennata quella tal persona in lire diese de picoli, & più, & manco ad arbitrio del Reggimento.

CAP. LXXVI. *Se alcun sarà Innobediente alli commandamenti del Reggimento.*

Se per il Reggimento de Pinguente sarà comandato ad alcuna persona, che non dica villania ad un altra, o che non offenda alcuno in detti, o in fatti, ed haverà data la segurtà de non offender, over nò pur che gli sia sta fatto il commandamento caschi alla pena se contraffarà.

CAP. LXXVII. *Che alcun Cittadin, over habitante in Pinguente si obblighi per alcun Forestier senza licentia.*

Alcun Cittadin, o habitante in Pinguente non ardisca nell'avenir obbligarsi, o far sigurtà per alcun Forestier senza licentia del Reggimento sotto pena de lire X de picoli, & ciò non ostante la ditta Segurtà, o promission qual sia de niun valor.

CAP. LXXVIII. *De quelli, che lavano panni, o herbe nelle Fontane.*

Niuna persona così Maschio, come Femina, picolo, o grande ardisca lavar panni, over herbe in alcuna Fontana appresso Pinguente, over nel destretto, né portar, over buttar alcuna cosa immonda dentro, o appresso sotto pena de' soldi vinti per cadauno, & cadauna volta, la mità delli quali sia dell'accusator il qual sarà tenuto secreto volendo lui.

CAP. LXXIX. *Contra quelli, che togliono danari per lavorar.*

Cadaun, che torrà danari da alcuno per lavorar, over per promission de andarvi se ben non havesse havuto gli denari, & non andarà al giorno

promesso a lavorar a colui, che l'haverà richiesto paghi soldi vinti al Fisco, & l'opera doppia a colui al qual haverà promesso, & subito sia tenuto restituir gli denari havuti. Et se alcun Cittadin, o habitante in Pinguente torrà alguno ad opera & non lo pagherà subito dopo fatta l'opera caschi alla ditta pena.

Cap. LXXX. *Contra quelli, che comprassero dalle man delli Officiali, over all'Incanto.*

Qualunque comprarà alcuna cosa mobile, o stabile al pubblico Incanto, sia tenuto subito quel medesimo giorno nel qual haverà comprato pagar li denari, & precio della cosa comprata sotto pena de lire cinque: salvo se altro patto fosse tra il Venditor, & comprator, o che la vendita fusse conditionata, nel qual caso siano osservati i patti.

Cap. LXXXI. *De i Forestieri, che habitano in Pinguente.*

Cadaun Forestier, che venirà, & starà nel Castello de Pinguente, & habitarà per uno anno, e farà la fattion del detto Castello, come fanno li altri vicini si habbia per visin, & habitante di esso Castello.

Cap. LXXXII. *Che la Moglie possa vendicar, & recuperar la possession venduta dal Marito.*

Statuimo, & ordinamo, che se alcun Marito haverà contratto matrimonio con alcuna Donna a fra, e Suor secondo la consuetudine del Castello di Pinguente, & esso haverà venduto, & alienato beni, o possession d'essi Jugali, nei quali la Moglie havesse parte, & che lei non havesse assentito ad alcuna vendition, obbligation, o alienation di essa possession, overo altri beni, subito, o quandocumque essa Donna così vivente il Marito, come dopo morto possa, & vaglia recuperar, & vendicar la sua parte de quella possession, o beni alienati dalle mani di cadaun posessor si come è ditto a fra, e Suor. Et il medesimo se intenda de i beni, che fussero venduti per li debiti del Marito per la summaria del commun de Pinguente, li quali possano esser repetiti, & vendicati, over recuperati per essa Moglie quanto alla sua parte secondo la consuetudine di Pinguente. Et se per caso la Moglie di colui del qual fussero venduti i beni per i debiti di lui vorrà comprar la parte del Marito, che si venderà possa farlo, & quella parte sia sua libera; ne il Marito habbia far in quella per rason de fra & Suor. Et questo statuto vaglia, & habbia luoco nel presente, & nell'avvenir. Et se la Moglie vivente il Marito non dimandasse la sua parte di quella possession, o beni, come di sopra venduti, o si vendessero, che niuna prescrition di tempo over pregiuditio corra alla ditta Donna vivente il Marito. Et occorrendo, che de i beni acquistati dopo il Matrimonio per essi Jugali, over alcun di loro fussero venduti, o bisognasse vender per debiti di alcun di loro, che all'ora sia astretti per il Reggimento così il Marito, come la Moglie se alcun recusasse a tuor in sì de pagar la parte de i debiti fatti de i beni acquistati solamente per essi Jugali fino a quel dì, che haverà tolto la ditta parte. Et all'ora chi de essi Jugali vorrà haver la parte de i beni per essi acquistati dopo il Matrimonio sia tenuto a tutti i debiti fatti per essi, over alcun di loro dopo il matrimonio fino a quel dì della parte ricevuta, o presa in se se ben non fosse obbligato nell'Instrumento del debito.

CAP. LXXXIII. *Della Moglie ritrovata in Adulterio.*

Ordinamo, & statuimo, che se alcuna Donna Moglie de alcun Cittadin, over habitante nel Castello di Pinguente, vivente il marito commetterà adulterio con alcuno, e di ciò farà pubblica voce, & fama o apparerà manifestamente al Reggimento; che i beni della ditta Donna adultera pervenghino in suo Marito, che haverà patito l'infamia, & l'ingiuria: & essa Adultera non possa partecipar di essi Beni: & il Reggimento di Pinguente fra uno Mese dopo fatta la querimonia debba deffinir dechiarar, & terminar le cose, preditte sotto debito di Sacramento sotto pena de lire L. de picoli.

CAP. LXXXIV. *Del Testamento fatto per Donna che habbia Marito.*

Cadauna Donna, che ha Marito volendo ordinar, o far Testamento quello debba far, & ordinar alla presentia del suo Marito, & almeno uno dei suoi più propinquij che si potrà ritrovare, over chiamare da esso suo Marito. Et se per sorte il Marito non fusse in Pinguente, overo non volesse chiamar alcuno ad esser presente al ditto Testamento, all'hora il Reggimento debba mandar alla ditta Donna uno idoneo Nontio alla presentia del qual essa Donna possa testar de i suoi beni, & se altramente fusse fatto non vaglia esso Testamento, & cadauno, che inviterà alcuno ò lo ricercarà sia ò il Nodaro del Reggimento, o altri: sia obbligato questo mostrar per pubblico Instrumento, & non altramente.

CAP. LXXXV. *Della Donna che non ha Marito, che volesse Testar.*

Item cadauna Donna, che non ha marito volendo far Testamento sia tegnuda far chiamar uno, o più de' suoi propinquij; overo se essi non fussero nel Castello di Pinguente, over non potessero ritrovarsi: All'hora essa Donna sia tegnuda mandar, over mandar al Reggimento, & dimandar un Nodaro, over più, & il Reggimento debba mandar un Nontio, o più alla ditta Donna alla presentia de quali essa possa far il suo Testamento, & disponer de i suoi beni, & se il Testamento fusse fatto altramente non vaglia.

CAP. LXXXVI. *Che in cadaun Testamento debbano intervenir cinque Testimonij.*

In cadaun Testamento, & contratto di Testamento debbano intravegnir il Nodaro pubblico, & cinque Testimonj idonei over più di buona fama: & se altramente fusse fatto non vaglia quel Testamento, & niuna persona ardisca, o presuma a modo alcuno contradir, o inibir ad alcuno, che volesse far Testamento, & se interdirà, o prohibirà al Nodaro, che volesse quello scriver tale interditto non vaglia, & il Nodaro per tal interditto non lassi de scriver il Testamento: anzi quello debba scriver segondo la voluntà del Testador. Et sia licito a cadauno far il suo Testamento quando vorrà. Et l'ultimo Testamento sempre vaglia, & si habbia per fermo in tutte le sue parti: dummodo nel detto Testamento siano intravenuti il Nodaro, & cinque Testimonij idonei al manco.

CAP. LXXXVII. *Della succession de i beni de i Parenti, che muoreno ab intestato.*

Se alcuno dell'uno, e l'altro sesso morirà senza far Testamento, i Figliuoli, & Figliuole da tal deffonto discendenti, che non fussero emancipati

succedano ne i beni di esso. Ma se esso Deffonto haverà altri Figliuoli, o Figliuole emancipate, & vorranno essi haver la parte ne i beni paterni, & materni siano tenuti redur tutti i beni a sì dati nell'emancipatione, over maritar insieme con i beni paterni, o materni, & all'hora detti beni communemente siano divisi fra essi heredi. Intendendosi de i beni solamente, che il padre, & la Madre havevano al tempo dell'emancipation. De i altri veramente acquistadi per essi dopo la emancipation over maridar; tal maritato, over emancipato niente habbia, salvo solamente per rason de propinquità. Et se il mancipato, over maritato vorrà haver la parte ne i beni paterni o materni come è detto; debba elegger la parte fra doi Mesi se sarà in Pinguente overo a Venetia. Ma se el sarà oltra le parte de Venetia habbia termene mezzo anno dopo la morte del Padre, over Madre ad elegger la ditta parte, altremente passato esso termene niuna parte habbia, nè possa haver delle preditte cose, nè dimandar cosa alcuna. Et cadaun s'intenda emancipato al qual saranno sta dati doni dal Padre, o dalla Madre.

CAP. LXXXVIII. *De quelli, che succedono ab intestato non vi essendo Figliuoli.*

Se alcuno dell'uno, & altro sesso morirà ab intestato senza Figliuoli, o altre persone da quello descendenti: tutti i beni di tal deffonto pervenghino alli suoi Fratelli, e Sorelle se saranno Fratelli di Padre, & di Madre. Ma se quel tal Deffonto haverà fratelli, o Sorelle da parte di Padre solamente. Tutti i beni, che fussero sta di esso deffonto da parte del Padre devenghino ad essi Fratelli, e Sorelle sopra dette. Et così all'incontro se haverà fratelli, o Sorelle da parte di Madre essi debbano succeder ne i beni per parte della Madre. Li altri veramente acquistati per esso Deffonto siano communemente divisi tra essi Fratelli, & Sorelle così per parte di Padre come di Madre. Questo tamen dechiarido, & sempre mai inteso, che se quel tal Deffonto haverà Padre, o Madre viventi, che detti tal Fratelli, & Sorelle, che ne i detti beni succedessero siano obbligati proveder, & sovenir con i detti beni al Padre, & la Madre dandoli il vitto, & vestito. La qual cosa se non faranno il Reggimento de Pinguente sia tenuto quelli astringer alle preditte cose se per essi Padre, o Madre sarà ricercato, & dimandato secondo il stato, & conditioni delle parti. Et se tal Deffonto non havesse Fratelli, o Sorelle per parte di Padre, & avesse Padre, tutti i beni, che lui havesse per parte di Padre devenghino al Padre. Et medesimamente se non havesse fratelli, over Sorelle da parte di Padre nè di Madre, & haverà Padre, & Madre, tutti i suoi beni devenghino a loro. Et se havesse solamente Padre, & non Madre tutti i beni di esso Deffonto di parte di Padre, acquistati per lui pervengano al Padre. Tutti i beni veramente, che havesse per parte di Madre pervenghino ne i propinquj d'esso Deffonto per parte di Madre. Et all'incontro se haverà Madre, & non Padre tutti i beni di tal Deffonto per parte di Padre devenghino a' più propinquj per parte di Padre. Ma se tal Deffonto mancasse di Padre, & di Madre, & havesse Fratelli, & Sorelle solamente da parte di Padre, over solamente da parte di Madre, & non di Padre, & di Madre, tal Fratello, over Sorella succedano nei beni di esso Deffonto, ciò è in quei beni, che esso Deffonto haverà per linea della parentella de quel Fratello, o Sorella, & anco nei altri beni acquistadi da esso Deffonto, se ne saranno. Et li altri beni, che lui havesse per l'altra linea della parentella devenghino a i più propinquj, che fussero della ditta linea. Et se tal deffonto non havesse Fratelli, o Sorelle, All'hora tutti i suoi beni siano divisi per mettà; una delle quali pervenga nei più propinquj per parte di Padre, & l'altra a più propinquj per parte di Madre.

CAP. LXXXIX. *Che non se possa alienar una cosa lassà per legato a usufruttuar.*

Se in qualche persona sarà sta legato, o lassato per Testamento alcuna cosa ad usufruttuar in vita sua o a tempo, non sia lescito al legatario vender donar, over altramente obligar tal cosa a si lassata senza parola, o consentimento di quello, o quelli che debbono succederne i beni preditti legati, sotto pena de perder illico tutto quello che avesse alienato senza alcun eccetion venendo quelli, che dovessero succeder in quella cosa perciò, che abusando la potestà, & beneficio a se conferito diè perder il privilegio della cosa a se lassata. Et se nel Testamento si contenesse detta cosa doversi conservar in colmo, & quella in parte alienarà over abuserà perdi solamente li beni alienati, devenendo al successor di essi: ex quo che ha contrafatto al Testamento: perché chi un Testamento della Legge preterisse è fatto reo di tutti.

CAP. XC. *De i Forestieri, che morissero ab intestato.*

Se alcun Forestier convicin, o habitante in Pinguente morirà senza heredi ab intestato o in Pinguente, o nel distretto. Volemo, che il commun de Pinguente succeda nei beni di quello: perchè il nostro Castello è la Madre de i Cittadini, & la protetion general, & i detti beni siano per esso commun conservati fino ad anni V. forniti, ita che se alcun Propinquo del detto Deffonto venisse fra detto termine de anni cinque gli siano consignati tutti essi beni da esso commun: Et se non vegnisse fra el ditto termine de anni V., che la mità d'essi beni sia data per l'anima del Deffonto, & l'altra mità sia del Fisco.

CAP. XCI. *Che i Commissarij siano tenuti administrar i legati del Testador.*

Statuimo, & ordinamo, che cadaun Tutor, over Commissario constituito, o lassato per Testamento da alcuno sia obbligato far adimpir, & dar a cadaun tutte le cose lassate, & ordinate dal Testator per l'anima sua, over per cadaun altro modo; si che habbia la sua debita essecutione fra doi Mesi dopo il termine contenuto nel Testamento: sotto pena de lire dieci. Et oltre ciò sia tenuto fra el termene de altri doi Mesi adimpir tutte le altre cose come è ditto. Se veramente il termene dato, & constituido dal Testador non sarà nel suo Testamento, all'ora essi Tutori, over Commissarij a' quali sta commesso siano tenuti fra i detti doi Mesi dopo la morte del Testador far adimpir tutte le cose nel Testamento contenute sotto la ditta pena.

CAP. XCII. *Che il Padre abbia la tuttella del Figliuolo.*

Cadaun Padre habbia la tuttella de i suoi Figliuoli, & Figliuole, & de i suoi beni morta la Madre, & esso Padre detti Figliuoli, & beni suoi habbia, & tener debba sotto la sua potestà, & protettion senza tuttella fino che essi suoi Figliuoli perveniranno alla età legitima nel Statuto de Pinguente contenuta, & qui de sotto dichiarita se si porterà bene in essi.

CAP. XCIII. *Della età legittima de i putti, & pute.*

Dechiarama, Ordinamo, & statuimo, che cadaun putto Maschio se intenda esser di leggitima, & perfetta età quando sarà pervenuto ad anni XV. Et cadauna putta se intenda de leggitima età quando haverà XIII. anni, & questo se intenda così, ne i presenti, come ne i futuri.

CAP. XCIV. *Che la Madre sia Tutrice delli Figliuoli se il Padre non haverà instituito altri.*

Cadauna Madre debba esser Tutrice de i Figliuoli, & Figliuole morto il Padre, se lui non haverà instituito altri nel suo Testamento; & essa Madre habbia detta tutella de i Figliuoli fino che viverà Vedova overo i pupilli saranno pervenuti alla leggitima età. Salvo però se essa Madre non fusse accusata de incontinentia, o dilapidation di essi beni de i pupilli. La qual cosa debba esser conosciuta dal Reggimento. Et se il se ritrovasse che essa Tutrice non havesse ben governato, & administrato ditta tutella, quella sia data per il Reggimento ad uno più idoneo propinquo de' pupilli. Ma a quelli, che mancassero di Padre e Madre, & che non havessero Tutori, il Reggimento debba dar, & decerner esso Tutor più idoneo, & sofficiente, & che attenda alla utilità d'essi Pupilli.

CAP. XCV. *Che il Tutor sia dato dal Reggimento a quello, che ne fusse rimaso senza.*

Statuimo, & ordinamo, che se alcun pupillo restarà senza Tutor constituito dal Padre, over dalla Madre, all'hora per il Reggimento di Pinguente siano astretti i più Propinquj de essi pupilli ciò è per parte di Padre, & Madre, & essi diligentemente essaminati dal Reggimento ad essi Pupilli sia dato quel Tutor de essi propinqui, il quale sarà giudicato più utile, & atto a governar i beni di essi pupilli, & ciò non ostante alcun altro statuto.

CAP. XVCI. *Che i Tutori siano tenuti far l'inventarij fra otto dì.*

Cadaun Tutor, o Tutrice così testamentario, come dativo sia tenuto far Inventario de tutti i beni mobili, e stabili de i pupilli, & questo fra giorni otto dopo la morte del Padre, o Madre de essi pupilli, il qual Inventario sia fatto alla presentia de doi propinqui de i pupilli da parte di Padre, & doi da parte di Madre, & alla presentia del Nontio del Reggimento, il che se essi Tutori non faranno siano condennati in lire X, & nondimeno siano tegnudi far ditto Inventario infrà altri otto dì sotto la ditta pena, & siano tegnudi emendar a i detti pupilli il terzo de più, di quello, che non fusse sta posto nell'Inventario: Quei Tutori, over Tutrici subito siano tenuti comparer dinanzi al Reggimento, & dimandar che siano deputati tre boni, & idonei huomini, i quali con suo giuramento, & con bona Fede debbano stimar tutti i beni mobili de essi pupilli, o pupille cadauna cosa da per sì, che si ritroverà, & potrà esser stimata, & questa stima si debba scriver nell'autentico Inventario dei beni de essi pupilli, & quel tal Tutor appresso el qual restaranno detti beni sia tegnudo tenirli, & conservarli in colmo, & in quel stato nel qual saranno sta stimati, & al tempo che essi pupilli saranno pervenuti all'età: esso Tutor, o Tutrice siano obbligati restituirli detti beni secondo la forma de i Statuti de Pinguente: justa la Stima fatta nell'Inventario, & essi pupilli siano tegnudi ricever essi beni secondo essa Stima, & siano obbligati essi Tutori chiamar essi tre huomini, come è sopra ditto a far ditta Stima in pena de lire dieci.

CAP. XCVII. *Che i Tutori siano obbligati conservar i beni de i pupilli in buon stato.*

Ogni Tutor, over Tutrice sia tenuto tener, & conservar tutti i beni de i pupilli in colmo, & in buon stato, senza guadagno, o danno de essi pupilli,

se altro non fosse ordinato, o disposto per la tutella, o conservation d'essi beni da esser tenuti in colmo, & in buon stato. Tutti i beni delli Tutori, over Tutrici restino a ciò obbligati ad essi pupilli non ostante la abreviation de i beni de quel Tutor, o Tutrice fatte dopo accettata la Tutella. Et quando essi pupilli saranno pervenuti alla legittima età: ciò è i maschi a XV. anni, & le Femine a XIII, ognora, che per essi saranno richiesti essi Tutori fra uno anno, & Mese dopo essa richiesta consignar, dar, & restituir a i detti pupilli tutti i beni mobili, & stabili contenuti nell'Inventario: & render ad essi pupilli rason della sua administratione, & tutella quietamente, & ciò siano tenuti far alla presentia del Reggimento, & almeno tre propinqui delli detti pupilli: & se non lo faranno paghino essi pupilli lire X, & emendino il danno a detti pupilli restituendo tutti i beni non consignati infra el ditto Mese, & nel terzo, de più intendendosi se detti Tutori saranno sta richiesti da i detti pupilli a dar, & consignar detti beni come è detto, altramente non siano tenuti alla detta pena. Ma però siano tenuti dar, & restituir a detti pupilli le possession, & beni stabili nel Stato che le ricevetero, & a loro furono consignati, & così lavorate.

CAP. XCVIII. *Che i beni dei Pupilli non possano alienarsi senza licentia del Reggimento, & Tutori.*

Alcun pupillo, o pupilla fino che dalla tutela non sarà libero non possa, o vaglia vender dar, donar, permutar, obbligar, over a qualunque altri modo alienar, o pignorar ad alcuno cosa alcuna de i suoi beni senza licentia, o consenso del Tutor, o Tutrice di essi pupilli. Et se sarà contrafatto tal' alienation, o pignoration, vendition, o Donation non vaglia, nè tegna, & colui, che haverà comprato de essi beni, over permutato, o dato sopra essi il precio, o altro, che avesse dato debba perder. Ma se parerà al Reggimento, & alli Tutori de essi Pupilli, che alcuna alienation, vendition, permutation, o obbligation bisognasse far de i beni de essi pupilli, all'hora il Reggimento, & il Tutor, over Tutrice in quelle cose, che vederanno ceder ad utilità di essi pupilli possano prestarli la sua licentia, & consenso, & interponer la loro autorità: & all'ora tal vendition, alienation, pignoration, over obbligation siano valide, & tengano sempre fermezza, & validità.

CAP. XCIX. *A che modo il pupillo possa recuperar i beni venduti dal suo Tutor, non ostante la prescrition del tempo.*

Et se alcun Tutor, Commissario, over cadauna altra persona dell'un, & dell'altro sesso, venderà, over a qualunque altro modo alienarà, over obbligarà alcuna cosa del pupillo, o pupilla, così stabile, come mobile senza licentia, consenso, o autorità del Reggimento, che non ostante alcuna prescrition del tempo quel pupillo, o pupilla dopo che sarà pervenuto all'età contenuta ne i Statuti, possa, & vaglia dimandar detti suoi beni alienati, & usar delle sue rason inanzi del Reggimento, ogn'hora che nel spatio de XV. anni dopo che sarà pervenuto alla età non ostante alcuna prescrittion di tempo, & cadaun tuttor, o deffensor de algun pupillo possa nondimeno per detto nome vendicar, & recuperar dinanzi al Reggimento i beni che fussero stati alienati non ostante alcuna cosa in contrario, che dicesse el possessor de essi beni, che alegasse el possesso dell'anno, & oltre, ita che beni di sorte alcuna da essi pupilli, o pupille non possano alienarsi in loro pregiuditio, se però non fussero venduti rasonevolmente con licentia del Reggimento, & del Conseglio di Pinguente justa la forma de i Statuti o per pagar i debiti de

essi pupilli de consenso, & licentia del Reggimento segondo la forma del Statuto.

CAP. C. *Che tutte le alienation, o vendition siano proclamate sopra la Piazza.*

Volemo, & ordinamo, che tutte le vendition de i contrahenti Donation, refudason, & permutation, che a cadaun modo si faranno, etiam concambiation, & ogni alienation con condition, over senza, & pignoration, over location over affittation perpetue, o che saranno per più de anni X de alcuna possession, over beni immobili, debbano esser proclamate sopra la Piazza de commun una volta ne i giorni de Domenica inanzi la Messa grande per el comandador de commun, & tal Proclama sia fatta in termene de un Mese dopo, che saranno sta fatte dette vendition, donation, refudason, permutation, over alienation, la qual Proclama faccia far quello che riceverà la possession nel detto termene sotto pena de lire XXV, & detta Proclama appari per pubblico Instrumento: salvo tamen, & eccettuato se alcun patto fosse tra i contrahenti de tal possession, & se intenda dette Proclame doverse far così delle possession da esser alienate over pignorate, come è ditto, che sono nel Castel de Pinguente, come nel destretto, acciò che cadaun propinquo di quello, che alienarà tal possession possa quella recuperar fra di XXXI. dopo fatta detta Proclama, con le condition, & forma nell'Istrumento contenuto Justa il tenor, & contienentia del Statuto che parla del Patrimonio da esser recuperato, overo se alcun havesse rason alcuna sopra essa alienation location, o pignoration da esser proclamate quelle possa recuperar: Intendendosi de quelle, che saranno perpetue, overo oltre X anni come di sopra.

CAP. CI. *Che le possession permutate possano recuperarsi.*

Se alcuno cambierà, o permuterà con qualche persona; alcuna possession posta nel Castello de Pinguente o destretto, l'una, e l'altra parte sia tenuta far proclamar el ditto cambio, o permutation fra un Mese dopo il contratto sotto pena de lire XXV. Et cadaun propinquo volendo recuperar ditto cambio, over possession del suo propinquo, o altre sue rason possa quella recuperar nel spatio de giorni XXXI. dopo fatta la Proclama a questo modo cioè, che quello, che vorrà recuperar per rason de propinquità sia tenuto dar a quello che averà la possession del suo propinquo; tanto quanto la ditta possession sarà stimata valer, & le spese delli Instrumenti. Et se colui, che haverà la ditta possession recevuta in cambio recusasse restituirla, & cederla al ditto suo propinquo, che la vorrà recuperar: esso recuperador sia tenudo comparer dinanzi al Reggimento, & dimandar le preditte cose, & offerir voler ricuperar per rason de patrimonio, over propinquità quella possession così permutata, & alienata dal ditto suo Propinquo, & esser per dar quello, che detta possession sarà stà stimata. All'ora il Reggimento costituisca, & deputi doi boni, & idonei huomini, che debbano stimar la ditta possession: & fatta la estimation di quella il Reggimento astringa quello che vorrà recuperar a dar, & pagar a quello, che haverà detta possession tanto quanto sarà sta stimata, & le spese delli Instrumenti: & astringa anco quello, che averà detta possession a darla, & cederla al ditto propinquo, che vorrà recuperarla. Intendendosi tamen le preditte cose, se il cambio, o permutation fatta non valerà più della mità di quello, che fuse sta dato in contracambio, nel qual caso tal recuperation si possa far. Ma se quello, che sarà sta dato in concambio valerà più della mità; quel tal cambio, & permutation ottenga la sua fermezza, nè si possa recuperar.

CAP. CII. *De quelli, che havessero qualche minima parte de terren in alcuna possession.*

Se alcuno haverà qualche minima particula de Terren in alcuna possession la qual sia inutile, o di poca utilità; in mezzo, over da i lati, o capi della ditta possession: & questo manifestamente constarà al Reggimento all'ora esso sia tenuto alla dimanda, & richiesta di colui che haverà la possession mandar tre buoni, & idonei Testimonij, quali per suo Reggimento debbano la ditta particula de terren estimar fidelmente, & fatta la stima sia data la detta particula de Terren a quello, che haverà l'altre parte pagando il pretio della stima. Intendendosi, che questa particola di Terren, che si doverà dar sia in arbitrio del Reggimento a deffinir utrim, che si debba dar al dimandante. Et se la ditta particula di Terren confinasse con via pubblica non si puossa tuor al patron, nè dar a colui, che havesse le altre parte non volendo il patron.

CAP. CIII. *Di quelli, che hanno le Vie in qualche Possession.*

Se alcun haverà de rason alcuna via, o attion de andar, & tornar per alcuna possession de altri: la qual via apparesse dannosa, & incomoda a quello per il terren del qual si facesse transito, & che lui volesse dar altra via a quello, che ha rason in detta via sopra detta possession, la quale via sia tanto buona, o miglior di quella prima: & ciò sia manifesto al Reggimento quello che haverà rason nella detta via sia tenuto da lì in poi, & nell'avenir usar quella via, che li sarà sta dessignata dal detto Reggimento

CAP. CIV. *De quelli, che non hanno via d'andar alla sua Possession.*

Et se alcuna persona non haverà via de rason per la qual possa andar ad alcuna possession debba ricorrer al Reggimento, il qual sia tenuto mandar in quel luogo tre idonei huomini, quali per suo giuramento visti & considerati i Confini di quella possession, & dove a quelli meglio parerà, & che manco nocqua ad altri sia assegnato la via a quello, che non l'havesse d'andar alla ditta sua possession, & siccome detti tre huomini haveranno dessignato quella se intendi la via. Pagando nondimeno colui al qual sarà sta consignata la via al Patron della Terra quanto sarà per detti tre huomini stimato, & che ciò appari per pubblico Instrumento.

CAP. CV. *Quali possano esser presenti alle Sententie che si consulteranno.*

Il Padre non possa esser presente quando si consulterà Sententia del Figliuolo, nè il Figliuolo a quella del Padre, nè il Socero a quella del Genero, nè il Genero a quella del Socero, nè il Cognato a quella del Cognato, & quelli se intendano per Cognati, che hanno per Moglie la Sorella.

CAP. CVI. *Che non si possa accettar debito, over procura da alcun forestier contra un vicino de Pinguente.*

Ordinamo, che niun vicino, over habitante in Pinguente, over Famiglio de alcun Cittadin, o habitante in Pinguente ardisca, over presuma per alcun modo ò ingegno comprar, over ricever credito di alcuna sorte da alcun Forestier contra alcun Cittadin vicino, over habitante in Pinguente, che facesse la fattion con il commun, nè accettar Procura, donation, over cetion

alcuna da un Forestier contra un Cittadin, o habitante in Pinguente, nè manco ricever quel credito in pagamento del suo debito in pena de lire X, & il contratto sia casso, & irrito, & nullo eccettuando però che in Causa de debito fino alla summa, & quantità de lire X. cadaun Cittadin, & habitante in Pinguente, liberamente possa ricever, overo accettar Procura da un Forestier, donation, & cession contra un Cittadino, o habitante in Pinguente, & accettar Procura da Forestier a comparer in tutto, & de cadauna cosa possa risponder per il Forestier contra i visini, o habitanti in Pinguente senza alcuna pena.

CAP. CVII. *De quelli, che fraudolentemente se ascondono per comparer in rason.*

Cadaun, che fusse debitor de alcuna persona per Instrumento, ovvero Scrittura pubblica, over Scritto de man del debitor se asconderà fraudolentemente per non comparer a rason, & che non si potesse trovar per l'Official del Commun: poi che sarà citato una due, & la terza volta in fra giorni tre havuta, & fatta la commission del Reggimento de inquirer di quello, che non si potrà haver passato il termine de i detti tre giorni dal dì della commission fatta all'ora il Reggimento sia tenuto a requisition dell'accusator far pubblicamente cridar sopra la Piazza del Commun, che quel tal vegna, & compari per sì, over legittimo Procurator, o responsal idoneo ad obbedir alla giustizia avanti il Reggimento de Pinguente a responder in rason a quel tal accusator, che lo haverà fatto stridar in fra otto dì prossimi sequenti dal dì della Proclama, inserendo in esso la causa per la qual si citta, & il debito, & il fatto: & se tal citato, over proclamato, over procurator suo legitimo, o deffensor idoneo per quello non comparerà in termene; il Reggimento alla dimanda dell'accusator, che l'haverà fatto stridar sia tenuto dar licentia a quel tale accusator de intrometter de i beni del debitor espediti, & da altri non possessi, & essi beni far metter a vender all'Incanto per la Stimaria, & per li Estimadori del Commun, & per l'Official secondo i ordini della Stimaria per la sattisfattion del credito dell'accusator dimandante il suo debito giusto, & reale, del qual doveva esser satisfatto dal debitor segondo il tenor de i suoi Instrumenti: & le spese giuste salvo però la rason de cadauna altra persona non obstante l'absentia del ditto stridato, o citato.

CAP. CVIII. *De i Testimonij, che si debbono ricever in causa de beni stabili.*

Ogn'hora, che sarà questione de beni immobili fra due parti sian ricevuti, & ammessi i Testimonij dell'una, & altra parte, & siano esaminati attentamente, & secondo i detti de quelli, che saranno giudicati più idonei, & più chiaramente deponeranno sia giudicato, & terminato, & cadaun Testimonio, che doverà deponer sopra alcuna immobile avanti, che testifichi, e depona debba andar con l'una, & l'altra parte a veder la cosa, o beni immobili sopra quali doverà deponer: & quei visti, & considerati dopo vadi a testificar, & deponer dovendo haver cadaun Testimonio grosso uno de picoli al giorno da quello, che sarà prodotto: quando andarà fuori del Castello de Pinguente a veder beni immobili, & se il reo, over quello contra il qual i Testimonij si producessero recuserà andar con i detti Testimonij: & l'altra parte sopra la possession, & li sarà sta denontiato, & intimato il dì, & l'hora ne i quali l'attor vorrà esser con i suoi Testimonij sopra il luogo o per il Reggimento, o per l'Official, over dettogli in presentia de Testimonij, o avanti il Nodaro, & non andarà, non per questo si debba restar de proceder in

causa, & di essaminar i Testimonij essendo absente il reo. Et se alcun de i detti Testimonij per la sua depositione sarà trovato in fraude, over falso, sia condennato in lire LX de picoli, & non havendo da pagar sia punito nella persona ad arbitrio del Reggimento, ma pagando, o non pagando detta pena pecuniaria però sia punito, & si habbia per infame. Volendo, & intendendo sempre, che niuna persona infame, o ributato dalla Giustitia, & fede in alcuno fatto sia recevuto, ne accettato in Testimonio se non a diffesa delle cose sue proprie, & in proprio fatto, così in diffendersi, come in dimandar.

CAP. CIX. *De quelli, che haveranno possesso per anni XV.*

Statuimo, & ordinamo, che se alcun haverà tenuto, & possesso alcuna possession, over cosa immobile pacificamente, & quietamente anni XV continui, & oltre, senza alcun affitto overo cargo, lavorando, gald.o, & usuffruttuando essa possession, dicemo quello esser vero patron, & perpetuo, & real possessor de quella possession, & per tal haver debba la cosa preditta, benché non potesse mostrar Instrumento, over titolo de compreda, over altra sorte de Instrumento. Item dicemo, & ordinamo, che al commun de Pinguente per i suoi beni non corra prescrition sennon in spatio de XXX anni passati, intendendo, & volendo sempre, che se alcuna persona haverà tenuto, o possesso, otenirà, o possederà alcuna cosa nella strada, o sopra la strada pubblica, come Vasi, pietre caneti frascali, legni pendenti, & estendenti sopra la Strada, over alcun altra cosa, questo non pregiudichi al commun de Pinguente: nè tal persona possa acquistar rason per tal possesso per alcuna prescrittion di tempo; anzi sempre, & in ogni tempo, & ogn'ora, che parerà al Reggimento possa comandar a tal persone tenenti, & possedenti tal cose, che debbano tuorse via, & remuoverle fuori delle dette strade. Et delle dette cose non se intenda over si dica alcuno posseder, o haver possesso; salvo però se non havessero carta, o Instrumento per il qual apparesse tal terren, ovver rason di poter tener tal cose fusse sta dato venduto, over donato dal commun, over sententiato haver giusta causa o rason de tener le predette cose. Item dicemo, & ordenamo, che se alcuna persona andarà, & pubblicarà la terra de qualch'un altro, la qual Terra fusse rimasa o sia come in baredo, over in pustota, & non lavorata, che tal pubblication non pregiudichi al patron della Terra esistente in baredo, eccetto che se quel tal che andarà, & pubblicherà essa havesse pubblico Instrumento, overo Testimonij idonei per i quali provarà de rason esser sua, overo, che di la può passar di rason, & ciò non ostante alcun Statuto.

CAP. CX. *Della prescrittione de Anni X.*

Se alcun Cittadin, o habitante in Pinguente maggior di età de anni XV. haverà alcun Instrumento de debito de denari, o altra cosa mobile contro alcun Cittadin, o habitante in Pinguente, & esso fino a X anni passato il termene nell'Instrumento contenuto non lo presentarà avanti al Reggimento, & quello non usarà. Dicemo, che finiti li detti X anni sia de niun momento, o valor, & manchi della sua fermezza, & esso creditor per tal spatio di tempo sia escluso dal detto credito. Ma però sia dato giuramento al debitor se lui si ritrova fino a quel tempo debitor di quel debito dimandatogli o in tutto, o in parte come nell'Instrumento. Et affermando per suo giuramento non esser debitor sia assolto: ma confessando al Creditor non pregiudichi la prescrition delli X anni. Ma sia astretto esso debitor a pagar quello confesserà esso debitor segondo il tenor del detto. Instrumento, &

la forma dei Statuti de Pinguente. Se veramente fra il spatio delli anni X el creditor d'esso Instromento produrà in giudicio, & quello usarà, o haverà usato, come è preditto ciò debba mostrar per pubblici atti, & non altramente.

CAP. CXI. *De i Testamenti fatti fuori del Destretto da esser presentati al Reggimento.*

Oltre di ciò se alcun Cittadin, over habitante in Pinguente dell'uno, & l'altro sesso fuori del Castello, o distretto di Pinguente in Istria, o altri luoghi della Marca Trevisana, o in Venetia haverà fatto Testamento, & sarà morto, detto Testamento fra tre Mesi dopo la morte del Testador debba esser presentato dinanzi al Reggimento di Pinguente, altramente non tenga, o vaglia. Et se alcun farà Testamento oltre i detti confini detto Testamento debba esser presentato fra mezzo anno altramente non vaglia: & il Reggimento sia tenuto far esaminar, & inquirer se quel Testamento è idoneo, over non.

CAP. CXII. *Che i Creditori debbano convenir i suoi debitori, over suoi heredi.*

Item statuimo, che i Creditori debbano haver ricorso contra i debitori: & quelli convenir debbano in giudizio secondo la forma dei Statuti de Pinguente: ma se il diffetto del pagamento fusse da parte del debitor: ita che il Creditor de i beni del suo debitor non potesse conseguire, se ciò legitimamente constarà al Reggimento: all'hora il Creditor, o Creditori habbiano ricorso contro i beni ultimamente alienati per esso debitor dopo contratto il debito. Reservato tamen rason a cadauna delle parte, ma nondimeno il Reggimento sia tenuto proceder contra tal debitor, che non havesse il modo secondo la forma del Statuto sequente. Et questo medesimo dicemo, che cadaun Creditor debba convenir li heredi, & successori del suo debitor li quali siano tenuti alli debiti del morto dal qual saranno sta instituiti heredi, intanto quanto tal heredità o succession sarà, overo seranno, o valeranno i beni, & facultà di colui, che si averà obbligato. Se veramente i debitori non potessero conseguir la sattisfation, o pagamento dai detti heredi da i beni della heredità: all'hora esso creditor, o creditori possano haver recorso sopra i beni ultimamente alienati gradatim, & così successive fino che esso creditor sarà satisfatto intieramente. Reservata però rason a cadauna persona: perchè volemo, & intendemo, che quella persona, la qual essi beni ultimi alienati haverà sia tenuta reffudar tal possession al creditor, che sarà primo in tempo, & haverà maggior rason: mettendo tal possession a vender alla Stimaria del commun per il suo credito, & spese leggitime, over sia tenuto dar, & pagar ad esso creditor tanto quanto valerà la dita possession al tempo quella apprhender vorrà, & colui, che haverà possession non sia tenuto al altra cosa.

CAP. CXIII. *Delle Cause de Appellation, & Nullità.*

Statuimo, & ordinamo, che cadaun, che vorrà appellare da alcuna Sententia dalla quale sia licito appellare, sia tenuto detta appellation interponer in termene de giorni X dal dì della Sententia proferita: la qual'Apellation l'Apellante sia tenuto presentar in pubblica forma: & abbia poi termene giorni XXIII. dal dì dell'Appelation interposta a presentar le Lettere: & essa proseguir sia tenuto, & procurar, che la ditta Causa d'apellation sia terminata fra uno mese, il che se dito Apellante non proseguirà, & sopra essa appellation fra el detto tempo non sarà sta deciso, & terminato la Sententia ipso jure rimanghi ferma; & contra quella non si possi più opponer:

ma possi, & si deva mandar all'esecuzion per il Reggimento di Pinguente alla dimanda del vincitor, over suo Procurator, & non dimeno tal appellante se la ditta appellation non proseguirà, & non haverà fatto decider la Causa, come è detto, ovvero se sarà sta terminata, e decisa contra esso, & terminato esser sta mal appellato, e ben giudicato, sia tenuta reffar all'altra parte tutte le Spese; che haverà fatto, & sostenuto per la Causa predetta fra X. dì dopo sarà stà Sententiado dando giovamento al vincitor. Et questo volemo che abbia luoco nelle sententie dei beni immobili, & non in altro caso, & che il detto appellante debba far citar la parte adversa, che venga, se vuole a veder sigillar il Processo, & far le Lettere sopra quello per la question appellata.

CAP. CXIV. *Della Reffettion delle Spese da esser fatta dal soccombente al Vincitor.*

Ordinamo, & statuimo, che se alcuno haverà succombesto in qualche causa, o question che le spese siano reffatte per il soccumbente a colui che haverà ottenuto la vittoria le qual spese debbano esser tansate, & legitimate per il Reggimento, il qual debba far reffar il Vincitor, ommessa ogni solennità di rason: dovendosi far la Tassa dopo nata la Sententia dato il giuramento sopra le dette spese al dimandante cioè dalli Avvocati Nodari, & Scritture, & Officiali tassando alli Testimonij soldo uno nella Terra, ma andando fuori sopra qualche possession soldi quattro.

CAP. CXV. *De quelli, che dimandano termine a provar il pagamento di qualche debito.*

Se alcuno sarà piadezado dinanzi al Reggimento per alcun debito, over altra cosa per rigor de qualche Instrumento, qual debito fosse da lire cinque il zozo, & il debitor, ovver reo deponerà contro l'Instrumento la eccettion del pagamento, ovver liberation, ovver remission di non dimandar esso debito, & demandar termene a provar detto pagamento ov'eccettion, fine, ovver'assolution over patto gli sia dato termene, & se non provarà le dette cose per pubblico Instrumento paghi esso debito justa il tenor dell'Instrumento, & soldi XL per pena. Ma se il debito fusse da lire cinque in su, & dimandarà termene a provar il pagamento di esso debito in parte, ovver in tutto, & non provarà nel termene a sì dato, paghi lire cinque per pena oltre il debito. Intendendo sempre che le ditte eccettion, o pagamento de' debiti, che si dimandassero contro carta pubblica non si possa provar per Testimonij sennon per pubblico Instrumento.

CAP. CXVI. *Della pena di quelli, che producessero Instrumento pagato.*

Et se l'occorrerà, che alcun producesse in giudizio alcun Instrumento pagato in tutto, o in parte, & dolosamente domanderà il pagamento del tal Instrumento così in tutto, come in parte se si potrà provar per pubblico Instrumento il pagamento in tutto, o in parte, over liberation, & assolution de non dimandar esso debito sia condannato il prodducente in lire L. ogn' hora che dimanderà cosa alcuna, che fusse sta pagata. Volendo tamen, che alla detta pena non sottogiacciano quelli, che succedessero in luogo de un altro potendo essi haver giusta causa d'ignorantia.

CAP. CXVII. *Che delle Armi, Cavalli, & altri Animali & opere sia fatta rason d'ogni dì.*

Ordinamo, che ogni dì, & giorni feriati per il Reggimento de Pinguente sia fatta rason de Arme, Cavalli, de Animali de Manzar, & bever, & della

mercede diurna: salvo, & reservato, che la prova delle preditte cose debba esser fatta per Testimonij: & massime nel fatto de Cavalli, & altri Animali non ostante alcun Statuto. Oltre di ciò volemo, & comandemo, che se l'accade alcuna cosa esser robbata, venduta ovver cambiata pubblicamente nella Piazza del Commun, che il comprator di tal cosa non sia tenuto a restituir al Patron, sebben provasse quella esser sua, & esserli sta robbata, ovver in altro modo sottratta, se non satisfera integramente el Patron, ovver Comprator il precio con il qual haverà comprata la cosa preditta. Et se altramente comperato haverà alcuna cosa, che fusse sta robbata, & questo leggittimamente potrà provare quella restituir sia tenuto a quello al qual sarà stà robbata senza restituzion de alcun pretio ma assolutamente.

CAP. CXVIII. *Del guadagno fatto da Fratelli vivente il Padre da esser communicato dopo la morte insieme.*

Comandemo, che tutto quello havevano acquistato li Fratelli stando col Padre, & in sua potestà, over dopo la morte stando insieme quando però non havessero fatta division non ostante alcuna succession, over legati, o Dote delle Mogliere si debba communicar tra essi Fratelli morto il Padre: eccettuati li Fratelli, che pubblicamente dilapidassero i beni pubblicamente. Et similmente i Padri in tutti i beni acquistati dalli Figliuoli in sua potestà constituiti, debbano essere durante la loro vita usufruttuarij. Questo medesimo dicemo dell'Avo, o Proavo, in quelle cose, che acquistassero i Nepoti, o pronepoti.

CAP. CXIX. *Contra quelli, che alienassero, o obbligassero la robba de altri.*

Alcuno de cetero non abbia ardire alienar, obbligar, ovver per alcun modo dar, donar, o vender alcuna cosa communa, o indivisa stabile con carta, o senza carta, che fusse de un altro, ovvero ad altri obbligata o data per pegno sotto pena de lire X, & oltre sia tenuto subito a dar, & consignar un altro sufficiente pegno a quello, che fusse defraudato, & ingannato fino all'integra satisfattion del Creditor. Et se alcuna cosa mobile aliena, che fusse sta prima ad altri obbligata, o data per pegno darà in pegno, ovver vendesse senza licentia del Patron, paghi lire cinque, & restituisca essa cosa mobile, ovvero pegno sufficiente al patron subito, che sarà richiesto.

CAP. CXX. *Che la prova del pagamento, & confession del debito non possa esser fatta, sennon per pubblico Instrumento.*

Item essendo che 'l si dica, & quasi pubblicamente sia notorio, che in le cause civili ogni dì si prodducano testimonij falsi, & contra la verità siano admessi a provar il pagamento de alcuna cosa. Però per ovviar alle falsità, & malitie, che si commettono, & commetter possono. Statuimo, che le prove del pagamento, over confession del debito, o liberation, o transattion, ovver patto de non dimandar, ovver fine, o refudason, ovvero dation in pagamento, over restitution de alcun debito sopra il qual sarà sta fatto Instrumento, commandamento, ovver Sententia, laudo, o Testamento, ovver altra Scrittura pubblica non sia admessa prova sennon per pubblico instrumento, over per la confession delle parti fatta in giudicio, ovver dinanzi l'arbitro, ovver per Scrittura privata alla qual si debba prestar fede, ovver per restitution dell'Instrumento di debito tagliato, & se altramente fusse data, o admessa prova ,non vaglia, & di quella niun processo sia fatto: & le pro-

dette cose habbiano loco in tutte le obbligattion pecuniarie, & cose mobili, Sententie, commandamenti, & altre Scritture pubbliche, & private fatte, & che si faranno. Nelle cose veramente immobili, delle quali fosse Instrumento, comandamento, Sententia, laudo, ovver Testamento, ovver Scrittura pubblica fatta a qualunque modo: probation, fine, ovver refudason; transattion, liberation, & patto di più oltre non dimandar, ovver dation in pagamento, over restitution, non si possa far sennon per pubblico Instrumento. Dechiarando, che i Testimonij non siano admessi, o si possano ricever dal Reggimento. Ne possano pregiudicare alla parte in fatto de proprietà, & dominio di alcuna cosa immobile: se non in fatto, che alcun volesse provar possesso, o posseder alcuna cosa immobile: ma non in alcuna promission, o patto, & restituttion, ovver refudason, o donation, alienation, o vendition.

CAP. CXXI. *Che niuna prova de Testimonij vaglia da soldi XL. in su.*

Volemo, & ordinamo per schivar la falsità, & Testimonij falsi, che ogni dì si prodducono, che niuna obbligation pecuniaria, ovvero de alcuna altra cosa, ovver fatto eccedente la summa, ovver quantità o valor de soldi XL si possi provar per Testimonij, sennon per pubblico Instrumento, ovver altra Scrittura pubblica, alla quale si debba prestar fede. Salvo, che in le cause civili, & Criminali possano esser tolti, & prodotti per qualche maleficio. In tutti li altri negotii del commun de Pinguente, & incanti de vittuaglie fatti, & da esser fatti de pagar incontinente il precio, che promesse al Venditor. Nei quali Incanti fatti sia fatto rason summaria per il Reggimento de Pinguente, de dì in dì, & di ora in ora non ostante ferie.

CAP. CXXII. *De quelli, che hanno insieme alcuna cosa commune.*

Essendo, che niuno possa essere astretto a star in commune union contra sua voglia. Però statuimo, & ordinamo, che se alcuna haverà alcuna cosa commune con un altro, & non vorrà star in communion: il Reggimento di Pinguente sia tenuto commandar a colui, che haverà detta cosa, che debba dividerla in egual parte con quelli con quali si doverà divider in fra quel tempo, che parerà al detto Reggimento el qual debba esser de giorni XV. Et se insieme non potessero accordarsi: il Reggimento sia tenuto commandar alli Stimadori de commun, che ditta cosa divida fra le parti legalmente con bona fede, & senza fraude, & abbiano detti Stimadori per la sua mercede soldi quattro per cadauna Marca del valor della Stima, ovver cosa sarà divisa, qual spesa, o Salario debba pagar colui, che haverà recusato.

CAP. CXXIII. *Che le differentie, che vertiscono tra congionti siano compromesse in arbitri.*

Qualunque volta sarà questione Civile tra Padre, e Figliuolo, o tra Figliuolo, e Madre, & e converso, ovver tra Fratelli, e Fratelli, & Sorelle, così de beni mobili, come immobili, il Reggimento de Pinguente sia tenuto, & debba astrenzer quelle tal congionte persone litiganti insieme a comprometter le loro differentie in arbitri, ovvero Arbitratori, uno, ovver più siccome ad esso Reggimento apparerà. Et se i detti Arbitri, & Arbitradori non potessero essere concordi a sententia sopra tali differentie compromesse, esso Reggimento sia tenuto dar un altro Arbitro appresso quelli, che non fussero concordi. Quali tre arbitri debbano sententiar, laudar, & arbitrar: Ita che quelle cose, che per la maggior parte de essi Arbitri saranno decise laudate, terminate, e Sententiate fra essa parte debbano tenir, valer, & perpetuamente haver fermezza, & da esse parti debbano essere osservate. Eccetto che delle cose

Sententiate, o decise: & delle Carte dei debiti alcuno non possa esser costretto a comprometter. Intendendosi, che quelli, che seranno, o Tutori, o Tutrici, over curatori de alcuni pupilli, ovver pupille, ovver quelli, che fossero pupilli, over adulti non siano astretti a comprometter.

CAP. CXXIV. *Della rason, che si diè render alle Confraternità o Procuratori delle Chiese.*

Statuimo, & ordinamo, che alle Confraternità delle Chiese di Pinguente, e del destretto, ovver suoi Gastaldi, o procuratori, ovver Canevari debba esser fatta rason per il Reggimento di Pinguente espressa & summariamente, & senza strepito di giudizio giusta il tenor, & continentia dei Statuti, ovver Matricole di esse Fraternita, per le quali, o nome delle quali se agitasse, o dimandasse per il Gastaldo, o Procurator, ovver Canevaro di esse Chiese: dummodo i Statuti, o Matricole di esse Chiese non siano contrarij alli statuti di Pinguente: & che per il Reggimento si stia, & si creda alli detti del Gastaldo, ovver Procurator, o Canevaro di esse Chiese, dummodo i Statuti, o Matricole di esse Chiese non siano contrarij alli Statuti di Pinguente: & che per il Reggimento si stia, & si creda alli detti del Gastaldo, ovvero Procurator, o Canevaro dimandanti alcuna cosa, havendo, o non havendo Carta, o Istrumento contra li debitori di esse Scuole, & contra i quali essi Gastaldo, Canevaro, o Procurator vorrà dimandar per nome di essa Chiesa: non ostante Ferie, termini, ovver Statuto alcuno in contrario. Salvo, che se apparesse al Reggimento, che alcuno d'essi Gastaldi, o Procuratori dolosamente, e con fraude, e malitia domandassero. Che all'hora il Reggimento possa differir, & informarsi con li altri della detta Scuola per haver la verità. Questo medesimo dicemo dei legati Testamentarij, affitti, & entrate, & a cadauno altro modo lassati alle dette Chiese non ostante ferie, o Statuti.

CAP. CXXV. *Del Vino, che si dà a vender a Taverna.*

Qualunque venderà vino d'altri alla Taverna a si dato a vender per Istrumento, sia tegnuto pagar integralmente al Patron del Vino tutto quello, che sarà obbligato per causa di essa vendita, ovver location in tra otto dì dopo la vendita di esso Vino sotto pena de lire cinque. Et quello, che venderà vino de altri in Taverna, non puossa tuor altro Vino, ne metter a vender, se prima non pagherà il Vino de colui che fusse creditor a si dato a vender sotto la ditta pena. Et il Reggimento de Pinguente sia tenuto far rason summaria delle predette cose de dì in dì a ogni richiesta del dimandante passati li giorni otto se per esso Tavernaro non sarà satisfatto non ostante Ferie, o Statuti. A quelli veramente, che bevessero vino in Taverna senza pagarlo sia fatto comandamento per il Reggimento, che fra tre dì sussequenti debbano haver pagato al Taverner quello haveranno bevuto sotto pena de soldi X. de piccoli: & non pagando nel detto termene gli sia fatto comandamento, che non debba partirsi dai confini, che gli saranno posti per il Reggimento sotto pena de lire cinque applicata al Fisco nonostante Ferie de alcuna sorte, & se alcuno rompesse vedri, o Vasi del Tavernaro paghi al Fisco soldi vinti, & al Tavernaro il danno in doppio.

CAP. CXXVI. *Che il debito fatto in Pinguente sia pagato in esso Loco.*

Cadaun, che nel Castello di Pinguente, ovvero destretto sarà alcuna mercantia, ovver debito possa esser convegnudo per esso debito, & debba esser astretto in Pinguente, & in esso luoco pagar esso debito sia tenuto rimossa ogni prescrittion, o eccettion de ferie.

CAP. CXXVII. *De quelli, che rinovano, & suscitano le Cause già definite.*

Quello, che innanzi al Reggimento sarà citato da qualcheduno per placitar sora de alcuna Lite, o question de qualunque cosa dalla quale per sententia sarà stà assolto, non possa, nè debba esser più molestato. Et se per caso quello contro il quale sarà sta data la Sentenza da novo per quell'istessa cosa farà citar in giudizio alcuno, & convenisse, over placitasse quello, che fusse sta assolto per Sententia diffinitiva del Reggimento paghi soldi XL al Fisco, & nondimeno paghi a quello il quale Lui haverà fatto cittar tanto quanto sarà sta diffinito, & sententiato, & tutte le spese, che per questa causa havesse fatto in giudicio, & fuori di giudicio. Se però Lui non avesse appellato leggitimamente dalla ditta Sententia nel tempo limitato dal Statuto sotto la Rubrica della causa dell'Appellation.

CAP. CXXVIII. *Che i beni communi tra Fratelli, & congionte persone possano in certo modo alienarsi.*

Statuimo, & ordinamo, che havendo alcun Fratello, o Sorella, Barba, o Nipote, o altri congionti alcuna cosa immobile commune, & vorrà la sua parte alienar, sia tenuto ricercar il Congionto a se col quale haverà la cosa commune, se vorrà quella comprar aspettando giorni XV dopo la richiesta, & se il Congionto richiesto vorrà la ditta cosa comprar per precio conveniente, il qual dechiarimo esser secondo, che da tre più propinquij di esso alienante, & comprador, ovvero tre dei più boni Amici, o vicini dei predetti congionti sia tenuto vender al detto suo congionto per quel precio, che sarà dichiarato, & non a niun altro, sennon al ditto suo congionto. Et se alienasse ad altri congionti la ditta forma non vaglia per alcuna rason. Ma se i congionti richiesti ricusassero voler comprar, o non rispondessero nel termine delli giorni XV., all'ora sia licito a colui, che vorrà vender alienar detta cosa commune a chi più li piacerà: la qual alienation fatta non possano i richiesti congionti la cosa venduta recuperar per rason de Patrimonio, o propinquità. Et se alcun minor di età vorrà alienar cosa commune ad un suo Congionto, questo primamente sia richiesto che'l non possa vender se non prima fatta la ditta richiesta, & consentendo i suoi maggiori più propinqui o almeno doi che siano di buona fama, & vita.

CAP. CXXIX. *Che per una gran ferita il delinquente possa esser torturato.*

Se alcuno fosse ferito, o percosso di qualche gran ferita enorme così de dì, come di Notte, & tal maleficio non si potesse provar, che il Reggimento de Pinguente possa metter al tormento quello, over quelli, che di tal maleficio fussero incolpati per haver la verità.

CAP. CXXX. *De quelli, che fussero presi, o Morti in servitio del Commun.*

Sel alcuno sarà preso in servitio del Commun de Pinguente in Battaglia Campestre, o Ambasceria, ovvero per qualunque altro modo, debba esser per il Commun de Pinguente recuperato: & il Reggimento de Pinguente, che sarà per tempo sia tenuto sotto debito di Sacramento innanzi l'uscir del Reggimento esso preso sotto bona Fede scoder con i beni del ditto Commune, & ad esso ricuperato tutti i dani, che gli fossero accaduti per causa di essa presura gli siano pagati dalla Camera del Commun in fra tre Mesi dopo il ritorno del ditto preso. Ma se alcuno fusse ammazzato per servitio del Commun di Venetia, i Figliuoli di esso morto non siano tenuti a far

alcuna Angaria, o visinanza del Commun per anni vinti continui, & ciò debba esser commesso alla providentia del Reggimento. Et se alcuno perdesse membro in servitio pubblico, o del commun, in fra mesi tre gli sia pagato lire cento de piccoli dal ditto commun, & a quelli, che fussero feriti la medicatura, & le spese debbano esser pagate. Ma se alcun per debito suo, per esser condennato, over per suo fatto fusse rubbato, pignorato, o preso, ovvero per il bando che ha fusse retento da qualche Terra, o Dominio, & perciò venisse a patir alcun danno, in questo caso il commun de Pinguente non sia tenuto ad alcuna emendation, o refation del danno.

CAP. CXXXI. *Che i Nodari debbano auttenticar i suoi Instrumenti, & che quelli a cui spettano debbano scuoderli.*

Volemo, & statuimo, che cadaun Nodaro, che haverà compillato, o stipulato alcun Instrumento de vendition, permutation, Cession, Donation, Intromission stimaria debito, o socceda, & simili, sia tenuto in pubblica forma relevarsi fra XV dì dopo la compillation, o stipulation, sotto pena de soldi vinti de picoli al Fisco, & essi Instrumenti presentar a quelli, che saranno suoi, quali siano tenuti scuoder fra tre dì sotto ditta pena.

CAP. CXXXII. *Delle Venditttion de' Beni immobili fatte al pubblico Incanto.*

Item statuimo, & ordinamo, che quando il commandador venderà alcun Pegno, che potrà portar sopra Lui sia proclamato in dì feriati, & non feriati tre volte per il Castello de Pinguente solamente un dì, & il terzo il pegno sia resignato a colui, che l'haverà comprato, & il Patron della cosa, o pegno lo possa scuoder fino al terzo dì. Se veramente il pegno mobile, animali, o vasi, o altra sorte di robbe, che non potrà portar sopra se, siano proclamati per tre dì Festivi tre volte per il Castello, & la terza volta siano assignati al comprator, & il Patron della cosa fra tre dì la possa scoder. Et se la Communità de Pinguente facesse vender alcuna cosa immobile, per tre dì Festivi sia proclamato per il Castello, il terzo dì veramente sia resignato al Comprador: & il Patron della cosa possa scuoderla fra tre dì, ovvero i suoi Propinquij se voranno, & se la Communità facesse vender alcuna cosa mobile, sia proclamato ut supra.

CAP. CXXXIII. *De quelli, che hanno Anemali in Socceda.*

Statuimo, & ordinamo, che cadaun, che havesse Animali così grandi, come piccoli in Socceda con alcuna persona, & quello, che haverà essi Animali in Socceda arasse, o carizasse, o con essi facesse altra opera senza licentia de quello che seranno li Animali, quel tal perda la sua parte delli Anemali integralmente, la qual parte devenga nel Patron delli Anemali. Ma se colui, che haverà havuto detti Anemali in Socceda arrerà a Lui medesimo, over seminerà nelli suoi Campi senza licentia di quello, che haverà dato li Animali in Socceda, la biava debba esser divisa per mità fra essi.

CAP. CXXXIV. *Che i Sartori debbano compir i Lavorieri per loro tagliati.*

Statuimo, & ordinamo, che cadaun Sartor, il qual haverà tagliati i panni, o lavori ad alcuna Persona di qualunque sorte siano, debba dare, & consignar essi panni, & lavori finiti, & apparecchiati alli Patroni fra il spatio de giorni XV. doppo egli haverà tagliati sotto pena de soldi XX. de piccoli; salvo se fussero panni da donna, quali non potessero finirsi, delli quali habbia termene giorni XX. a compirli, & li Patroni sia tenuti finita l'opera pagar al Sartor la fatica, & mercede competente sotto la ditta pena.

TERMINAZIONI

Terminazione del Clariss. Sig. Paolo Corraro dignissimo Capitanio di Raspo, & Pasinatico, & modificata, & approbata per il Clariss. Sig. Antonio Miani meritissimo Avogador di Commun, & Sindico Generale di Terraferma nel modo infrascritto &c.

Presentata dì 25. Aprilis 1577. Coram Clariss. Dom. Antonio Emiliano honorando Advocatore Communis, & Sindico Generali Terrae agli Firmœ per intervenientes pro Spectabili Communitate Pinguenti.

CLARISS. SIG. SINDICO.

Comparemo avanti V. S. Clarissima li Intervenienti di questa Spettabile Communità humilmente esponendo, che sotto li 21. Giugno pross. pass. per il Clariss. Sig. Paulo Corraro all'ora Capitanio di questo Luoco, a Supplicatione di questa Communità fu fatta una giusta, & Santa Terminatione a solevacione di noi poveri, & fedelissimi suoi Servitori, come in quella, & desiderando, ch'Ella abbi la debita esecucione; supplicano V. S. Clariss., che si degni confermar la suddetta Terminazione infrascritta, con li Capitoli in essa contenuti, con statuir pene, che le pareranno convenirsi alli Clarissimi Capitanj, & altri, che la debbino esequire.

Noi Paulo Corraro per l'Illustriss. Ducal Dominio di Venetia Capitanio di Raspo, & Pasenadego, essendosi da Noi doluti li Spettabili Giudici, & Agenti della Communità de Pinguente, che da un tempo in quà vengono addossati di molte gravezze, contra le loro antique consuetudini dalle quali intendono liberarsi, sono però comparsi davanti di Noi li Spettabili Mis. Giulio de Germanis, & Mis. Rizzardo di Verzi Sindici, & hanno instantemente ricercato, che per giustitia gli sia da Noi sopra tai gravezze provisto di opportuno rimedio, affine, che possino goder la loro antiqua consuetudine, & susseguentemente restino liberi da dette gravezze, siccome è mente di Sua Serenità, la quale ha sempre mira alla conservatione de' suoi sudditi, & alla preservation delle loro antique Leggi, e consuetudini, la onde uditi particolarmente da Noi l'infrascritti sei Capitoli di gravami oretenus esposti dalli suddetti Spettabili Giudici, sopra li quali havutane matura, & diligente consideratione, & informatione, & considerato con ogni pietà, & carità quello che considerar si deve, C.N.I. per la presente nostra Terminatione deffinitiva dichiariamo, & terminiamo sopra li infrascritti Capitoli ut supra a Noi esposti &c.

Primo. Che li vicini, & Habitanti in Pinguente & suo Territorio de cetero non possino esser aggravati da alcuna gravezza personale, nè a far alcun Carezzo, nè dar Cavalli, salvo che nel Cambio de Reggimenti, & bisogni pubblici.

Secondo. Che si habbiano a pagar le Legne per uso del Palazzo alli precij correnti.

Terzo. Che non possino dispensarsi danari né del Fontico, nè delle Fradaglie, senza il consenso delli Spettabili Giudici, & Agenti della Comunità, ma per conservation di quello, & quegli siino dalli Clariss. Rettori diligentemente veduti li Conti loro con far saldar li debitori sotto le pene solite.

Quarto. Che non possino esser fatte concetioni di beni communali, o communelle, ma che siino preservate, & godute in benefizio pubblico giusta la forma delle parti prese nell'Eccellentiss. Conseglio di Pregadi fatte in proposito di beni Communali, & che le concetioni revocate siino esequite con tornar li Communali, o Communelle in pubblico godimento de Sudditi.

Quinto. Che detti di Pinguente siino in libertà di poter & in grosso, & in minuto vender li loro Vini, & Biave nel luoco, e fuori, & così il Furmento del Fontico, però con saputa delli Clariss. Rettori senza alcuna contradittione, con questo però, che stii in petto del Reggimento la cognitione del bisogno, che haverà il luoco di Vini, & biave per uso suo, & in tal caso possi inhibir le tratte.

Sesto. Che sii esequita la Polizza dell'Incanto del Dattio del Furmento dalli Datieri, che habbino scoder esso Formento del Datio a misura Rasa, & quello vender con l'istessa Misura giusto la continentia della Terminatione fatta per Noi sotto li 29. Aprile prossimo passato, alla qual si habbi relatione, & così dicemo, & per questa diffinitiva Sententia dichiaramo per ogni miglior modo &c.

Lecta, dacta, & promulgata fuit antescripta Terminatio per antelatum Clariss. Dominum Capitaneum fendentem in Camera parva sua ressidentia posita super Lodia Communitatis, lecta verò per me Marium de Angelinis Cancellarium ejus Mag. Co. Die XXI. Mensis Junii M.D.LXXVI. præsentibus Domino Julio Grisogono Sadresense, & Domino Francisco Manzino Stipendiato Commitivæ Raspurch, nec non s. Petro de Cipro Familiare ejusdem Clariss. Domini Capitanei, nec non Consiliarj hujus Castri ad numerum XXVIII.

Coadjutor Cancellariæ.

Et perchè per il suddetto Clarissimo Corraro fu terminato nel secondo Capitolo, che le legne siano pagate dalli Clariss. Capitani per li pretij correnti, Noi Agenti della Comunità fedelissimi suoi Servitori per dimostrar, & far palese alla Giustizia di V. S. Eccellentissima la prontezza Nostra verso questo Serenissimo Principe, & suoi Rappresentanti, si contentiamo, che le legne sia pagate dalli Clariss. Capitani soldo uno meno per somma delli pretij, che correranno di tempo in tempo.

Appresso desiderano essere esauditi essi Agenti della Spettabile Communità sopra l'infrascritto gravame, qual siccome instantaneamente da loro è stato proposto, così sperano essere esauditi, essendo mente di V. Eccell. Signoria, che li Sudditi restino sollevati da quelle gravezze, che ingiustamente sostengono.

Onde essendo introdotta una pessima corruttela per li Datiari del Frumento, che dovendo scoder essi per l'antiqua consuetudine, & ordini con-

tenuti nel Catastico la solita Prauda di Furmento, e Biava da quelli, che seminano sopra questo Terreno quando occorre, che alcuno non havendo modo di seminar li suoi Campi, & dandoli alla mittà, o ad affitto ad altri, vogliono haver doppio pagamento de Prauda così dal Patron dei Campi, come da colui, che li semina. Però la suplicano, che habbi a terminar, che sotto quella maggior pena, che a Lui parerà, che non possino detti Datiari ricever nè aver sennon un pagamento solo a sua eletione, o dal Patron dei Campi, o da colui, che li haverà seminati.

Qua Comparatione, & Capitulis visis per Clariss. Dominum Andream Emiliano Honorandum Advocatorem Communis, & Syndicum Generalem Terræ Firmæ, citato Clarissimo Domino Capitaneo, & Datiaro, & quibuscumque sua interesse putantibus, confirmavit prædictam Terminationem Clariss. Corrarii, cum Capitulis in ea contentis, in omnibus prout stant, & jacent, exceptis secundo, & quinto, quæ regulavit in hunc modum.

Quoad secundum juxta Instantia pro Spectabili Commun. superius registrata.

Quoad quintum regulavit ut infra &c.

Che detti di Pinguente siano in libertà & in grosso, & a minuto in ogni tempo vender fra essi li loro Vini, & Biave secondo la limitatione ordinaria, che di tempo in tempo sarà fatta, & così il Formento del Fontico, ma quanto al trar fuori, così della Terra, come del Territorio Biave, & Vini, stia la cognitione, & licentia al Clariss. Capitanio.

Quo verò ad Capitulum coram ejus Magn. productum, & incipientem: Laonde essendo introdotta &c., & superius registratum, illum in omnibus approbavit, & confirmavit.

Mandans Vobis Sp. Dom. Marco Antonio Contareno Honorando Capitaneo Raspurch, & successoribus Vestris, ut suprascriptam Terminationem, & approbationem Capitulorum in omnibus suis partibus, una cum approbatione, & confirmatione Capituli coram ejus M. Clariss. producti, ac Capit. ipsum prout stant & jacent observetis, & ab omnibus inviolabiliter exequi, & observari faciatis sub pœna cuilibet contrafacienti pro qualibet vice Ducatorum ducentorum aplicandorum Arsenalui Sereniss. Ducalis Dominij Venetiarum &c.

L O C U S
S. M A R C I

Aurelius Domñus Advocariœ Communis, & Syndic. T. F. Canc. ad Clariss. Ex. feci auscultavi, & subscripsi.

Hercules Andreas de Germanis Imperiali Auctoritate Notarius, & Civis Pinguenti, ac Coadjutor Cancellariæ Praetoriae fideliter exemplavit, divique Marci signo roboravit in præmissorum fidem &c.

Noi Pietro Emo per la Serenissima Repubblica di Venetia Capitanio di Raspo, & sua Giurisditione.

Sopra li ricorsi portati a questa Carica per parte, e nome di questa Università di Pinguente, & distretto, non meno che inerendo anco alle Sentenze di questi Spettabili Giudici, a' quali con Lettere 5. Agosto prossimo passato dell'Eccellentiss. Sig. Avogador Antonio Vanaxel fu commessa l'esecutione della Terminazione del Precessor nostro Pauolo Corraro del dì 21.

Giugno 1576. specialmente nel primo e secondo Capitolo della medema, confermata dall'Avogador, e Sindico Generale in T.F. sotto il giorno 29. Aprile 1577., presa da Noi in esame la Terminazione medesima contenuta nello Statuto di questa Communità, e ritrovandola consentanea alle fatteci rappresentationi, affine però che questi Sudditi goder possano le antiche loro consuetudini, e restar liberi da qualunque nuova imposizione, ed angaria, abbiamo coll'autorità della Carica nostra senza ulterior prossecuzione di ricorsi, sulle Lettere dell'Eccellentiss. Stola Avogaresca suddetta da questa Communità, come, sopra impetrare, dichiarato, che alcuno d'essi non possa in avvenire portare verun nuovo aggravio, ma intieramente e in cadauna sua parte restar abbia esequita la surifferita Terminazione Corrara 1576., alla quale si debba avere l'intiera relazione tanto negli accennati primo, e secondo Capitolo, quanto in tutti gli altri nella medema contenuti, ed espressi, ordinando, che della presente siano fatti li debiti registri nello Statuto della Communità, affine riporti in ogni e qualunque tempo l'intiero suo effetto, & esecuzione &c. sic mandans &c.

Pinguente li 18. Settembre 1758.

Pietro Emo Capitanio di Raspo.

Antonio Moscheni Cancell. Prefettizio di Raspo.

Terminazione dell'Illustriss. Sig. Antonio Cicogna meritissimo Capitanio a Raspo, & Pasinatico in proposito di pagar le giornate ai poveri dimandanti in giuditio in vano.

Essendosi più, & più volte veduto così per esperienza, come a querimonia di molti particolari poveri Sudditi, quali vengono citati in Giuditio al Tribunal Nostro ad Instanza delli Attori, & che per il più o non compareno essi Attori, overo gli fanno dimande impertinenti, sicchè a questo modo indiretto, & disordinato molti poveri brazzanti, & che vivono delle loro mercedi, & sudori perdono le giornate, & la spesa per causa di detti Attori, che gli dimandano, & citano in giuditio con poca carità, & conscientia; però volendo Noi Antonio Cicogna per la Serenissima Signoria di Venezia Capitanio di Raspo proveder a tanto disordine, & corruttela introdotta sennon a danno dei poveri, con la presente Terminazion nostra terminiamo, & terminando pronontiamo, ed ordiniamo, che se de cetero sarà citato alcuno nelli casi predetti, sicchè l'Attor non compara, & voglia tuor termene, retrograde, o soccomba, & perda la Causa in contraditorio col Reo, sia condennato, & sia chi esser si voglia, come temerario, Litigante al Reo dimandato, e citato da Lui come di sopra in soldi 10. al giorno per le giornate, & danni di quello, che sarà da detto Attor indebitamente citato, & provocato, & questa vogliamo che sia la nostra Terminatione, & giuditial Decreto a consolatione de' poveri Sudditi a torto travagliati, & a laude di Dio ottimo massimo &c.

Die Dominica 25. Septembris 1585.

Lata, data, & pubblicata fuit præscripta Terminatio per antelatum Illustriss. Capit. sedentem sub Lodia parva pro Tribunali; lecta verò, & publicata per me Cancellarium hora congrua multis audientibus, & intelligentibus, cum præsentia spectabilium Dom. Judicum Hermacoræ Flego senioris, & Francisci Rabbar &c.

Un'altra Terminatione fatta come retro in proposito de pagamenti della Cancellaria & altri.

Nel nome di Christo. Amen.

Noi Antonio Cicogna per l'Illustriss., & Sereniss. Signoria di Venetia &c. Capitanio di Raspo, & Pasnatico, perseverando tuttora nella nostra buona intenzione di proveder a quei disordini, che giornalmente si scuoprono, & manifestano con l'esperienza, & pratica delle differenze, che al Tribunal Nostro si trattano cotidianamente conforme alla mente di Sua Serenità, come operante Rapresentante, havendo veduto in effetto, che viene abbusata la Tariffa, & limitatione de' pagamenti delli atti pubblici della Cancellaria Nostra, da Cancellieri, Cavalieri, & altri della Corte, interpretando quella diversamente dal vero senso, & similmente ritardate l'esecutioni delli Stimadori di Commun, & per detto ritardamento ingannati molti particolari Sudditi, nè vengono fatte in tempo le relationi alla Cancellaria da' detti Curiali, sicchè si possa giuridicamente, & servatis servandis incaminar gli Giudizij dalli interessati; & volendo con ogni nostro spirito ovviar, e proveder a cadauno d'essi inconvenienti ad ogni buon fine, & effetto, & a laude di Dio ottimo massimo, con la presente Nostra Terminatione terminiamo, & Terminando pronontiamo, che de cetero, & nell'avvenire il Cancell. per sempre non possa tuor per la pronontia, o revocatione di alcun Mandato penale, sia la pena di che maggior summa esser si voglia per sue mercedi più di soldi otto, oltre di quattro soldi, che per la Tariffa gli viene concesso per l'originale, & di più che il Cavaliere, & Officiali debbano nello stesso giorno, che l'haveranno esequita una Sententia nei beni di cadauno far la relatione alla Cancellaria, ovvero al più in termine di giorni 3. dopo essa col pagamento ordinario, altramente esso atto, & pignoratione fatta ipso more sia nullo, & di niun valore, come se fatto non fosse, & così cadauno altro atto, che seguisse dopo senza la condizione medesima, & siano restituiti gli denari ricevuti da detti curiali per dette esecutioni inordinatamente fatte, & pure gli Estimatori pubblici della Spettabile Communità par che da certo tempo in quà abusino gli ordini antiqui, che rifferischino le stime da loro fatte ad Instanza de particolari, così in danni dati come in altro modo gran tempo dopo fatte: l'esecutione de quali detti interessati differiscono, & producono anco loro in lungo, sicchè bene spesso in detto intervallo, & interposition di tempo viene a crescer di pretio la robba, come biava, Vino, feno, & Formento nel che fusse fatto el danno, ed a questo modo gli Dannadori sono astretti a pagar più del valor del danno dato all'hora per la procrastinazione medesima; però terminiamo parimenti, che detti Estimatori pubblici debbano dar in nota essi danni all'Officio della Cancellaria nel termine di giorni quindici al più dopo il danno stimato, & gl'interessati, & Attori essequir dette Stime in termine al più d'altri giorni XV., sicchè tra l'uno, & l'altro termine non scorra più d'un Mese in tutto; Altramente che dette Stime, & esecutioni siano nulle, & di niun valor, come se fatte non fussero; & così dicemo, prononciemo, & vogliamo, questa esser la nostra Terminatione, & giudicial Decreto da esser osservato inviolabilmente da tutti gli predetti per indennità de' Sudditi, indebitamente, & disordinatamente vessati, & travagliati.

Die Dominica 15. Mensis Septembris 1585. Lata, data, & pubblicata fuit præscripta Terminatio per antelatum Illustriss. Domin. Capitaneum sedentem pro Tribunali sub Lodia parva, hora congrua, & majori personarum frequentia, astantibus multis audientibus, & intelligentibus, & præcipue

Spectabilibus D.D. Rabtar, & Mocorio Flego seniore, Judicibus benemeritis Spectabilis Communitatis legente me Cancellario &c.

NOI ANDREA CORNER per la Serenissima Repubblica di Venezia &c. Capitanio di Raspo, e sua Giurisdizione.

Fra gli altri abusi invalsi con dannata corruttela nella dovuta osservanza de' pubblici Decreti, troviamo del tutto trascorsa l'obbedienza a quello emanato dal fu Eccellentiss. Capitanio Coatorta Antecessore nel particolare de' Danni dati. Essendo però in esso prescritto il termine di giorni 15. a' Danneggianti di estimar il Danno, che le fosse causato, & altri quindici a Dannatori di far vedere, & riestimare esso danno alterando con fini indiretti il vero senso del Decreto, fanno che gli Estimadori portino le relazioni dopo trascorso il termine prefisso coll'asserzione di aver fatta la cognizione del danno molti giorni avanti, levando in tal forma il modo a Dannadori di poter far restimar, e di usar delle loro ragioni, cosicchè stante il termine predetto sono astretti ad essequir la prima Stima; Volendo noi porvi un adattato compenso al disordine, e far che il Decreto accennato riporti la sua dovuta, & inviolabile esecuzione. Decretando terminiamo, e comandiamo che li estimadori de' danni dati abbino soli giorni tre di tempo doppo fatta la cognizione del danno di rifferirlo in questa Nostra Cancellaria in pena di Ducati dieci applicati ad arbitrio; Dovendo peraltro essequir quanto nel Decreto dell'Eccellentiss. Coatorta resta prescritto. Et il presente sarà registrato dove occorre, e notificato agli Estimatori per la sua pontuale, & inalterabile esecuzione &c.

Pinguente li 19. Agosto 1712.

Andrea Corner Capitanio di Raspo.

Paolo Minotto Cancellier di S.E.

NOI ZUANNE PARUTA per la Serenissima Repubblica di Venezia Capitanio di Raspo, e nella soggetta Materia Giudice delegato dell'Eccellentissimo Senato.

Sin dai primordj della Reggenza Nostra per quel dovere, che è ireparabile dalle peculiari incombenze della Carica, avendo Noi tolto a ponderare l'andamento, le direzioni, ed i Sistemi delli due Fontaci di questo Castello l'uno di Formento, e l'altro di Mistura, osservati prima per quanto si ha di lume nell'antica loro origine, come ancora nei loro progressi, vedute le moltissime providenze stabilite dalla virtù, e dal zelo de' Nostri Precessori per conservar nella natural purità la vera disciplina tendente a mantener illesi da arbitrij, e da pregiudizj i maneggi de Fontaci stessi, secondo il caritatevole oggetto della loro Instituzione, e vedendo per l'altra parte, che a fronte ancora di moltissime Leggi, e di presidij tanto salutari, replicati, supeditando in parte la malizia, in parte negliggendo l'inatenzione l'osservanza d'ogni avveduta, e zelante providenza, comparisce molto deforme l'andamento della soggetta materia, rissultandoci manifestamente per le osservazioni accurate, che siamo andati facendo, che si contemplano piuttosto gli oggetti di particolar interesse, che quelli di carità, e di zelo per i poveri

Sudditi, a soccorso dei quali furono in origine unicamente questi pii Luoghi instituiti, sicchè abbisognando di richiamar all'osservanza i negletti provedimenti, ed aggiungere in appresso de' nuovi adatabili al piano delle circostanze correnti, con la presente articolata Terminazione nel modo più risoluto comandiamo, e stabilimo.

Primo. Che per il cambiarsi delle circostanze essendo venuti questi Fontaci di dopio Capitale, di dispensa cioè di grani in spezie ad uso di Semine (il che unicamente era una volta secondo la loro Instituzione) e di compreda, e vendita, di Formento per il bisogno di questa Panetaria, troviamo opportuno di stabilire in primo luogo, che delli Stara cinquecento diecifette Corzi uno, e mezzo, che girar dovrebbe ad uso di Semina come sopra, debbano solamente riservarsi per questo bisogno Stara quattrocento, e non più, che per gli Esami prestati, e per la cognizione delle attuali circostanze consideriamo sufficienti all'oggetto di soccorrere i poveri Sudditi bisognosi di questo requisito, sopra li quali Stara 400 doverà il Fonticaro pro tempore esiggere la consueta sua utilità di L. 12: per Staro, e niente più.

Secondo. Per la dolorosa infelicità dell'annate precorse, e molto più per la corrente non essendo stato in verun modo possibile d'esequir le divisate intenzioni Nostre, obbligando cioè li Sudditi debitori delle suddette imprestanze di Furmento ad uso di Semina a restituire la specie, e togliere così l'abbuso da molto tempo scandalosamente e dolosamente introdotto della rinovazione de' Bollettini, che per molti accidenti possibilissimi possono essere di sommo pregiudizio al Luoco pio: in tale aspra situazione di cose convenendo addattarli a possibili providenze, comandiamo, & decretiamo, che tanto per la dispensa attualmente fatta, quanto per quella da farsi per gli anni avvenire delli Stara 400 Formento ad uso di Semina, debbano tutti quelli, che hanno il dovere di restituzione esequirla immancabilmente avanti il giorno di S. Michele, o al più tardi nel giorno medesimo, come comandano le Terminazioni tutte nel proposito in pena a chi mancasse di L. 10: per cadauna volta di esser girate in aumento di quel Capitale di cui parlaremo nel Capitolo quinto, restituendo per altro la spezie quanto sia possibile, e quando veramente non si potesse doverà il Formento essere pagato in contanti a quel prezzo, che saranno proveduti li primi Stara 200 nel Mese di Settembre per uso del Fontaco di Panetaria, non compresi però gli utili, che ritrae il Fontaco stesso dalla vendita; la qual compreda doverà sempre esser fatta colle avvertenze, che spiegheremo nel Capitolo sesto: e quando per avventura nel suddetto Mese di Settembre non fosse seguito a motivo degli accidenti, e delle circostanze dell'annata, compreda alcuna, doverà riceversi il pagamento al prezzo, che correrà in questa Piazza, o nelle altre circonvicine, come sembrerà più conferente a questa Carica, la sola auttorità della quale potrà stabilirlo.

Terzo. Opportunissima ritrovandosi la Terminazione del N. H. Precessor Nostro Mocenigo 14. Settembre 1738, tendendo a togliere l'aperto abbuso, che fin d'allora s'andava nelle dispense di Formento, e la poca, e mal regolata cauzione delle Pieggiarie, richiamandosi perciò la Terminazione medesima alla sua osservanza ordiniamo stabilmente, e risolutamente che in avvenire li Giudici di questa Comunità non possino rilasciar bollettini per dispense delli siffati Stara 400 di Formento sennon a Capi di Famiglia, che avessero beni di Campagna, nè il Fonticaro dovrà dispensarne sennon a questi tali, in pena alli Giudici, e Fonticaro medemo di pagar del proprio, e di L. 50 in

solidum ogni volta, che contrafacessero, da essere impiegati metà a benefizio del Fontaco stesso, e l'altra metà a questo Santo Monte di Pietà, sotto la qual pena non doveranno respettivamente sottoscrivere, nè consegnare a cadaun Capo di Casa sennon quella summa di Formento, che richiederà la sua condizione, e quantità di stabili, che possedesse, con l'avvertenza però, che al più non doveranno eccedere li Stara 4: per cadauno, col debito preciso a' Giudici pro tempore di esaminare, e riconoscere l'identità dei Pieggi del Fonticaro, li quali mai potranno essere considerati per idonei se non averanno loro beni propri in questo Capitaniato, e dopo conosciuta in tal modo l'idoneità dovran essi Giudici rifferir alla Carica la concludenza dei predetti esami per la dovuta approvazione. Questi Pieggi poi del Fonticaro, non possano da Lui medemo essere ricevuti per pieggi di quei Capi di Casa, che riceveranno Furmento in dispensa in pena di Ducati 25: per ogni volta, oltre le invalidità delle medeme Pieggiarie, il tutto a seconda della provida Terminazione antedetta: 14. Settembre 1738.

Quarto. E perchè di questo benefizio della dispensa di Formento non venga abbusato, nè sia a capriccio di chiunque il pretenderlo, dovendo necessariamente limitarsi anche su questo particolare l'arbitrio, troviamo conferente di stabilire, che le Dispense medeme da farsi sempre con le avvertenze nel Capitolo terzo comandate, siano solamente per li sudditi di questo Capitaniato; sopra di che li Giudici pure dovranno avere ogni avvertenza prima d'anuire alla ricerca in pena ad arbitrio della Carica.

Quinto. Quanto alli Stara 117. Corzi 1 1/3: di Furmento, che restano dal corpo dell'intiera Summa, che per l'avvanti era destinata ad uso di dispensa, e per la quale col Capitolo primo si è limitato il numero di Stara 400; giacchè fin dall'anno 1770 furono convertiti in dinaro Stara 93. Corzi 1., che venduti a L. 18. lo Staro formano la summa di L. 1675.16, che tuttavia s'impiegano per il Fontaco di vendita ad uso della Panataria, doveranno pur essere convertiti in dinaro anche gli altri Stara 24. e mezzo Corzo, che formano li Stara 117. Corzi 1. e mezzo suddetti al qual soldo tutto unite le L. 2915: 18: del Legato N. H. f. Filippo Donà, e l'altro soldo rittratto dagli utili sopra li Stara 390 in quest'anno da Noi fatti consegnare a questo Fontaco con gli assensi benefici dell'Eccell. Senato come nelle inchinate Ducali 7. Novembre ultimo passato, tutto dovrà stabilirsi per Capitale ad uso del Fontaco di Vendita, del qual Capitale dovrà farsi l'impianto nel Libro già stabilito di Compreda, e Vendita, nè potrà mai da chi si sia, nè per qualsivoglia motivo, o bisogno, niuno eccettuato, arbitrarsi sopra l'intangibilità del Capitale medemo, che risolutamente commandiamo riservato, e unicamente impiegato nelle accennate comprede di Formento, e non distratto o con imprestanze, o con alcun altro pretesto, acciocchè si mantenga ferma la sussistenza del Luoco Pio: & il Fonticaro per sua utilità sopra le vendite del Formento dovrà esiggere li soldi 6 per Staro come fu stabilito, e tuttavia si costuma.

Sesto. Quanto alle proviste di Formenti ad uso di vendita, affinchè queste siano fatte con tutte le maggiori avvertenze, e ponderazioni troviamo opportuno provvedimento di stabilire un Collegietto delle Biave composto di 6 persone del Corpo dei Cittadini da esser elette tutte dal Collegio, possendo esser tolte di quelle ancora, che attualmente fossero in Carica o sia di Giudici, o sia d'altro Officio, quando non patissero l'eccezioni, che si diranno quì sotto; con l'avvertenza di far cader l'elezione in uomini di probità, e dei maggiori intelligenti della Materia, trattandosi di un punto così inte-

ressante, e d'universal benefizio, anche per la relazione, che ha il presente Capitolo con Capitolo secondo, dal qual Collegietto doveranno sempre per altro esser esclusi li Debitori al Fontaco per maneggio, o come Fonticari, o come Sostituti, così quelli, che avessero intelligenza, o Parentella con il Daziaro, o di lui Pieggi, e quelli ancora, che fra loro fossero in stretto grado di Parentella, o come usualmente suol dirsi si cacciassero, il qual Collegietto con la Sopraintendenza della Carica debba far le proviste de' Frumenti con le viste del maggior vantaggio, prendendo esatte informazioni de' prezzi correnti, e ciò con parte precisa da esser presa con Bossoli, e Ballote nel detto Collegietto con la pluralità de' Voti, a senso degli ordini Inquisitoriali N. H. Bragadin 5. Settembre 1651. con obbligo a chi proporrà le parti stesse (che dovran proporsi dal Collegiante più vecchio d'età, quando per avventura tra il corpo dei 6 non v'entrasse alcuno dei Giudici, nel qual caso dovran sempre avere la preferenza) di esprimere il prezzo de' Formenti da comprarsi con il nome specifico delli venditori per evitar ogni fraude in pena ad arbitrio della Carica.

Settimo. E perchè questo Collegietto possa sempre conservarsi con purità di direzione, e con quella disciplina, ed esperienza ancora, che sono necessarie al Soggetto importante per cui si stabilisce, ordiniamo che la elezione del medemo debba farsi nella ridduzione del Conseglio, che suol seguire nel giorno 23. Aprile, e che le 6. persone elette durar debbano nel carico per due anni intieri, con l'avvertenza però inalterabile, che li tre Collegianti, che nella prima elezione verranno eletti con minor numero de' voti abbino per questa prima volta a durar un anno solamente, onde dar luoco a nuova elezione di altri tre nell'anno successivo, li quali dovranno durar per anni due, come si è detto, il che doverà farsi di anno in anno dell'elezione di quei tre, che avranno terminati gli anni due nell'Offizio, e ciò con l'oggetto, che non abbia seguire la mutazione intiera delle persone componenti lo stesso Collegietto, ma tre sempre ve ne restino di provate ed instrutte, il che tanto più comparisce necessario, quanto che per massima di Legge sono risolutamente prohibite le conferme.

Ottavo. Dovrà esser instituito un Libro che passi di Fonticaro in Fonticaro, su cui di volta in volta dovrà esser registrata la quantità del Formento che verrà provveduto, spiegando il nome del Venditore, giorno Mese, e prezzo, dovendo poi cadauna partita di Compreda esser sottoscritta dalla Carica, e dai Giudici, perchè sieno chiari, ed esatti tutti i lumi a fondamento delle Liquidazioni de' Conti, nel qual tempo sarà debito del Cancelliere di Communità portar il Libro stesso, onde senza equivoco appostar debitore il Fonticaro degli utili secondo le Vendite, che avrà effettuate.

Nono. Sarà preciso debito dei Fonticari tutti pro tempore di far passare ogni Sabato nello Scrigno del Fontaco l'importar delle vendite fatte nel corso della Settimana, e fatta poi che sia l'intiera vendita del Formento, dovrà esser fatto il saldo formalmente tanto per Capitale, quanto per gli utili, il quale dovrà immediate esser registrato, e sottoscritto poi dalla Carica, e dalli Giudici, che dovran di volta in volta intervenirvi, e nel termine di un mese dopo finito il suo Carico, cioè sempre entro il mese di Settembre dovrà render conto della sua amministrazione, e far il saldo universale del Capitale, e degli utili alla presenza, e con li modi premessi, e quando mai restasse in allora debitore, o non fosse il saldo effettuato nel Mese predetto di Settembre, cada nella pena del 20. per 100 da esser illico aggionta al suo

debito, ed applicata in aumento di quel Capitale, di cui si è parlato nel Capitolo quinto, oltre l'esser privo per cinque anni del Conseglio, come fu anche prescritto dalla Terminazione dell'N.H. Precessor Nostro Zustinian primo Marzo 1728., il qual saldo poi generale dovrà esser pubblicato dal Cancelliere di Communità nel Conseglio, ch'è solito radunarsi ogn'anno nel giorno di Tutti Santi, incaricando li Giudici pro tempore di aver tutto l'impegno, perchè ciò sia eseguito in pena alli Giudici stessi, ed al Cancelliere, che ommettessero le detta pubblicazione di Ducati 10 per cadauno da esser disposti ad arbitrio della Carica.

Decimo. Essendo poi scandalosamente avvenuto in questi ultimi tempi il disordine con manifesta imprudenza, ed arbitrio di atti palesato nell'ultima nomina di sostituto al Fonticaro di Frumento non sciente leggere, o scrivere, che fu vendicato con termini anche di abbondante docilità col Decreto Nostro 26. Settembre 1772. quanto alla nomina di persone fittizie in sostituzione, resta nel modo più risoluto proibita una sì rea conivenza, in pena di procedersi criminalmente, e di esser punita la colpa, etiam con pene afflittive ad arbitrio della Carica tanto per quelli, che dassero il nome apparente, quanto a quelli che si pentissero dopo di averlo leggitimamente prestato, e così a Pieggi ancora, che cercassero di svincolarsene dall'impegno dopo la loro rispettiva admissione, dichiarandosi ancora in tal caso subito decaduto il principale dal benefizio dell'elezione col senso della Terminazione del N. H. f. Pietro Emo Precettor Nostro 30. Agosto 1758., fermo già quanto fu decretato dallo stesso N.H. Emo nell'altra Terminazione successiva 25. Aprile 1760. per la nomina non fatta, e Pieggiarie non prestate nel termine di giorni otto, nel qual caso pure sia devoluta al Conseglio medemo la nuova elezione.

Decimoprimo. Sarà preciso dovere di chi amministra di tener sempre separate le due Casse del Fontaco de Formento, cioè stabilindo Cassa per parte per il Formento di Dispensa, e Cassa separata per quello di Vendita, e mai doveranno confondersi l'una con l'altra, cosicchè dal separato, e distinto giro di Scrittura comparisca in ogni tempo chiaro l'andamento, e lo stato dell'una, e dell'altra, e la chiarezza costante delle Casse faciliti la prattica di quella disciplina, ch'è l'anima d'ogni regolato maneggio.

Decimosecondo. Quanto al Fontaco di Mistura meritando anche questo per gli esami, che abbiamo prestati le sue particolari providenze, ordiniamo, che al caso, che rimanesse in Fontaco qualche summa di Mistura non esitata, secondo le circostanze degli anni più, o meno felici, prima, che il Fonticaro sia dispensato dal pagamento degli utili per la medema, e prima che gli sia girato il due per cento a titolo di calo, sarà debito preciso de' Giudici, e Sindici di farne personalmente l'incontro della mistura, che pur a caso si asserisce rimasta, e di rassegnarne in seguito sede giurata alla Carica di volta in volta di ciò, che in fatto verranno di rilevare, in pena della loro responsabilità, essendo massime inconveniente facilissimo ad introddur la malizia, che si bonifichino le pretese sopra tali asserite rimanenze, col puro fondamento d'un annotazione, e talvolta d'un solo Giudice firmata, come ci consta per il fatto medemo, senza la qual Fede giurata non potrà esser fatta bonificazione alcuna a titolo di calo, ancorchè questo veramente si fosse.

Decimoterzo. Al caso poi di esiggere la Mistura da chi ha debito di restituzione, dovrà il Fonticaro quando riceve la spezie, aver per suo onorario li

soliti colmi stabiliti con la Terminazione N. H. Soranzo 28. Febbraio 1685., e quando la necessità costringesse di riscuotere dinaro al solito prezzo delle L. 7: 10 per Staro, in allora determiniamo, che esigga soldi 15. invece del Colmo, utilità compatibile a giusta proporzione col prezzo delle L. 7: 10 suddette dovendo però sempre nell'uno, e nell'altro caso pagar li debitori li soldi otto per Staro in aggiunta stabiliti con la suddetta Terminazione, li quali saranno in conto di utile per il Fontaco stesso, onde suplire agli aggravij ordinarij, che annualmente sostiene.

Decimoquarto. Sarà debito positivo, & indispensabile anco del Fonticaro di mistura di far li suoi conti, e saldo della sua amministrazione avanti il giorno di S. Antonio Abate, e al più tardi entro al giorno medemo in pena, come nel Capitolo nono si è stabilito per il Fonticaro di Formento da esser nello stesso modo applicata dovendo pure li di lui conti, e saldo esser fatti, e registrati nelli modi come nello stesso nono Capitolo, e riportato il debito per la pena, nella quale per avventura fosse incorso nel Libro de' Debitori, ed il di lui maneggio dovrà esser pubblicato nel Conf. di S. Giorgio, il che pure sarà incombenza de' Giudici, e del Cancelliere di far, che istessamente sia esequito, in pena come nel suddetto nono Capitolo abbiamo determinato.

Decimoquinto. Perchè poi anche riguardo alle Pancogole non succedano inconvenienze, e disordini, e restino tolte le vie possibilmente di contemplare il loro interesse unicamente con indiscrezione, approfittando delle comprede eccedenti al Fontaco, e negliggendole secondo la natura delle annate, essendo duopo provedere e quanto al numero delle medeme, e quanto ai metodi del loro contegno, stabiliamo fermamente, che dodici, e non più debbano essere quelle, che vorranno esercitarsi, e qualunque altra arbitrasse d'impiegarsi nella vendita del Pane oltre quelle, che saranno fissate leggittimamente con le forme, che dichiariremo nel seguente Capitolo decimosesto, sarà punita con pena di Ducati 10 applicabili ad arbitrio della Carica.

Decimosesto. Non essendo però nostra intenzione, che generalmente parlato sia precluso l'adito ad alcuna d'aspirare all'esercizio di Pancogola in questo Castello, doveranno tutte quelle, che inclinassero darsi in nota sul principio d'ogni Reggimento nell'Officio della Cancellaria Nostra Preffetizia nel termine di giorni otto, il che fatto se oltrepasseranno il numero delle dodici, doveranno esser posti li loro Nomi in Urna, ed alla presenza della pubblica Rappresentanza esser estratte a sorte le dodici, che doveranno impiegarli a far Pane per vendita in tutto il corso del Reggimento, li nomi delli quali con le annotazioni delle esequite preventive formalità dovranno esser registrate nel Libro Estraordinario corrente, per riconoscer sempre le leggitime dalle abbusive, e poter assoggettar le seconde alla pena nel suddetto decimoquinto Capitolo comminata; e quando mai per qualche accidente nel frattempo del Reggimento ne mancasse alcuna delle dodici sarà in arbitrio della sola Carica il sostituirne un altra, che dovrà sempre registrarsi nel Libro suddetto per il regolato andamento della materia.

Decimosettimo. Sarà positivo dovere delle suddette dodici Pancogole di provedere l'occorrente Formento a questo Fontaco di Vendita in qualunque modo siano per essere le circostanze dell'annata, tolto loro ogni arbitrio di comprarne da qualsivoglia particolare ad uso della Panetaria, in pena a chi contrafacesse d'esser ipso facto depennata dal Libro, e sostituita un altra

ad arbitrio della Carica, come pure di mai più poter esser admessa ad un tale esercizio.

Decimottavo. Affinchè peraltro li particolari a motivo di questo divieto non possino incontrar difficoltà di far esito di quel Formento, che viene loro rissolutamente vietato di vendere alle Pancogole, resta loro permesso di esibirlo al Fontaco di Vendita se crederanno di loro interesse al prezzo, che sarà stabilito dal Collegietto, giacchè questo prezzo appunto sarà onestamente e maturamente fissato sul Piano de' correnti, come s'è detto nel Capitolo sesto, così pure perchè il Capitolo decisettimo non difficulti il modo a' poveri Villici di poter vendere le picciole partite del C.zo, e del mezzo C.zo, e simili quantità di Formento, fermo anco ad essi il divieto di poterlo esibire alle Pancogole, troviamo d'equità di provedere, che per li primi due Mesi del Raccolto, cioè Luglio, e tutto Agosto, possa questa povera gente (quando nel Collegio non vi fosse alcuno dei Giudici, poichè essendovi, avrà egli una tale incombenza) ricever, e far passar nel Fontaco queste picciole partite, e tener esatto registro in un Foglio, per essere poi esibito alla prima ridduzion di Collegio, che succederà dopo li suddetti due Mesi, onde farne le annotazioni leggitime, ed opportune comandate nel Capitolo ottavo.

Decimonono. E perchè l'uno, e l'altro dei Fontaci non siano aggravati sennon con discrezione, e con tutto il riflesso di carità verso i Poveri adequatamente ai pesi, che per necessità devono risentire, prestati da Noi gli esami opportuni anche a questo punto essenziale, fermo quanto si è detto nel Capitolo decimoterzo per il Fontaco di Mistura, dovrà il Fonticaro di Formento di Dispensa esigger al caso della restituzione della spezie lo Staro colmo, de' quali colmi dovrà render conto a utile del Fontaco stesso, e ricevendo in contanti, dovrà esiggere L. 2: per Staro per il colmo medemo, senza prendersi il minimo arbitrio in pena ad arbitrio della Carica a misura delle circostanze.

Vigesimo. E la presente dovrà esser rassegnata alla Sovrana autorità dell'Eccellentissimo Senato per la sua approvazione, indi dovrà esser letta alla prima ridduzion di Conseglio, col debito preciso alli Giudici pro tempore di far legger ogni anno in Conseglio appunto in quel giorno in cui doveranno esser eletti li sei al Collegietto li Capitoli 6: 7: 8:; così ogni volta al caso dell'elezione del Fonticaro di Formento, li Capitoli 10: 12: 13: 14:, destinandosi al Cancelliere di Communità per la sua Lettura medema, L. 3: 2: per cadauna volta, in pena a quei Giudici, che ommettessero questo dovere di ducati venti per cadauno da poter essergli levata da' Giudici successori, e dalli Sindici, ovvero da alcuno di essi, e applicata dall'auttorità della Carica metà in aumento del Capitale del Fontaco di Formento, e l'altra metà per quello, o quelli de' Giudici, o Sindici, che facessero esequir il lievo della pena medema, e ciò coll'oggetto, che cadauno informato de proprij doveri possa fedelmente, ed esattamente eseguirli sic &c.

Pinguente li 26. Agosto 1773.

Gio: Paruta Capitanio di Raspo G. D.

Gio: Biandolin Cancellier di S. E.

ALOYSIUS MOCENIGO Dux Venetiarum &c. Nob. & Sap. Viro Dominico Marcello de suo Mandato Capitaneo Raspurch Fideli salutem, & dilectionis affectum.

A riparo de' disordini, che a grave danno di codesti poveri Sudditi scoperti si sono dalla vigilanza plausibile del N. H. Precessor Vostro Zuanne Paruta, che con particolar merito sostenne cotesta Reggenza, nell'amministrazione de' due Fontachi di questo Castello instituiti con oggetti di carità, e di provido soccorso ai bisogni di questi Abitanti, estesi avendo la vigilanza sua nell'articolata Terminazione, che in copia si rimette alla virtù Vostra, li più salutari presidij, e regolamenti, richiamando anco all'osservanza le leggi, e le discipline nel proposito stabilite. Il Senato, che conosce molto utili, & aggiustate le providenze dal zelo suo stabile, per il miglior governo delli Fontaci, medemi l'avvalora coll'auttorità sua, e però sarà merito della ben nota esattezza Vostra di prestarvi alla più attenta cura, affinchè Ella sia in ogni parte pontualmente essequita.

Dat. in Nostro Duc. Palatio die 12. Februarii 1774.

Marcantonio Sanfermo Segretario.

Adi 30. Aprile 1775.

Sopra l'Instanze delli Spettabili Signori Giudici, e Sindici Rappresentanti questa Spettabile Communità, fu oggi nella ridduzione dell'onorando Conseglio nella Sala del pubblico Palazzo pubblicata, e letta la presente Terminazione coll'ossequiato Decreto approvativo dell'Eccellentissimo Senato, in esecuzione della quale fu fermato il Collegio delle Biave, come appar nel Libro Consegli carte 42.

Marcello Agapito Cancellier.

Adi 8. Aprile 1777.

L'Illustrissimo ed Eccellentissimo Sig. BENETTO MOLINO
2.° per la Serenissima Repubblica di Venezia &c.
Capitanio di Raspo, e sua Giurisdizione.

Fatto riflesso al grave abbuso introdottosi in questo Foro di prolongare la spedizione delle cause, e sentenze contumaciali, ed agli arbitrj incompatibili, che vengono adoperati per ridurle all'infinito, con sommo discapito delle parti, ed a quel di più, che ha avuto di ramarcare nel corso della presente Reggenza, ha ordinato, che siano ravvivate le Terminazioni delli N.N. H.H. Precessori f. Girolamo Caotorta 4. Giugno 1693. f. Marc'Antonio Mocenigo 23. Novembre 1737., e f. Zuanne Paruta 11. Maggio 1773., il contenuto delle quali dovrà immancabilmente eseguirsi, sotto le pene nelle stesse cominate, ordinando parimente, che le medesime siano esposte in questa Cancellaria per la loro inviolabile esecuzione, sic mandans &c.

(Benetto Molino 2.° Capitanio di Raspo).

Il Vice Cancelliere Prefetizio.

SEGUE LA TERMINAZIONE CAOTORTA

NOI GIROLAMO CAOTORTA per la Serenissima Repubblica di Venezia &c. Capitanio di Raspo, e sua Giurisdizione.

Avendo osservato nel corso che si attroviamo in questa Carica, correr diversi di sordini nel Foro Civile, che partoriscono dispendj a litiganti, e lunghezza di tempo con molte vessazioni, perciò col zelo Nostro verso il miglior servizio degli amatissimi Sudditi, e coll'oggetto la Giustizia sortisca i suoi effetti terminiamo.

Che in avvenire le cause summarie, che saranno principiate, non possino rimettersi più di tre udienze, se non in caso di pura urgenza, da essere da Noi conosciuta, altrimenti sarà concessa l'ultima volta l'absenza alla parte instante, e che sarà in stato di trattare la causa. E per levare la facilità agli Avvocati di ciò praticare, resti espressamente proibito d'intendersi fra loro in rimettere esse cause più di dette tre volte, ed ogn'atto nella predetta forma facessero, s'intenda ipso facto nullo, e di niun valore come fatto non fosse, e questo affine non si eternino le cause con pregiudizio de' litiganti, come l'esperienza ci ha dimostrato.

Per le altre poi incaminate con scritture, debba la parte attrice presentar la sua dimanda in Cancellaria, farla notificare alla parte avversaria, qual sia obbligata, volendo, di rispondere in tempo di giorni sei, e così fino alla compillazione delle Scritture tutte, che potessero occorrere nella causa, da essere espedita nel tempo d'un mese, altrimenti &c.

Che le cause, che devono esser rimesse in arbitri, e particolarmente quelle fra congionti, o saranno delegate, siano li Giudici tenuti di terminarle citatis citandis, & auditis audiendis nel modo sopradetto nel termine di mesi uno, e mancando si riserviamo di concedere quei suffraggi, che conosceremo di Giustizia. Fatte le sentenze debbano farle estendere in Cancellaria Nostra, ove siano pubblicate, ed ivi annotati tutti gli atti necessarj, altrimente senza tali requisiti sia nullo tutto ciò, che contro la forma presente s'intendesse porre in esecuzione.

Che quelli che averanno ottenute sentenze favorabili, debbano nel termine di mesi uno, dal giorno, che saranno pronunciate, averle fatte eseguire, e trascorso detto mese, volendo l'esecuzione, debbano al debitore far precedere intimazione, con assegnazione di tempo di mesi otto, e ciò perchè non soccombino a spese maggiori.

Che quelli, ai quali sarà sta fatto qualche danno, restino assegnati giorni quindeci a farlo stimare dai soliti pubblici stimadori, e fatta dar notizia al dannadore, abbia questo il tempo di altri giorni 15. a farlo rivedere, ed usare qual si sia ragione, passati li quali non possa esser fatto stimar alcun danno, in pena di pagare ogni spesa, ed ai Stimadori di L. 10. per cadauna volta applicate all'Altare del Santissimo Sagramento, e ciò correlativamente alla prudente Terminazione Cicogna 1585. 15. Settembre registrata in questo Statuto.

Che la vendita de pegni debba praticarsi alla mattina dopo la Solennità della Santa Messa, e dopo, il Vespero di qualsisia Festa, passati li tre giorni soliti della loro consegna in officio, affine vi sia maggiore il concorso per la vendita, in sollievo di quelli, dei quali sono li Pegni suddetti. E perchè molti, che levano dei medesimi all'Incanto, non si curano poi di esborsarne il dinaro, per il che non possono li creditori essere pagati, la necessità porta di fare altre spese, perchè appunto siano levati; Terminiamo però, che quelli

ai quali saranno deliberati, debbano nel tempo prescritto di giorni otto susseguenti aver fatto l'esborso in Cancellaria, altrimenti passati, siano caduti in pena di soldi due per lira dell'importar dell'Incanto, applicati all'Altare di Sant'Antonio di Padova, da essere riscossi in essa Cancellaria di mese in mese, e contati al Gastaldo del medesimo, e reincantati inoltre a tutte loro spese, ed interessi, sic &c.

Pinguente li 4. Giugno 1693.

(Girolamo Caotorta Capitanio di Raspo.

SEGUE LA TERMINAZIONE MOCENIGO

Noi Marc'Antonio Mocenigo per la Serenissima Repubblica di Venezia &c. Capitanio di Raspo e sua Giurisdizione.

Disponendo con somma prudenza la Terminazione 4. Giugno 1693, del N. H. Girolamo Caotorta Capitanio di Raspo precessore in sollievo di questi amatissimi Sudditi per troncar li stancheggi, e le lunghezze di tempo nelle cause civili, che non si possano queste rimetter più di tre udienze, se non in caso di puro bisogno, da essere riconosciuto dal pubblico Rappresentante, e che non sia in arbitrio degli Avvocati di estenderli fra loro in tali rimesse, che producono in vero sempre il pregiudizio, e l'incomodo delle parti contendenti, si ritrova in presente invalso, contro una tanto salutare ordinazione il dannato metodo non solo di prolungar le cause l'uno con l'altro gli Avvocati, ma anche che li medesimi Avvocati assumono la parte dell'Attore, e del Reo senza loro saputa, e volontà, dal che ne succede, che contro la loro intenzione sono caricati di spese, e tal volta chi è per la parte del Reo protesta alla fine dopo più comparse, e rimesse di non aver facoltà, per il che con nuovi aggravj, e nuova pregiudiziale dilazione si devono passar notizie alle parti principali; e perciò volendo Noi rimediare al suddetto disordine, confermando in tutto la suespressa Terminazione Caotorta, a quella aggiongemo, e terminiamo.

Che anco nella prima chiamata non essendovi l'Attore, e suo Avvocato, possa essere tagliata la citazione, ed alla terza chiamata possa esser fatta tagliar dal Reo in caso che mancasse l'Attore, o il suo Avvocato, o Interveniente a dire della propria pretesa. Se l'Attore però in detto tempo comparirà sia in debito preciso nelle cause summarie di far la sua spedizione in absenza non essendo il Reo, o se vi fosse esser pronto a spedir la causa in merito senza alcuna immaginabile dilazione, ciò non intendosi però per quelle cause, che portassero necessità di presentazione di scritture, o altro, per le quali resti nel suo intiero, e preciso rigore la Terminazione suddetta.

Dando perciò regola all'esser della causa quanto si opera in detta terza chiamata, dovrà il Reo trovarsi personalmente a quella, o far notar in officio il suo Avvocato, perchè non possa questi ricusar d'assentire, o dissentire in tutta la causa, e non resti difficultato alla parte attrice il conseguimento del suo avere, o costretta a cercarlo per mezzo di nuove delegazioni, e nuove spese, alla quale terza chiamata, se la causa sarà summaria, l'Attore debba presentar la sua dimanda, senza di che cada immediate la citazione. Ogni atto, o termine, che succedesse in contrario a questa Nostra Terminazione sia casso, e nullo come se fatto non fosse, e sarà tagliato ad ogni ricerca della Parte aggravata, e li Rei potranno essere spediti senz'altro in absenza, se

non comparissero, o non facessero annotare in officio chi per loro dovrà intervenire; sic mandans &c.

Pinguente li 23. Novembre 1737.

(Marc'Antonio Mocenigo Capitanio di Raspo.

SEGUE LA TERMINAZIONE PARUTA.

Noi Zuanne Paruta per la Serenissima Repubblica di Venezia &c.
Capitanio di Raspo, e sua Giurisdizione.

Rilevando con vera sorpresa, che a fronte della Terminazione Nostra 21. Agosto 1771. notificata precisamente in giorno d'udienza a tutti gli Avvocati di questo Foro, venga ad ogni modo, massime sul punto delle sentenze contumaciali usati degli arbitrj incompatibili col senso delle leggi, ultronei dalle sane pratiche di tutti i Fori regolati, e da i buoni sistemi della Giurisprudenza Civile, cosicchè in gran parte abbia piuttosto luogo l'arbitrio, che la soda disciplina in una materia di tanta importanza; quindi è, che urbanamente procedendo per questa volta sopra i casi arbitrariamente avvenuti, e contro il senso della suddetta Terminazione 21. Agosto, anche dopo la pubblicazione della medesima, ripetendo in parte il sentimento della stessa, in parte aggiongendo quel di più, che sembra opportuno, anche per togliere ogni cavillazione, o interpretazione capriciosa, e accomodatizia alle connivenze, ed agli arbitrj pregiudiciali alle massime del Foro, ed allieni affatto dalle precise Nostre intenzioni, deveniamo all'estesa delli seguenti capitoli, che vogliamo immancabilmente eseguiti.

Primo. Che riguardo alle ore di udienza nei giorni giuridici, dovranno osservarsi soltanto il metodo, che qui sotto sarà registrato, e proporzionatamente stabilito a mese per mese, che appunto è quello solito accostumarsi in questo Foro, come si consta per la cedula rinvenuta affissa nell'Officio di questa Nostra Cancellaria.

Secondo. Che al caso delle spedizioni absenti, non possa essere estesa la sentenza contumaciale, se non sarà passato prima lo spacio d'una mezz'ora dopo la chiamata legale, che avrà fatto il pubblico Comandador al solito luogo, dopo il qual periodo di tempo dovrà intendersi per legale, ed affatto per attendibile l'absenza medesima, tolto alle parti, ed agli Avvocati, ogni, e qualunque arbitrio di ridursi al primiero stato naturale, se non con li metodi Forensi juris ordine servato, ne potrà la parte contumace, o chi si sia per la medesima insister diversamente, in pena ad arbitrio nostro.

Terzo. E perchè tante, e tante volte succedono appunto delle inconvenienze, e degli arbitrj, a motivo della negligenza, che osservasi nell'estender formalmente le suddette sentenze contumaciali, dopo segnata la parola *absente*, troviamo opportino di comandare, che fermo già quanto abbiamo ordinato nel Capitolo secondo, debba la parte, a favor di cui sarà seguita la sentenza, estenderla, o farla estendere entro alla più lunga di tutta la giornata, nella quale seguirà l'absenza ossia sentenzia contumaciale; dopo il qual giorno, che dovrà intendersi terminato alle ore 24., s'intenderà nulla, e di niun valore la sentenza medesima, e condannata la parte negligente al pagamento di tutte quelle spese, che per sua natura portarebbe la stessa sendenza; salvo però qualche caso per natura non preveduto, che esiger potesse per le sue circostanze un qualche maggior tempo a ben depurare

l'estesa, per cui per altro dovrà a Noi essere rassegnata l'instanza per ottenere il suffragio opportuno, senza lesion della Terminazion presente.

Quarto. In caso poi, che nascesse disparità d'opinioni sopra l'intelligenza della spiegata Nostra volontà, ove trattasi d'atti di Giustizia, o disciplina del Foro, e massime sulle providenze di questa Terminazione, comandiamo, che tolte tutte le capricciose, ed arbitrarie interpretazioni, debbano a Noi essere rassegnati gli obbietti per le dichiarazioni, che convenissero.

E la presente dovrà in giorno d'udienza esser letta alli Signori Avvocati, ed affissa per la sua esecuzione.

Pinguente 11. Maggio 1773.

Seguono le ore d'udienza

Gennaro alle ore	17.	Luglio alle ore	12.
Febbraro alle ore	16.	Agosto alle ore	13.
Marzo alle ore	15.	Settembre alle ore	14.
Aprile alle ore	14.	Ottobre alle ore	15.
Maggio alle ore	13.	Novembre alle ore	16.
Giugno alle ore	12.	Dicembre alle ore	17.

(Giovanni Paruta Capitanio di Raspo.

Addì 19. Aprile 1777.

Fu letta in Camera di S. E. Sig. Capitanio di Raspo alla presenza de Signori Avvocati di questo Foro.

ALOYSIUS MOCENICO Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nob. & Sap. Viro Benedicto de Molino 2.° de suo Mandato Capitaneo Raspruch Fid. Dil. Sal. & Dil. effectum.

Le accurate Vostre informazioni dei 15. Novembre decorso fanno perfettamente conoscere lo stato presente rapporto il numero de componenti il Consiglio di codesta Comunità, lo comprovano coi documenti accompagnati sufficiente alla proporzionale destributiva, e vicenda degli Ufficj a tenor delle leggi, e dimostrano in quali casi, e per quali modi siansi fatte nei decorsi tempi delle aggregazioni. Queste però risultando esser seguite in passato per una delle tre cause, cioè o per scarsezza di numero di componenti il Consiglio, per fatto di pubblica autorità, per bisogno di danaro, o per meriti consiliatisi da qualche Famiglia, nessuno dei quali motivi presentemente dimostrato avendo colla Vostra esperienza attrovarsi per accordare, o commettere, che ne sian fatte, l'auttorità del Senato trova opportuno di riconfermare la massima, che non siano in avvenire fatte aggregazioni se non per una delle tre cause suespresse. E non comparendo in presente che v'abbia nessuno dei motivi suaccennati, si riserva la pubblica providenza nel progresso de tempi, secondo che esigessero li riguardi della sussistenza del corpo, distributiva, e vicenda delle sue Cariche a disponere quanto sarà necessario. Sulle altre vostre Lettere 2. Ottobre precedente, e Terminazioni annesse accompagnate, rendendosi laude al vostro zelo si riserva il Senato a dirvi la sua volontà, inteso che abbia il sentimento di questo Mag. de Deputati, ed Aggionti alla Provision del Danaro.

Datæ in Nostro Ducali Palatio die 4. Januarii Ind. X. 1776.

Gasparo Soderini Segretario.

INDICE DELLE MATERIE, CHE SI CONTENGONO NEL PRESENTE STATUTO

Prohemio.
CAP. I. *Che quelli che sono condannati in pena pecuniaria debbano pagare le sue condannason in termene de un Mese.*
CAP. II. *Che non si possa dar Alloggiamento a Banditi.*
CAP. III. *Che li detti Banditi possano esser Impune morti, et offesi.*
CAP. IV. *Contra i Nodari, che fabricassero Instrumenti, o altri Atti falsi.*
CAP. V. *Contra quelli, che facessero fabricar Instrumenti falsi.*
CAP. VI. *Contra quelli producessero in Giuditio alcun falso Instrumento.*
CAP. VII. *De quelli, che depongono falso Testimonio, et di quelli, che li producessero.*
CAP. VIII. *Che cadaun, che riceverà ingiuria, o offesa da alcuno debba lamentarsi al Clariss. Capitanio.*
CAP. IX. *Contra i Biastemadori de Dio et Santi.*
CAP. X. *Delle Costion, che nascono tra i Cittadini de Pinguente et i Forestieri.*
CAP. XI. *Qual termine debba havir l'accusato per diffendersi.*
CAP. XII. *Contra quelli, che avessero ardimento in vituperar il Clariss. Capitanio.*
CAP. XIII. *Delli Owciali, che dicessero villania ad alcuna altra persona.*
CAP. XIV. *De quelli che ingiuriano alcuno.*
CAP. XV. *Delle Donne vili, et infami, che dicessero villania alle Donne da bene.*
CAP. XVI. *Se alcuno dicesse ingiuria ad un Nodaro.*
CAP. XVII. *A che modo si die provar la falsità de un Nodaro.*
CAP. XVIII. *De quelli, che accusassero alcun fraudolentemente.*
CAP. XIX. *Contra quelli, che chiamassero alcuno in prova iratamente.*
CAP. XX. *De quelli faranno insulto sensa arme.*
CAP. XXI. *De quelli faranno insulto con arme.*
CAP. XXII. *De quelli insultassero alcuno alla presentia del Clariss. Reggimento.*
CAP. XXIII. *De quelli, che insultassero alcuno nella propria Casa.*
CAP. XXIV. *De quelli, che con irato animo percoteranno alcuno senza arme.*
CAP. XXV. *De quelli che feriscono alcuno de piccola ferita.*
CAP. XXVI. *Contra quelli percotessero alcuno ebriaco.*
CAP. XXVII. *De quelli, che troncassero alcun membro ad alcuno.*
CAP. XXVIII. *Se un Cittadin troncasse un membro ad un Forestier, over e converso.*
CAP. XXIX. *Contra quelli percotessero alcuno di Notte.*
CAP. XXX. *Della penna degli homicidiarij.*
CAP. XXXI. *Della pena de quelli, che dessero aiuto alli Malfattori.*
CAP. XXXII. *Contra quelli, che diffendessero gli rettenti dal Reggimento.*
CAP. XXXIII. *Delle Cride che si debbono far contra alcun incolpato de maleficio.*
CAP. XXXIV. *Contra quelli che havessero ardimento violar alcuna Vergine.*
CAP. XXXV. *Contra quelli, che avessero ardir di violar alcuna maritata, o Vedova.*

CAP. XXXVI. *De quelli che violassero alcuna Donna di mala fama.*
CAP. XXXVII. *De quelli, che rapiranno alcuna Vergine, overo altra Donna.*
CAP. XXXVIII. *Della pena de quelli, che contrazeno Matrimonio senza la voluntà de i Parenti.*
CAP. XXXIX. *Contra quelli, che dessero a mangiar alcuna cosa malefica.*
CAP. XL. *De quelli che facessero sortilegij, o fatture.*
CAP. XLI. *Contra quelli, che in alcuna rissa tirassero con l'Arco, o Ballestre, over con Lance.*
CAP. XLII. *Contra quelli, che non andassero a far le sue guardie.*
CAP. XLIII. *De quelli, che recuseranno dar pegno al Camerier de commun.*
CAP. XLIV. *Contra quelli, che retenissero alcuno senza licentia del Reggimento.*
CAP. XLV. *Che niuno faccia represaglia senza licentia del Reggimento.*
CAP. XLVI. *Delle represaglie fatte contra alcun Cittadin over habitante in Pinguente.*
CAP. XLVII. *Che alcuno non possa prestar sopra pegno portato per alcun servo, o mercenario.*
CAP. XLVIII. *Che le Taverne non debbano star aperte dopo la terza Campana.*
CAP. XLIX. *Che alcun non possa partir dalle Taverne ascosamente.*
CAP. L. *De quelli, che tolsero la beretta di testa ad alcuno.*
CAP. LI. *De robadori delle cose d'altri.*
CAP. LII. *De quelli che robbassero legne sarmenti, paglia feno, overo herba.*
CAP. LIII. *Contra quelli, che robbano le Uve, over frutti de altri.*
CAP. LIV. *Che alcun non possa buttar acqua da alto nelle Strade.*
CAP. LV. *Contra quelli, che mettessero fuogo nei Boschi, o Selve, et altri luoghi prohibiti.*
CAP. LVI. *Che non si porti il fuogo di notte.*
CAP. LVII. *Contra quelli, che tagliano, e portano legne da i Boschi o Selve.*
CAP. LVIII. *De quelli, che portassero Vide, o legni de Arbori.*
CAP. LIX. *Delli dannificanti le Vigne, Campi, et possession de altri.*
CAP. LX. *Contra quelli, che vanno per le possession de altri.*
CAP. LXI. *De quelli, che fanno herba ne i prati, Vigne, o Campi seminati.*
CAP. LXII. *Contra quelli, che cavassero limiti, overo Confini de alcuna possession.*
CAP. LXIII. *De quelli, che disviaranno li Servi, o mercenarij di alcuno.*
CAP. LXIV. *De quelli, che sentiranno cridar all'Arma, et non andarano a quelle.*
CAP. LXV. *De quelli, che troveranno cosa d'altri.*
CAP. LXVI. *De quelli, che ritenessero alcuna cosa conignatali per mandar ad altri.*
CAP. LXVII. *Che i Mercadanti debbano haver le sue misure giuste.*
CAP. LXVIII. *Contra quelli, che danno manco del giusto peso.*
CAP. LXIX. *Contra i Beccari, che vendeno carne mortesine.*
CAP. LXX. *Che i Beccari non vendino due sorte de Carne insieme.*
CAP. LXXI. *Che i Beccari non vendano una Carne per l'altra.*
CAP. LXXII. *Che i Beccari vendino le Carni secondo la Stima de i Giustitieri.*
CAP. LXXIII. *Contra i Forneri.*
CAP. LXXIV. *De quelli, che fanno far oglio, et del Salario dei Torchieri.*
CAP. LXXV. *De quelli, che parlano cose vane, over busie contra alcuno.*
CAP. LXXVI. *Se alcun sarà Innobediente alli commandamenti del Reggimento.*
CAP. LXXVII. *Che alcun Cittadin, over habitante in Pinguente si obblighi per alcun Forestier senza licentia.*
CAP. LXXVIII. *De quelli, che lavano panni, o herbe nelle Fontane.*
CAP. LXXIX. *Contra quelli, che togliono danari per lavorar.*

CAP. LXXX. *Contra quelli, che comprasseo dalle man delli Officiali, over all'Incanto.*
CAP. LXXXI. *De i Forestieri, che habitano in Pinguente.*
CAP. LXXXII. *Che la Moglie possa vendicar, et recuperar la possession venduta dal Marito.*
CAP. LXXXIII. *Della Moglie ritrovata in Adulterio.*
CAP. LXXXIV. *Del Testamento fatto per Donna che habbia Marito.*
CAP. LXXXV. *Della Donna che non ha Marito, che volesse Testar.*
CAP. LXXXVI. *Che in cadaun Testamento debbano intervenir cinque Testimonij.*
CAP. LXXXVII. *Della succession de i beni dei Parenti, che muoreno ab intestato.*
CAP. LXXXVIII. *De quelli, che succedono ab intestato non vi essendo Figliuoli.*
CAP. LXXXIX. *Che non se possa alienar una cosa lassà per legato a usufruttuar.*
CAP. XC. *De i Forestieri, che morissero ab intestato.*
CAP. XCI. *Che i Commissarij siano tenuti administrar i legati del Testador.*
CAP. XCII. *Che il Padre abbia la tuttella del Figliuolo.*
CAP. XCIII. *Della età legittima de i putti, et pute.*
CAP. XCIV. *Che la Madre sia Tutrice delli Figliuoli se il Padre non haverà instituito altri.*
CAP. XCV. *Che il Tutor sia dato dal Reggimento a quello, che ne fusse rimaso senza.*
CAP. XCVI. *Che i Tutori siano tenuti far l'Inventarij fra otto dì.*
CAP. XCVII. *Che i Tutori siano obbligati conservar i beni de i pupilli in buon stato.*
CAP. XCVIII. *Che i beni dei Pupilli non possano alienarsi senza licentia del Reggimento, et Tutori.*
CAP. XCIX. *A che modo il pupillo possa recuperar i beni venduti dal suo Tutor, non ostante la prescrition del tempo.*
CAP. C. *Che tutte le alienation, o vendition siano proclamate sopra la Piazza.*
CAP. CI. *Che le possession permutate possano recuperarsi.*
CAP. CII. *De quelli, che havessero qualche minima parte de terren in alcuna possession.*
CAP. CIII. *Di quelli, che hanno le Vie in qualche Possession.*
CAP. CIV. *De quelli, che non hanno via d'andar alla sua Possession.*
CAP. CV. *Quali possano esser presenti alla Sententie che si consulteranno.*
CAP. CVI. *Che non si possa accettar debito, over procura da alcun forestier contra un vicino de Pinguente.*
CAP. CVII. *De quelli, che fraudolentemente se ascondono per comparer in rason.*
CAP. CVIII. *De i Testimonij, che si debbono ricever in causa de beni stabili.*
CAP. CIX. *De quelli, che haveranno possesso per anni XV.*
CAP. CX. *Della prescrittione de Anni X.*
CAP. CXI. *De i Testamenti fatti fuori del Destretto da esser presentati al Reggimento.*
CAP. CXII. *Che i Creditori debbano convenir i suoi debitori, over suoi heredi.*
CAP. CXIII. *Delle Cause de Appellativa, et Nullità.*
CAP. CXIV. *De la Reffettion delle Spese da esser fatta dal soccombente al Vincitor.*
CAP. CXV. *De quelli, che dimandano termine a provar il pagamento di qualche debito.*
CAP. CXVI. *Della pena di quelli, che producessero Instrumento pagato.*

CAP. CXVII. *Che delle Armi, Cavalli, et altri Animali et opere sia fatta rason d'ogni dì.*
CAP. CXVIII. *Del guadagno fatto da Fratelli vivente il Padre da esser communicato dopo la morte insieme.*
CAP. CXIX. *Contra quel i, che alienassero, o obbligassero la robba de altri.*
CAP. CXX. *Che la prova del pagamento, et confession del debito non possa esser fatta, sennon per pubblico Instrumento.*
CAP. CXXI. *Che niuna prova de Testimonij vaglia da soldi XL in su.*
CAP. CXXII. *De quelli, che hanno insieme alcuna cosa commune.*
CAP. CXXIII. *Che le differentie, che vertiscono tra congionti siano compromesse in arbitri.*
CAP. CXXIV. *Della rason, che si diè render alle Confraternità o Procuratori delle Chiese.*
CAP. CXXV. *Del Vino, che si dà a vender a Taverna.*
CAP. CXXVI. *Che il debito fatto in Pinguente sia pagato in esso Loco.*
CAP. CXXVII. *De quelli, che rinovano, et suscitano le Cause già definite.*
CAP. CXXVIII. *Che i beni communi tra Fratelli, et congionte persone possano in certo modo alienarsi.*
CAP. CXXIX. *Che per una gran ferita il delinquente possa esser torturato.*
CAP. CXXX. *De quelli, che fussero presi, o Morti in servitio del Commun.*
CAP. CXXXI. *Che i Nodari debbano auttenticar i suoi Instrumenti, et che quelli a cui spettano debbano scuoderli.*
CAP. CXXXII. *Delle Venditti on de' Beni immobili fatte al pubblico Incanto.*
CAP. CXXXIII. *De quelli, che hanno Anemali in Socceda.*
CAP. CXXXIV. *Che i Sartori debbano compir i Lavorieri per loro tagliati.*

Terminazione del Clariss. Sig. Paolo Corraro etc.
del Clariss. Sig. Pietro Emo etc.
del Illustriss. Sig. Antonio Cicogna etc.
del medemo.
dell'Eccellentiss. Sig. Andrea Corner etc.
dell'Eccellentiss. Sig. Zuanne Paruta etc.
dell'Eccel entiss. Sig. Girolamo Caotorta etc.
dell'Eccellentiss. Marcantonio Mocenigo etc.